



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 Del 28-10-2025

Oggetto: Ambito S2 Azienda Speciale Consortile CavaCosta d'Amalfi (ASCCCA). Presa d'atto del parere della Corte dei Conti Campania n. 224/2025 e delle note della Regione Campania PG/2025/0114438 (ns. prot. n. 5010/2025) e ulteriore nota pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025. Mancata approvazione modifiche statutarie e mancata presa d'atto discordanze riscontrate sull'atto costitutivo. Sospensione efficacia deliberazione consiliare n. 4 del 12/03/2024. Indirizzi al Sindaco

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Siravo Michele	P	Oliva Carmela	P
de Rosa Laderchi Luciano	P	Ferrigno Lucia	A
Bonito Antonio	A	Palumbo Gianfranco	P
Napoli Antonio	P	Riccio Carmela	P
Criscuolo Francesco	P	Pisacane Giuseppe	P
Gambardella Vincenzina	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor Siravo Michele in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Signor Formica Cristian.



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it





Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



Il Sindaco-Presidente, dott. Michele Siravo, introduce il primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “Ambito S2 – Azienda Speciale Consortile Cava–Costa d’Amalfi (ASCCCA). Presa d’atto del parere della Corte dei Conti Campania n. 224/2025 e delle note della Regione Campania PG/2025/0114438 (ns. prot. n. 5010/2025) e ulteriore nota pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025. Mancata approvazione modifiche statutarie e mancata presa d’atto discordanze riscontrate sull’atto costitutivo. Sospensione efficacia deliberazione consiliare n. 4 del 12/03/2024. Indirizzi al Sindaco” e illustra brevemente al Consiglio il contenuto della proposta di deliberazione. Il Sindaco legge un documento recante le proprie dichiarazioni. Al termine della lettura del predetto documento, lo stesso viene consegnato al Segretario Comunale per allegarlo al verbale di riunione.

Alle ore 17:07 entra il cons. Francesco Criscuolo. I presenti sono n. 9.

Interviene il cons. de Rosa Laderchi, sottolineando la necessità che, in questo frangente, vengano assicurati i servizi sociali ai cittadini e che, quindi, il Piano di Zona abbia la possibilità di operare e garantire tali servizi.

Non seguono altri interventi e, pertanto, il Sindaco invita i presenti alla votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’unità proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ambito S2 – Azienda Speciale Consortile Cava–Costa d’Amalfi (ASCCCA). Presa d’atto del parere della Corte dei Conti Campania n. 224/2025 e delle note della Regione Campania PG/2025/0114438 (ns. prot. n. 5010/2025) e ulteriore nota pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025. Mancata approvazione modifiche statutarie e mancata presa d’atto discordanze riscontrate sull’atto costitutivo. Sospensione efficacia deliberazione consiliare n. 4 del 12/03/2024. Indirizzi al Sindaco”;

Acquisiti sulla stessa i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del TUEL;

Visto il parere del Revisore dei Conti, verbale n. 24/2025, pervenuto al prot. comunale n. 9962 del 28/10/2025;

Uditi gli interventi sopra descritti;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano con le seguenti risultanze:

Presenti: n. 9

Favorevoli: n. 9 (unanimità)



Patrimonio dell’umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



DELIBERA

1. **di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui trascritta;
2. **di approvare** integralmente e in ogni sua parte, così come approva, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale recante “*Ambito S2 – Azienda Speciale Consortile Cava–Costa d’Amalfi (ASCCCA). Presa d’atto del parere della Corte dei Conti Campania n. 224/2025 e delle note della Regione Campania PG/2025/0114438 (ns. prot. n. 5010/2025) e ulteriore nota pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025. Mancata approvazione modifiche statutarie e mancata presa d’atto discordanze riscontrate sull’atto costitutivo. Sospensione efficacia deliberazione consiliare n. 4 del 12/03/2024. Indirizzi al Sindaco*”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, il Sindaco invita il collegio a votare la immediata eseguibilità della presente deliberazione. *Quindi*,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano con le seguenti risultanze:

Presenti: n. 9

Favorevoli: n. 9 (unanimità)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.



Patrimonio dell’umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it





Comune di Atrani

(Provincia di Salerno)

borgo della costiera amalfitana

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ambito S2 – Azienda Speciale Consortile Cava–Costa d’Amalfi (ASCCCA). Presa d’atto del parere della Corte dei Conti Campania n. 224/2025 e delle note della Regione Campania PG/2025/0114438 (ns. prot. n. 5010/2025) e ulteriore nota pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025. Mancata approvazione modifiche statutarie e mancata presa d’atto discordanze riscontrate sull’atto costitutivo. Sospensione efficacia deliberazione consiliare n. 4 del 12/03/2024. Indirizzi al Sindaco.


IL SINDACO

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12/03/2024, il Comune di Atrani approvava lo “schema” di Atto Costitutivo e di Statuto dell’ASCCCA (Azienda Speciale Consortile Cava Costa d’Amalfi), così come approvati dal Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona che gestisce i Servizi Socio-Sanitari dell’Ambito S2 e ufficialmente pervenuti a questo Comune al prot. n. 1509 del 26.02.2024 per il tramite del Comune di Cava de’ Tirreni, in qualità di capofila dell’Ambito S2 (unitamente alla connessa ipotesi di “*Piano di sostenibilità*”);
- l’Atto Costitutivo e lo Statuto venivano sottoscritti davanti al notaio (dott. Raffaele Laudisio) dai Sindaci *pro tempore* in data 27/05/2024, registrati a Salerno il 06/06/2024 al n. 17824 Serie 1T (avvenuta presentazione al Registro delle Imprese il 06/06/2024 al prot. n. 58755/2024); tale documento perveniva al Comune di Atrani in data 24/01/2025, per il tramite del Comune di Ravello (ns. prot. n. 668 del 24/01/2025);
- a seguito della rilevazione di difformità tra gli “schemi” di Atto Costitutivo e di Statuto approvati dai Consigli Comunali (ad eccezione del Comune di Positano, che aveva approvato un testo “conforme”) rispetto al testo sottoscritto davanti al notaio, si susseguivano varie riunioni dell’Assemblea dei Sindaci dell’ASCCCA, all’esito delle quali si era deliberato di “prendere atto” delle discordanze tra lo schema di atto costitutivo approvato dai Consigli Comunali e l’atto sottoscritto davanti al notaio, e, al contempo, si apportavano (prime) modifiche allo Statuto;
- con le note acquisite ai prot. comunali n. 668 del 24/01/2025, n. 669 del 24/01/2025 e n. 703 del 27/01/2025, il Comune di Ravello trasmetteva “*bozza di deliberazione da approvare nei rispettivi Consigli Comunali*”, di presa d’atto delle discordanze Atto Costitutivo/modifica dello Statuto;
- lo Statuto dell’ASCCCA veniva interessato da successive revisioni, approvate nel corso di ulteriori sedute dell’Assemblea dei Sindaci dell’ASCCCA;



Patrimonio dell’umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



- sul punto, vengono in rilievo i documenti trasmessi dal Comune di Ravello e pervenuti al ns. prot. n. 3095 del 10/04/2025 e n. 3626 del 30/04/2025;
- giova precisare che il Sindaco p.t. di Atrani, nell'ambito delle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'ASCCCA, con cui si è deliberato di "prendere d'atto" delle discordanze dell'atto costitutivo nonché di apportare modifiche statutarie, non ha mai espresso il proprio assenso;

Richiamate:

- la nota a firma del Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni, pervenuta al ns. prot. n. 7731 del 01/09/2025, con la quale si invitano "*I Sindaci di Atrani e Positano, ad avviare l'iter procedurale per la convocazione dei rispettivi Consigli comunali e procedere alla deliberazione delle modifiche statutarie. In mancanza, saranno attuate tutte le azioni nelle sedi più appropriate a tutela dei cittadini della comunità che, allo stato, non potranno usufruire dei nuovi e più efficaci servizi erogati dell'Azienda*";
- il riscontro (ns. prot. n. 8130 dell'11/09/2025) alla predetta nota di sollecito, con la quale si evidenziavano le criticità in ordine al fondo di dotazione dell'ASCCCA e alla sua proposta di riduzione, alle proposte di modifica in tema di Direttore Generale, nonché sulla documentazione tecnico-finanziaria che dovrebbe corredare l'istituzione dell'azienda speciale consortile;
- l'ulteriore nota del Comune di Cava de' Tirreni (ns. prot. n. 8193 del 12/09/2025);
- il successivo riscontro dei Comuni di Positano e Atrani (ns. prot. n. 8510 del 23/09/2025);

Precisato che il Consiglio Comunale di Atrani è ora, pertanto, chiamato ad esprimersi formalmente sulla questione, ovvero in merito alla "presa d'atto" delle discordanze tra lo schema di Atto Costitutivo approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 12/03/2024, nonché sulle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dei Sindaci dell'ASCCCA;

Dato atto che il Comune di Atrani, a fronte delle criticità emerse e peraltro segnalate, in ordine all'Atto Costitutivo e allo Statuto dell'ASCCCA, nonché alle modifiche successivamente deliberate su tale ultimo documento:

- ha chiesto alla Regione copia della nota regionale del 5 marzo 2025 (PG/2025/0114438) relativa alla selezione del Direttore delle Aziende Speciali Consortili, poi pervenuta al ns. prot. n. 5010 11/06/2025;
- ha rivolto alla Regione Campania specifici chiarimenti, a fronte dei quali la Regione ha inoltrato una nota acquisita al ns. prot. n. 5723 del 03/07/2025;
- tali note regionali sono state, peraltro, trasmesse dal Comune di Atrani ai Comuni dell'Ambito socio-sanitario di appartenenza, oltre che al notaio dott. Raffaele Laudisio (in uno alla nota ns. prot. n. 5744 del 03/07/2025);

Evidenziato che con le note sopra indicate viene chiarito e si sottolinea che l'iscrizione nell'elenco regionale dei coordinatori/direttori di Ambito è condizione necessaria (e non facoltativa) per rivestire il ruolo di Direttore e/o di Coordinatore degli Ambiti sociali, tant'è vero che la sua violazione comporta finanche l'irrogazione di sanzioni amministrative fino a 15.000 euro, oltre alla possibile apertura di verifiche ispettive;

Rilevato che:



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
 Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



- la figura del Direttore Generale è disciplinata dall'art. 25 dello Statuto dell'ASCCCA;
- in relazione al suddetto articolo, viene ora proposto (al relativo comma 1) di sostituire la parola “regionale” (riportata nella versione di cui allo “schema” approvato in C.C. e nel testo firmato davanti al notaio) con la parola “nazionale” (nel testo “modificato” che dovrebbe essere approvato in Consiglio Comunale);
- come detto, la normativa regionale consente di individuare il Direttore Generale solo tra i soggetti iscritti in apposito Albo tenuto dalla stessa Regione;
- ne consegue che il rinvio alla sola normativa nazionale, con la contestuale eliminazione di ogni riferimento a quella regionale (tanto è ciò che accadrebbe se si approvassero le modifiche statutarie ora in esame), rischia di generare fuorvianti interpretazioni ed improprie applicazioni concrete nella selezione e nomina del Direttore Generale;

Dato altresì atto che il Comune di Atrani ha formulato (con la nota prot. n. 5162 del 16/06/2025) una richiesta di parere alla Corte dei Conti-sezione regionale di controllo per la Campania, in riscontro alla quale quest'ultima Autorità ha reso il parere n. 224/2025/PAR;

Esaminato il predetto parere della Corte dei Conti-sezione regionale di controllo per la Campania, da cui, per quel che ora rileva, emerge quanto segue:

A) *“le disposizioni che disciplinano l'azienda speciale (art. 114 Tuel) confermano l'esigenza di corredare le proposte di deliberazione sottoposte ai singoli Consigli comunali di idonea documentazione tecnico-finanziaria, inserita nel piano-programma o in un atto equipollente, comprovante il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della forma di gestione prescelta e della sua compatibilità i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dei principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 cui rinvia l'art. 114, comma 1, Tuel”* (pag. 17);

B) *“- i principi costituzionali del buon andamento e dell'equilibrio di bilancio, nella sua dimensione statica e dinamica (Corte costituzionale, sentenza n. 70/2012), permeano di sé la creazione e la gestione di qualunque organismo gestionale esterno, in particolare l'azienda speciale che risulta, per molti versi, attratta nell'orbita pubblicitaria;*

- l'azienda speciale deve conformare la propria gestione “ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

- l'azienda speciale deve osservare “l'obbligo dell'equilibrio economico” e “conformare la propria azione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 114, comma 4, Tuel), orientando sostanzialmente la gestione verso l'obiettivo strutturale dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale”, atteso che “il bilancio dell'azienda speciale confluisce nel conto consolidato dell'ente locale (...)” (Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione 43/2025/PAR);

- il fondo di dotazione “è elemento costitutivo dell'azienda speciale”, da intendersi, sulla base delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili, «quale garanzia patrimoniale minima a favore dei creditori aziendali da iscrivere, unitamente alle riserve di legge e statutarie, quale autonoma voce del patrimonio netto nel passivo dello stato patrimoniale» (cfr., Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SE-ZAUT/2019/QMIG, che richiama, Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 250/2014).

In sintesi, il fondo di dotazione è un elemento fondamentale per la costituzione e il funzionamento di un'azienda speciale, in quanto esso rappresenta il suo capitale iniziale e garantisce la sua autonomia finanziaria e patrimoniale. Il capitale di dotazione assume, dunque, una funzione vincolistica di garanzia dei creditori aziendali, in quanto indica il valore



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
 Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



delle attività patrimoniali che gli enti consorziati si sono impegnati a non distrarre dalla dotazione dell'ente strumentale. Esso svolge, inoltre, una funzione produttivistica, in quanto è funzionale a dotare l'azienda dei mezzi necessari per la gestione dei servizi di sua competenza. Alla stregua delle suddette coordinate ermeneutiche, il fondo di dotazione "è elemento costitutivo dell'azienda speciale" e costituisce "garanzia patrimoniale minima a favore dei creditori aziendali"; esso deve, inoltre, garantire l'erogazione dei servizi, non solo in fase di start up. Eventuali modifiche attinenti al fondo di dotazione devono conformarsi ai suddetti parametri. Per questi motivi, un'eventuale e consistente riduzione del fondo di dotazione deve essere preceduta da una attenta e prudente valutazione in ordine a tali profili" (pagg. 23 e 24);

C) "spetta poi agli enti locali il compito di trovare assetti organizzativi e gestionali in grado di assicurare le necessarie economie di scala e la dimensione territoriale più idonea a sostenere l'intera filiera dei servizi sociali e socio-sanitari. È appena il caso di aggiungere che il passaggio da una modalità di gestione all'altra deve avvenire in modo trasparente sotto il profilo della rappresentazione contabile, anche in considerazione della circostanza che l'Azienda speciale è tenuta a conformarsi ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al d. lgs. n. 118/2011" (pag. 26);

Rilevato che il suddetto parere della Corte dei Conti -sezione regionale di controllo per la Campania, e le note della Regione Campania [PG/2025/0114438 (ns. prot. n. 5010/2025) e la nota pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025], conducono a ritenere che, con riguardo alla "presa d'atto" delle discordanze tra lo schema di atto costitutivo approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 12/03/2024 ed il testo sottoscritto davanti al notaio, nonché alle modifiche dello Statuto dell'ASCCCA, su cui il Consiglio Comunale è chiamato ora ad esprimersi, sussistono plurime criticità, qui di seguito evidenziate.

A) La Corte dei Conti -sezione regionale di controllo per la Campania, con il più volte citato parere, ha evidenziato la necessità di "corredare le proposte di deliberazione sottoposte ai singoli Consigli comunali di idonea documentazione tecnico-finanziaria, inserita nel piano-programma o in un atto equipollente, comprovante il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della forma di gestione prescelta e della sua compatibilità i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dei principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 cui rinvia l'art. 114, comma 1, Tuel".

Nel caso ora in questione, la deliberazione di C.C. n. 4 del 12/03/2024 (di approvazione dello "schema" di Atto Costitutivo e di Statuto) risulta corredata da un documento denominato "Piano di sostenibilità per la gestione associata del piano sociale di zona", che non sembra contenere tutti gli elementi tecnici-finanziari tratteggiati dal parere in questione. In particolare, il Giudice contabile ha avuto modo di chiarire che:

<<L'art. 114, comma 1, Tuel prevede che l'azienda speciale debba conformare la propria gestione **"ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile"**. Il successivo comma 4 stabilisce che l'azienda conforma la sua attività **"a criteri di efficacia, efficienza ed economicità"** e ha **"l'obbligo dell'equilibrio economico"**, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti". Con riferimento ai rapporti tra ente locali e azienda speciale, l'art. 114, comma 6, Tuel si esprime nei seguenti termini: "L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali". Il successivo comma 8 stabilisce che, "ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i



seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) **il piano-programma**, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) **il budget economico almeno triennale**; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio". In un recente arresto consultivo (deliberazione n. 43/2025/PAR), la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna si è espressa nei seguenti termini: "l'art. 114, comma 4, Tuel impone all'azienda speciale di conformare la propria azione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, orientando sostanzialmente la gestione verso l'obiettivo strutturale dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale. Il bilancio dell'azienda speciale, infatti, confluisce nel conto consolidato dell'ente locale (...)".

I suddetti obblighi di osservare i principi contabili generali e di garantire l'equilibrio economico, nonché di improntare l'attività dell'azienda ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità riguardano non solo la gestione ma anche e soprattutto il momento genetico dell'azienda speciale. L'azienda deve essere strutturata, infatti, fin dalla fase genetica in modo da garantire l'equilibrio economico dell'investimento e la sua conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Ciò deve risultare dalla motivazione della deliberazione costitutiva e da un apposito documento sottoposto all'approvazione dell'organo consiliare degli enti partecipanti. Del resto, spetta ai singoli consigli comunali l'approvazione del "piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale" e del "budget economico almeno triennale". Il piano-programma cui fa riferimento la norma non può non includere, in fase genetica, una valutazione attenta dell'equilibrio economico dell'operazione, sulla cui base può essere definito il budget economico almeno triennale. D'altro canto, il Comune aderente deve considerare l'impatto sul proprio bilancio, previa analisi dei costi-benefici dell'operazione, con riferimento sia al momento dell'esborso iniziale sia in visione prospettica, in relazione agli obblighi assunti. Occorre, pertanto, che il processo di creazione di un "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica" (art. 114, comma 1, Tuel) sia fondato su elementi idonei a ponderare la capacità della scelta gestoria sottoposta agli organi deliberativi di garantire "l'obbligo dell'equilibrio economico" e la compatibilità con i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. È appena il caso di soggiungere che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione e quello dell'equilibrio di bilancio (artt. 97 e 119, comma 1, Cost.) «vincolano l'amministrazione pubblica a impiegare nel modo più efficiente possibile tutte le risorse di cui dispone» (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per Marche, deliberazione n. 115/2022/PAR). Ferma restando l'impossibilità, per questa Sezione, di effettuare, in questa sede, un'indagine in concreto sulla reale qualificazione giuridica dei servizi gestiti dall'Azienda speciale consortile Cava de' Tirreni - Costa d'Amalfi - "ASCCCA", occorre precisare che la sud-detta impostazione va confermata, in linea generale, anche nel caso in cui l'azienda speciale sia costituita per la gestione di servizi sociali. Da un lato, infatti, nel richiamare "l'obbligo dell'equilibrio economico", i "criteri di efficacia, efficienza ed economicità", nonché i "principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", l'art. 114 Tuel non pone alcuna distinzione a seconda del tipo di servizi gestiti; dall'altro lato, i principi costituzionali del buon andamento e dell'equilibrio di bilancio permeano di sé la creazione e la gestione di qualunque organismo gestionale esterno, in dipendenza della tipologia di servizi ad esso affidata (in tal senso, questa Sezione, deliberazione n. 25/2021). Come è noto, la clausola generale dell'equilibrio di bilancio (Corte cost. sentenze nn. 192/2012 e 184/2016) si impone a tutte le pubbliche amministrazioni e alle loro articolazioni (art. 97, comma 1, e 119, comma 1, Cost.). Questo precetto, infatti, si impone alle singole unità organizzative della pubblica amministrazione che devono, in un'ottica consolidata, rispettare il precetto dell'equilibrio di bilancio come "gruppo amministrazione pubblica" (art. 68 d. lgs. n. 118/2011 e art. 233-bis Tuel). È questa la ragione sistemica per cui non sono ammesse gestioni in perdita nemmeno da parte dei singoli soggetti partecipati (per le società cfr. 2247 c.c. e art. 14 Tusp;



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



per le aziende speciali, cfr. l'art. 114 comma 4 Tuel). Ed è per questa ragione che il controllo interno sugli equilibri finanziari, ai sensi dell'art. 147-quinquies Tuel, "implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni", tra i quali rientrano le aziende speciali>> (pagg. 14-17).

Dal semplice raffronto tra il "*Piano di sostenibilità per la gestione associata del piano sociale di zona*" e le indicazioni rese dal Giudice contabile, ne consegue che la deliberazione consiliare di approvazione degli "schemi" di atto costitutivo e di statuto (o, meglio, la proposta di deliberazione) avrebbe dovuto essere corredata da una documentazione tecnico-finanziaria ben più specifica ed articolata, comprovante il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della forma di gestione prescelta, della sua compatibilità i criteri di efficacia, efficienza ed economicità (ovvero la "convenienza" rispetto ad altre possibili forme di gestione), nonché dei principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cui rinvia l'art. 114, comma 1, del Tuel. Non sembra sussistere, pertanto, un'ideale analisi tecnica in grado di consentire agli Enti Locali di "*trovare assetti organizzativi e gestionali in grado di assicurare le necessarie economie di scala e la dimensione territoriale più idonea a sostenere l'intera filiera dei servizi sociali e socio-sanitari*".

B) Le carenze del "*Piano di sostenibilità per la gestione associata del Piano sociale di Zona – Ambito S2*" emergono da ulteriori circostanze:

- manca qualsiasi riferimento ai costi inerenti figure "onerose" e obbligatorie delle Aziende Speciali Consortili, quali il Direttore Generale e il Revisore dei conti;
- manca qualsiasi riferimento al capitale di dotazione ed alla determinazione del suo specifico ammontare. Tale aspetto non è affatto secondario, posto che il fondo di dotazione (come emerge dal parere in questione) è "*elemento fondamentale per la costituzione e il funzionamento di un'azienda speciale, in quanto esso rappresenta il suo capitale iniziale e garantisce la sua autonomia finanziaria e patrimoniale*", nonché "*garanzia patrimoniale minima a favore dei creditori aziendali*". Ne consegue che il "*Piano di sostenibilità per la gestione associata del piano sociale di zona*", o un suo documento assimilato, avrebbe dovuto determinarne il suo specifico ammontare, assicurandone un'entità tale da garantire gli equilibri economici-finanziari dell'Azienda e da consentire a quest'ultima di espletare in modo efficace e efficiente la propria funzione di "*elemento fondamentale per la costituzione e il funzionamento di un'azienda speciale*";
- manca qualsiasi riferimento ai rapporti, crediti e debiti che dal Piano di Zona confluiranno nell'Azienda Speciale Consortile, i quali, senz'altro, avranno un impatto sugli equilibri economici-finanziari dell'Azienda stessa.

C) La Corte dei Conti -sezione regionale di controllo per la Campania evidenzia la necessità di effettuare un' "*attenta e prudente valutazione*" in ordine ad "*un'eventuale e consistente riduzione del fondo di dotazione*", trattandosi di "*un elemento fondamentale per la costituzione e il funzionamento di un'azienda speciale, in quanto esso rappresenta il suo capitale iniziale e garantisce la sua autonomia finanziaria e patrimoniale*".

Nel caso che ci occupa, l'Atto Costitutivo disciplina il fondo di dotazione all'art. 9, che manca all'interno dello "schema" approvato dal Consiglio Comunale di Atrani. Tale articolo compare per la prima volta all'interno del testo firmato davanti al notaio, secondo cui il fondo di dotazione dell'ASCCCA è pari ad € 619.962,00 (ovvero, se suddiviso per il numero di abitanti dell'Ambito, pari ad € 7,00 per abitante).



Dal canto suo, lo Statuto dell'ASCCCA, nella sua "versione modificata", disciplina il fondo di dotazione all'art. 9 *bis*. Tale articolo non è presente nello "schema" di Statuto approvato in Consiglio Comunale, tantomeno nel testo firmato davanti al notaio. Compare, per la prima volta, all'interno del testo "modificato" su cui il Consiglio Comunale ora è chiamato ad esprimersi, prevedendo l'istituzione di un fondo di dotazione pari ad euro 0,30 ad abitante per un importo complessivo di € 26.569,80.

Raffrontando l'atto costitutivo firmato davanti al notaio con il testo dello Statuto "modificato", sembra sussistere un evidente "disallineamento". Ed infatti:

- l'art. 9 dell'Atto Costitutivo firmato davanti al notaio (che dovrebbe essere oggetto di "presa d'atto" in Consiglio Comunale) prevede un fondo di dotazione pari ad € 619.962,00;
- l'art. 9 *bis* dello Statuto "modificato" stabilisce che il fondo di dotazione è pari ad € 26.569,80.

Trattandosi di un profilo così rilevante per l'ASCCCA, sarebbe stato quantomeno opportuno eliminare il contrasto sopra evidenziato.

In ossequio alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, risulta necessario corredare la scelta (che dovrebbe essere il frutto di un' "*attenta e prudente valutazione*") di ridurre l'entità del fondo di dotazione in modo così significativo (ovvero: da € 619.962,00 a € 26.569,80), di una congrua di motivazione, semmai anche avvalendosi del parere di organi "tecnici" all'uopo deputati, quali il Revisore dei Conti dell'ASCCCA, al fine di valutare e vagliare la sostenibilità economico-finanziaria di tale decisione. Nulla, però, risulta ad oggi dagli atti.

D) La Corte dei Conti, con il parere reso dalla Corte dei Conti Campania n. 224/2025/PAR, riporta quanto segue (a pag. 19): <<*dalla lettura combinata dei commi 1 e 2 dell'art. 31 ("rubricato "Consorti") del Tuel risulta che "gli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili (...). A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio", con la precisazione, contenuta nell'ultimo periodo del comma 3, che "lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili"*>>.

Ne consegue che l'inserimento (che avverrebbe per l'effetto delle modifiche ora in esame) all'interno dello Statuto della disciplina del capitale di dotazione dell'ASCCCA risulterebbe non in linea con il dettato normativo (richiamato dal Giudice contabile), che assegna allo Statuto la funzione di disciplinare unicamente "*l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili*".

E) La Regione Campania, con le note sopra citate, ha chiarito che il Direttore Generale può essere nominato unicamente tra i soggetti iscritti in apposito Albo tenuto dalla stessa Regione.

Nel caso di specie, la figura del Direttore Generale è disciplinata dall'art. 25 dello Statuto dell'ASCCCA.

La formulazione (del comma 1) contenuta all'interno dello "schema" di Statuto approvato con deliberazione di C.C. 4/2024 è la seguente: "*L'individuazione del Direttore generale avviene nel rispetto delle indicazioni della normativa regionale in materia*".

In relazione al suddetto articolo, viene ora proposto di sostituire la parola "*regionale*" (riportata nella versione di cui allo "schema" approvato in C.C. e nel testo firmato davanti al notaio) con la parola "*nazionale*" (nel testo "modificato" che dovrebbe



essere approvato in Consiglio Comunale), con l'aggiunta dell'espressione "in materia di accesso alla dirigenza pubblica".

La nuova formulazione, per l'effetto, diventerebbe la seguente: "1. L'individuazione del Direttore generale avviene **nel rispetto delle indicazioni della normativa nazionale in materia di accesso alla dirigenza pubblica**".

Ebbene, il rinvio alla sola normativa nazionale (con la contestuale eliminazione di ogni riferimento a quella regionale) rischia di generare fuorvianti interpretazioni ed improprie applicazioni concrete nella selezione e nomina del Direttore Generale, che va nominato unicamente tra i soggetti iscritti in apposito Albo tenuto dalla Regione, in ossequio alla disciplina regionale di settore.

Ritenuto a lume di tutto quanto sopra esposto:

- prendere atto del parere della Corte dei Conti Campania n. 224/2025/PAR, della nota della Regione Campania PG/2025/0114438 (pervenuta al ns. prot. n. 5010/2025) e dell'ulteriore nota della Regione Campania pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025;
- non approvare le modifiche allo Statuto dell'ASCCA, di cui alle note del Comune di Ravello acquisite ai prot. comunali n. 668 del 24/01/2025, n. 669 del 24/01/2025, n. 703 del 27/01/2025, e n. 3095 del 10/04/2025; tanto anche in riscontro alle note del Comune di Cava de' Tirreni pervenute al ns. prot. n. 7731 del 01/09/2025 e n. 8193 del 12/09/2025;
- non approvare la "presa d'atto" delle discordanze riscontrate sull'Atto Costitutivo, tra la "versione" di cui agli schemi approvati con la deliberazione di C.C. n. 4 del 12/03/2024 e gli atti sottoscritti dai Sindaci *pro tempore* in data 27/05/2024;
- dare mandato al Sindaco affinché trasmetta la deliberazione, unitamente ai rispettivi allegati, ai Comuni dell'Ambito socio-sanitario di appartenenza al fine di favorire l'attivazione degli opportuni supplementi istruttori e degli eventuali correttivi, per allinearsi al parere della Corte dei Conti Campania n. 224/2025/PAR, alla nota della Regione Campania PG/2025/0114438, ns. prot. n. 5010/2025, e alla nota della Regione Campania pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025;
- sospendere, in via cautelativa e per tutte le ragioni indicate in premessa, l'efficacia della deliberazione di C.C. n. 4 del 12/03/2024 limitatamente all'approvazione degli schemi di statuto e atto costitutivo dell'ASCCA, ivi compreso l'allegato "Piano di sostenibilità per la gestione associata del Piano sociale di Zona – Ambito S2", per il termine di 12 mesi; tale termine si giustifica in ragione della particolare complessità della materia;
- riservarsi, in base dell'evoluzione della vicenda, di adottare ulteriori determinazioni;

Richiamato l'art. 21 *quater*, comma 2, della L. n. 241/1990, a tenore del quale: "L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies";

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 30, 31, 42, 114;
- il D. Lgs. 118/2011 e principi contabili allegati;



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



- la L. n. 241/1990;
- lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di rendere** le premesse parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- 2. Di prendere atto** del parere reso dalla Corte dei Conti Campania n. 224/2025/PAR, della nota della Regione Campania PG/2025/0114438 (ns. prot. n. 5010/2025) e dell'ulteriore nota della Regione Campania pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025;
- 3. Di prendere atto** della nota a firma del Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni, acquisita al ns. prot. n. 7731 del 01/09/2025, del riscontro alla predetta nota di sollecito (ns. prot. n. 8130 dell'11/09/2025), dell'ulteriore nota del Comune di Cava de' Tirreni (pervenuta al ns. prot. n. 8193 del 12/09/2025) e del successivo riscontro dei Comuni di Positano e Atrani (ns. prot. n. 8510 del 23/09/2025);
- 4. Di non approvare**, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, le modifiche allo Statuto dell'ASCCA, di cui alle note del Comune di Ravello pervenute al ns. prot. n. 668 del 24/01/2025, n. 669 del 24/01/2025, n. 703 del 27/01/2025, e n. 3095 del 10/04/2025; tanto anche in riscontro alle note del Comune di Cava de' Tirreni acquisite al ns. prot. n. 7731 del 01/09/2025 e n. 8193 del 12/09/2025;
- 5. Di non approvare**, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, la "presa d'atto" delle discordanze riscontrate sull'Atto Costitutivo, tra la "versione" di cui agli schemi approvati con la deliberazione di C.C. n. 4 del 12/03/2024 e gli atti sottoscritti dai Sindaci *pro tempore* in data 27/05/2024;
- 6. Di dare mandato** al Sindaco affinché trasmetta la deliberazione, unitamente ai rispettivi allegati, ai Comuni dell'Ambito socio-sanitario di appartenenza al fine di favorire l'attivazione degli opportuni supplementi istruttori e degli eventuali correttivi, per allinearsi al parere della Corte dei Conti Campania n. 224/2025/PAR, alla nota della Regione Campania PG/2025/0114438, ns. prot. n. 5010/2025, e alla nota della Regione Campania pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025;
- 7. Di sospendere**, in via cautelativa e per le ragioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente riportate, l'efficacia della deliberazione di C.C. n. 4 del 12/03/2024 con riguardo all'approvazione degli schemi di statuto e atto costitutivo dell'ASCCA, ivi compreso l'allegato "Piano di sostenibilità per la gestione associata del Piano sociale di Zona – Ambito S2", per il termine di 12 mesi a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione che approva la presente proposta;
- 8. Di riservarsi**, anche in relazione dell'evolversi della vicenda in questione, di adottare ulteriori determinazioni;
- 9. Di trasmettere** la presente proposta al Revisore dei Conti;
- 10. Di dichiarare** la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Si allegano alla presente proposta:

- Allegato n. 1: Parere reso dalla Corte dei Conti Campania n. 224/2025/PAR;
- Allegato n. 2: Nota della Regione Campania PG/2025/0114438 (ns. prot. n. 5010/2025)
- Allegato n. 3: Nota della Regione Campania pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



- Allegato n. 4: Corrispondenza con il Comune di Cava de' Tirreni
- Allegato n. 5: Statuto recanti le modifiche da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale con "tavola sinottica cronologia modifiche" trasmesso dal Comune di Ravello e pervenuto al ns. prot. n. 3626 del 30/04/2025
- Allegato n. 6: Atti firmati davanti al notaio, trasmessi dal Comune di Ravello e pervenuti al ns. prot. n. 668 del 24/01/2025
- Allegato n. 7: Schemi di Atto Costitutivo e Statuto approvati con la deliberazione di C.C. n. 4 del 12/03/2024, con l'allegato "Piano di sostenibilità per la gestione associata del piano sociale di zona".

IL SINDACO
F.to Dott. Michele Siravo



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



Oggetto: Ambito S2 – Azienda Speciale Consortile Cava–Costa d’Amalfi (ASCCCA). Presa d’atto del parere della Corte dei Conti Campania n. 224/2025 e delle note della Regione Campania PG/2025/0114438 (ns. prot. n. 5010/2025) e ulteriore nota pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025. Mancata approvazione modifiche statutarie e mancata presa d’atto discordanze riscontrate sull’atto costitutivo. Sospensione efficacia deliberazione consiliare n. 4 del 12/03/2024. Indirizzi al Sindaco

Parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000

Il Segretario Comunale, in sostituzione del Responsabile dell’Area Amministrativa, temporaneamente assente, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Atrani, lì 22/10/2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Cristian Formica

Parere di regolarità contabile

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Atrani, lì 22/10/2025

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Rag. Orleans Romano



Patrimonio dell’umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Siravo Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Formica Cristian

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs.
Lì 29-10-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Formica Cristian



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



Intervento del Sindaco Michele Siravo – Consiglio Comunale del 28.10.2025 punto numero 1 dell’O.d.g.: “Ambito S2 – Azienda Speciale Consortile Cava–Costa d’Amalfi (ASCCCA). Presa d’atto del parere della Corte dei Conti Campania n. 224/2025 e delle note della Regione Campania PG/2025/0114438 (ns. prot. n. 5010/2025) e ulteriore nota pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025. Mancata approvazione modifiche statutarie e mancata presa d’atto discordanze riscontrate sull’atto costitutivo. Sospensione efficacia deliberazione consiliare n. 4 del 12/03/2024. Indirizzi al Sindaco”

*Care concittadine e cari concittadini,
colleghi consiglieri e assessori,*

ogni volta che entriamo in quest’Aula sentiamo il peso e l’onore della fiducia che i cittadini ci hanno affidato: guidare la nostra amata Atrani con spirito di **democrazia, sviluppo e solidarietà**.

L’atto che oggi discutiamo, relativo all’Azienda Speciale Consortile per i Servizi Socio-Sanitari Cava–Costa d’Amalfi, **non è una formalità tecnica**, ma un banco di prova della nostra **integrità politica e istituzionale**.

Voglio essere chiaro: la nostra battaglia **non è contro i servizi sociali**, al contrario, è per garantire che questi servizi – vitali per le fasce più deboli della nostra comunità – siano erogati con la massima efficacia, efficienza, stabilità, trasparenza e legalità.

Abbiamo sempre auspicato e ribadito che i servizi sociali devono continuare a essere garantiti attraverso il Piano di Zona finché l’A.S.C.C.C.A. non sarà pienamente costituita. E se qualcuno — uomo o donna che sia — non vuole farlo funzionare, si assuma tutte le responsabilità di privare alla comunità dell’assistenza dovuta. Noi, come Atranesi, non lo permetteremo. Perché Atrani è un piccolo borgo, ma con una grande coscienza istituzionale.

La delibera che oggi sottoponiamo al Consiglio non è un “no” pregiudiziale, ma un **atto di responsabilità**.

Abbiamo letto con attenzione il **parere della Corte dei conti** e le note della **Regione Campania**. La Corte, nel suo documento, traccia linee chiare e inequivocabili: la procedura di costituzione dell’Azienda deve essere **trasparente, coerente e supportata da dati economici e contabili completi**. La nota della Regione Campania, invece, **conferma che la normativa relativa ai Direttori Generali rientra nella competenza regionale**, chiarendo così un aspetto che aveva generato confusione negli atti precedenti. E permettetemi una riflessione: sarebbe grave, oltre che contrario alla legge, attribuire al Consiglio di Amministrazione un potere di nomina che esula dalla normativa regionale. Un Direttore Generale privo dei requisiti previsti, infatti, non solo metterebbe a rischio la legittimità dell’intera struttura, ma potrebbe configurare **un’ipotesi di danno erariale** e comportare **sanzioni fino a 15.000 euro**.

Per questo motivo:

- **Non ratifichiamo gli atti approvati, prima dei citati pareri, dalla maggioranza dei Comuni appartenenti all’Ambito S2;**
- **Sospendiamo, in via cautelativa, l’efficacia della nostra deliberazione del marzo 2024, fino al completamento e all’integrazione dell’istruttoria di costituzione dell’A.S.C.C.C.A.**

- viene dato **mandato al Sindaco** di richiedere formalmente di inviare la delibera ai comuni dell'Ambito al fine di far attivare gli opportuni supplementi istruttori e degli eventuali correttivi per allinearsi al parere della Corte dei conti e alla nota della regione Campania.

Desidero inoltre ricordare che il nostro Revisore dei Conti, con il Parere n. 24 del 27 ottobre 2025, ha espresso parere favorevole alla proposta di delibera. Il Revisore ha riconosciuto la coerenza dell'azione intrapresa dal Comune di Atrani con i principi di legalità, prudenza contabile e corretta gestione finanziaria, sottolineando che la sospensione cautelativa degli atti e la richiesta di integrazione istruttoria rappresentano l'unica via per assicurare la trasparenza dei conti e l'equilibrio economico dell'Azienda Speciale. Un parere, dunque, che rafforza e legittima le nostre scelte, confermando che Atrani sta procedendo nella direzione giusta: quella della legalità e della responsabilità amministrativa.

Questo **atto di sospensione (ex art. 21-nonies L. 241/90)** è la nostra **linea di demarcazione a tutela di garanzia e legalità**: solo quando tutto sarà chiaro e completo, potremo aderire convintamente a una gestione consortile sana e corretta. L'Azienda potrà procedere solo dopo che i vizi saranno sanati e dopo che un'istruttoria tecnica solida, come tracciato dalle linee della Corte dei conti, avrà comprovato l'equilibrio economico-finanziario e l'impatto sul bilancio degli Enti. Tutto questo anche a valle di un'analisi dei costi-benefici dell'operazione in relazione agli obblighi assunti, con riferimento sia al momento dell'esborso iniziale sia in visione prospettica. Inoltre, il passaggio da una modalità di gestione (Piano di zona) all'altra (Azienda consortile) deve avvenire **"in modo trasparente sotto il profilo della rappresentazione contabile"**: **ad oggi il Comune di Cava non ha rappresentato in maniera chiara i residui del Piano di zona.**

E permettetemi di porre una domanda, non solo giuridica ma anche politica, che credo tutti dobbiamo avere il coraggio di fare: se la Corte dei conti, nel parere 224/2025, afferma chiaramente che **il fondo di dotazione è un elemento costitutivo essenziale dell'Azienda Speciale, ai sensi dell'articolo 114 del TUEL**, allora come si può ritenere valida un'Azienda la cui costituzione **non reca alcun fondo di dotazione nell'atto costitutivo approvato dai Consigli comunali?**

E ancora: se davvero il fondo di dotazione è un elemento costitutivo (**quindi elemento essenziale all'interno dell'atto costitutivo**), perché è stato inserito nello statuto mediante un nuovo articolo (art. 9 bis), quando invece l'articolo 31, comma 3, ultimo periodo, del TUEL stabilisce che **"lo statuto, in conformità alla convenzione — cioè all'atto costitutivo —, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili"** — e non certo gli elementi costitutivi?

Questa scelta, solo in apparenza tecnica, in realtà ha comportato **una forte riduzione ingiustificata** del fondo di dotazione, spostandolo dallo strumento che ne sancisce la natura costitutiva – l'atto costitutivo – a quello che, secondo qualcuno e in apparenza, ne consentirebbe una modifica più agevole: lo statuto. Una forzatura che, priva di motivazione, rischia di alterare l'equilibrio originario dell'Azienda.

È stato così che qualcuno ha tentato di richiamare l'articolo 2328 del Codice civile, secondo cui **"in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde"**. Ma ciò — permettetemi di dirlo con chiarezza — **non potrebbe valere per il fondo di dotazione**, che non è una clausola organizzativa ma **un requisito costitutivo essenziale**, come la Corte stessa ha ricordato.

Di norma l'azienda esiste solo quando vi è **corrispondenza tra gli atti dei Consigli comunali e quelli firmati dai Sindaci davanti al notaio**. Se questa corrispondenza non c'è, e se in alcuni atti consiliari il fondo non è previsto, dobbiamo avere l'onestà intellettuale di riconoscere che **l'Azienda**,

giuridicamente, forse non è ancora nata, ma vive soltanto nei registri della Camera di Commercio, dove l'iscrizione ha valore meramente formale.

E allora mi domando, e vi domando: se l'azienda non è perfezionata, **sono validi gli atti di nomina del Presidente dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Revisore dei Conti?** Oppure anche questi incarichi, nati da un presupposto giuridico mancante, devono considerarsi **inefficaci o nulli** fino alla piena regolarizzazione? E nel caso vanno rivotati?

Sono domande che non nascono dalla polemica, ma dal rispetto per la verità istituzionale.

È un dovere verso le istituzioni perché un'Azienda che nasce **su basi non solide** rischia di far ricadere le responsabilità sui Comuni e sui cittadini.

In questi mesi, Atrani non si è risparmiata e ha scelto la strada più difficile, ma anche la più giusta. La nostra richiesta di verifiche, di trasparenza, il parere alla Corte dei conti e i chiarimenti sollecitati alla Regione Campania non erano un atto pretestuoso, ma un **atto d'amore volto a preservare la sacralità della democrazia e delle istituzioni.**

Qualcuno di voi, che ha partecipato insieme al sottoscritto a qualche assemblea, ha giustamente paragonato qualche riunione a *"un covo dove qualche lupo aspetta la pecora"*. Ebbene, Atrani è quella pecora che non fugge, ma **porta il peso della ragione** e dimostra di avere **spalle larghe.**

C'è chi, di fronte alla logica o alla mancanza di argomenti, ha scelto **l'insulto personale.** Qualche collega sindaco, in un contesto informale, mi ha definito *"verme"*. Non ho atteso le scuse, perché chi pronuncia simili parole non offende me, ma **offende l'intera comunità di Atrani.** E quelle scuse, se mai arriveranno, dovranno essere rivolte non al Sindaco, ma ai cittadini che rappresento. E qui mi fermo perché non possiamo abbassarci allo stesso livello.

Voglio inoltre ricordare un fatto che ben evidenzia il clima che abbiamo dovuto affrontare. In una recente seduta pubblica il Sindaco di Cava de' Tirreni **ha pronunciato parole di scherno e disprezzo verso la nostra comunità, ridicolizzando in modo irrispettoso la dimensione demografica di Atrani.** Ciò sarebbe già grave se si fermasse al piano personale; **diventa invece inaccettabile sul piano istituzionale** quando la Conferenza dei Sindaci — luogo naturale e informale del confronto e della solidarietà istituzionale della Costa d'Amalfi — non ha ritenuto di prendere una posizione di condanna o di solidarietà verso un collega e, soprattutto, verso una comunità della Costiera Amalfitana. L'assenza di solidarietà istituzionale è evidente — e la Conferenza dei Sindaci, in questi casi, sembra non esistere. Non si tratta solo di toni o di parole: è una questione di rispetto verso le istituzioni e verso il dialogo politico. Chi rappresenta un territorio e si permette di deriderne un altro, offende non solo una comunità, ma l'idea stessa di cooperazione tra amministrazioni.

E queste criticità, purtroppo, hanno trovato riflesso anche nei rapporti istituzionali, fino a manifestarsi in episodi simbolici — come l'assenza di alcuni colleghi alla nostra festa patronale — che pesano come un macigno sul sentimento di unità e rispetto reciproco tra i nostri territori. Forse perché, invece di ascoltare con rispetto le legittime perplessità di un Sindaco che **ha a cuore il territorio e la legalità,** si è preferito leggere in quei dubbi un **retropensiero politico, partitico o ideologico.** Ma non c'è nulla di tutto questo: **c'è solo la volontà di fare le cose per bene, alla luce del sole e nel rispetto delle regole.**

Il motivo di tanta ostilità è ancora più semplice: **quando mancano gli argomenti, si teme la logica.** Il sottoscritto, per alcuni, non era gradito ai tavoli delle trattative perché **qualcuno ha paura che con la logica si smontino tesi illogiche. Questo fa paura.** Quando **non si hanno argomenti,** si cerca di **delegittimare l'interlocutore.**

Ma Atrani non arretra. Noi **teniamo la barra dritta**, perché sappiamo di essere nel giusto. La nostra forza risiede nella nostra priorità: **noi anteponiamo a tutto, l'amore per il nostro territorio** mentre altri antepongono a tutto, l'amore per l'ideologia o a gruppi precostituiti.

Prima di concludere, è mio dovere istituzionale e morale esprimere il più sincero ringraziamento.

Voglio ringraziare tutti i **Responsabili di Area del Comune di Atrani**, il **Segretario Comunale** e il **nostro Revisore dei Conti** per la professionalità, il rigore e la garanzia offerta nel loro ruolo durante la preparazione di questi atti. Senza il loro scrupolo, oggi non avremmo avuto gli elementi necessari per difendere la legalità.

Questo episodio, tuttavia, mi lascia con una profonda riflessione, più come persona che lavora per le istituzioni che come Sindaco. Mi sorprende che tanti Responsabili e revisori di altri Comuni non si siano accorti di queste carenze nelle procedure di costituzione dell'ASCCCA.

Possibile che a nessuno sia venuto il minimo dubbio?

Possibile che, nonostante il parere della Corte dei conti fosse ancora pendente, alcuni abbiano comunque ritenuto opportuno procedere ad approvare atti, emettere pareri, modificare elementi costitutivi dell'Azienda e apportare variazioni statutarie senza attendere i necessari chiarimenti?

Forse, dietro questo modo di procedere, c'era la convinzione che **andare avanti a tutti i costi**, approvando atti su atti, potesse **mettere pressione su quei Comuni che invece chiedevano trasparenza e chiarezza**.

Alcuni di noi – ed io per primo – **hanno scelto di aspettare il parere della Corte dei conti**. Tra questi anche il Sindaco di Positano, che giustamente ha ritenuto di non procedere senza i dovuti chiarimenti. È stata una scelta di prudenza istituzionale, ma non priva di conseguenze: **abbiamo subito pressioni mediatiche e politiche**, perché si voleva far passare l'idea che chi non portava gli atti in Consiglio comunale per l'approvazione stesse bloccando l'avvio dell'A.S.C.C.A. per motivi politici. Altri, invece, che sono andati in Consiglio comunale ad approvare gli atti nonostante il parere della Corte dei conti fosse ancora in itinere, forse hanno ceduto a queste pressioni? Ma Atrani ha tenuto la **schiena e la barra dritta**, perché la correttezza istituzionale non è mai una perdita di tempo: **è un dovere verso i cittadini, verso la legge e verso il territorio della Costiera Amalfitana**.

Meglio tardi che mai: l'importante è che ora tutto emerga alla luce del sole, con chiarezza e senso di responsabilità condivisa, a tutela di tutti.

Atrani non ha scelto la strada più comoda, ma quella più giusta. Perché la legalità non è un ostacolo: è la nostra bandiera.

In questi mesi, seguendo da vicino la vicenda dell'ASCCCA, mi ha colpito profondamente l'assenza di una vera cabina di regia, di un coordinamento tecnico e amministrativo che garantisse metodo, coerenza e competenza. Non si è mai capito davvero chi materialmente predisponesse o modificasse gli atti: documenti che comparivano già pronti in sede di riunione, senza un percorso chiaro di condivisione o istruttoria interna.

Diversamente, ad Atrani, in meno di un mese abbiamo istituito la nostra Azienda Speciale, Atrani Next Hub, dedicata all'innovazione, alla cultura e ai servizi territoriali, seguendo passo dopo passo ogni adempimento previsto dalla legge.

Il parere della Corte dei conti oggi ci affranca e ci conferma che abbiamo fatto le cose nel modo giusto: quelle stesse linee guida che la Corte indica come modello di costituzione di un'azienda

speciale — chiarezza degli atti, coerenza contabile, valutazione preventiva dei costi e degli impatti — sono esattamente le procedure che il Comune di Atrani ha seguito.

E questo, lasciatemelo dire con orgoglio, è il segno che la buona amministrazione non ha bisogno di clamore, ma di serietà, metodo e rispetto delle regole.

E, permettetemi di aggiungere, la buona amministrazione **non ha bisogno di capacità demografica per dimostrare di saper governare**. Quando il Sindaco di Cava ha ironizzato sui “*pochi abitanti*” di Atrani, ha dimenticato un aspetto: a volte i Comuni più piccoli sanno dare lezioni di metodo, rigore e responsabilità. E permettetemi di ricordare al Sindaco di Cava de’ Tirreni che, prima di ironizzare sui piccoli Comuni, dovrebbe ricordare che la gestione del percorso di costituzione dell’Azienda consortile è **nelle mani del suo Comune sin dall’agosto 2018**. E oggi, dopo più di sette anni, **siamo ancora all’anno zero**. Un ritardo che **non può più essere giustificato**, perché ogni giorno perso in errori, in personalismi e approssimazioni è un giorno sottratto ai servizi per i cittadini.

Atrani, ha creato un’Azienda Speciale in meno di un mese, con una cabina di regia composta dal segretario comunale, dai responsabili d’area e con il supporto tecnico del professor Luca Sensini e del suo team universitario.

Se un Comune come il nostro è riuscito a farlo con metodo e responsabilità, non si capisce perché un Ambito composto da 14 Comuni e chiamato a gestire settori fondamentali come i servizi sociali e socio-sanitari — non riesca a fare altrettanto, con la stessa serietà e trasparenza. Perché senza una struttura pienamente costituita e coordinata, si rischia di compromettere la stessa efficacia del servizio. Per questo proporrò, se anche i consiglieri qui presenti sono d’accordo, di chiedere a tutti i Comuni dell’Ambito di dotarsi di una vera cabina di regia, con referenti tecnici chiari e competenze definite, capace di coordinare i supplementi istruttori e le integrazioni contabili secondo le linee guida della Corte dei conti. **Un’operazione così complessa non può essere lasciata all’improvvisazione: servono metodo, coerenza gestionale e una guida unitaria.**

Come diceva Papa Giovanni II, la **libertà**, cari consiglieri, **non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell’aver il diritto di fare ciò che si deve**. E noi, da donne e uomini liberi, da amministratori di questo Comune, continueremo a fare ciò che dobbiamo: difendere la **legalità**, la **trasparenza** e agire nell’**interesse esclusivo** di Atrani.

Questo non è un atto di opposizione è un **atto d’amore per la nostra comunità**.

Atrani oggi non blocca nulla: chiede solo verità, correttezza e rispetto delle regole. Perché il vero coraggio delle istituzioni è **dire la verità, anche quando costa**.

E noi, oggi, lo facciamo con la forza della trasparenza e dell’amore per la nostra comunità.

Atrani, 28.10.2025



IL SINDACO

MICHELE STRAVO

COMUNE DI ATRANI (Provincia di Salerno)
IL REVISORE DEI CONTI

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI N.24/2025

Oggetto: Ambito S2 – Azienda Speciale Consortile Cava–Costa d’Amalfi (A.S.C.C.A.) – Presa d’atto del parere della Corte dei Conti Campania n. 224/2025 e delle note della Regione Campania PG/2025/0114438 (prot. n. 5010/2025) e prot. n. 5723/2025. Mancata approvazione modifiche statutarie e mancata presa d’atto discordanze riscontrate sull’atto costitutivo. Sospensione efficacia deliberazione consiliare n. 4 del 12/03/2024. Indirizzi al Sindaco. Parere sul 1° punto all’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale del 28 ottobre 2025.

Premesse

Il sottoscritto **Dott. Antonio Fioriello**, Revisore dei Conti del Comune di Atrani, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 20 settembre 2024 per il triennio 2024–2027,

- ha esaminato la **proposta di deliberazione consiliare** iscritta al 1° punto all’ordine del giorno dell’adunanza del 28 ottobre 2025;
- ha preso visione dei seguenti **atti e allegati**:
 - la **Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania n. 224/2025/PAR del 23 luglio 2025**;
 - le **note della Regione Campania** prot. n. 5010/2025 e n. 5723/2025;
 - lo **statuto aggiornato** e la **tavola sinottica delle modifiche** approvate in sede assembleare del 14 aprile 2025;
 - l’**atto costitutivo e statuto notarile** rep. n. 79181 del 6 giugno 2024 e la **versione definitiva** (All. 7a);
 - l’**ipotesi di piano di sostenibilità economico-finanziaria** del Piano di Zona Ambito S2 (All. 7b);

Considerato che il parere è richiesto ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) e d), del **D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)**, al fine di verificare la **coerenza economico-finanziaria**, la **regolarità contabile** e la **compatibilità con gli equilibri di bilancio dell’Ente**, formula il seguente **parere tecnico-contabile**.

Sintesi del parere della Corte dei Conti Campania n. 224/2025

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n. 224/2025, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla costituzione dell’Azienda Speciale Consortile *Cava–Costa d’Amalfi* (A.S.C.C.A.), richiamando in particolare:

1. L’obbligo di adeguata istruttoria economico-finanziaria

Gli atti di costituzione devono essere corredati da un **piano economico-finanziario triennale** idoneo a dimostrare la sostenibilità della gestione e la compatibilità con gli equilibri dei bilanci comunali aderenti (art. 114 TUEL).

2. Il fondo di dotazione come elemento costitutivo essenziale

Il fondo di dotazione costituisce una **garanzia patrimoniale minima** e non può essere modificato o ridotto senza un'apposita istruttoria economico-finanziaria e adeguata motivazione.

3. La prevalenza dello statuto sull'atto costitutivo

È confermata la prevalenza dello statuto, ma nel rispetto delle volontà espresse dai Consigli comunali e della coerenza con il principio di legalità amministrativa.

4. Il richiamo ai principi di equilibrio e buon andamento

Ciascun Comune deve garantire trasparenza, controllo e rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e buon andamento (artt. 97 e 119 Cost.).

Richiamo alle note della Regione Campania

Le note **PG/2025/0114438 (prot. n. 5010/2025)** e **prot. n. 5723/2025** della Regione Campania:

- ribadiscono che la figura del **Direttore Generale o Coordinatore d'Ambito** deve essere scelta **esclusivamente tra i soggetti iscritti all'Elenco Regionale dei Coordinatori di Ambito**, ai sensi della L.R. 11/2007 e del Regolamento Regionale n. 4/2016;
- dichiarano **non conforme** la modifica statutaria che ha sostituito il riferimento "regionale" con "nazionale";
- richiamano l'obbligo per i Comuni di conformare gli statuti delle Aziende Speciali Consortili alla normativa regionale vigente, riservandosi in caso contrario la possibilità di avviare controlli ispettivi.

Esame della documentazione costitutiva e statutaria

Dall'esame congiunto dell'**atto costitutivo**, dello **statuto** e della **tavola sinottica delle modifiche**, emergono le seguenti criticità:

1. L'entità del **fondo di dotazione** non risulta univocamente determinata: in alcune versioni è indicata la cifra di € 619.962,00, in altre il valore è nullo o non precisato.
Tale circostanza rappresenta una **irregolarità sostanziale**, poiché il fondo di dotazione costituisce requisito essenziale ex art. 114 TU²L.
2. Le modifiche approvate in assemblea il 14 aprile 2025 introducono disposizioni non conformi alle indicazioni regionali, in particolare in relazione alla **nomina del Direttore Generale** e alla **durata degli organi**.
3. La **tavola sinottica** evidenzia divergenze significative tra i testi approvati dai Consigli comunali e quelli rogati in sede notarile, circostanza che richiede una **riconciliazione formale e sostanziale** prima di qualsiasi presa d'atto definitiva.

Analisi del piano di sostenibilità economico-finanziaria (All. 7b)

Il documento di piano fornisce un'articolata analisi delle fonti di finanziamento (Fondo Sociale Regionale, Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Non Autosufficienze, Fondo Povertà, ecc.), ma:

- non contiene un **conto economico previsionale triennale** né uno **stato patrimoniale iniziale** dell'Azienda;
- non indica le **quote di contribuzione annuale** dei Comuni aderenti;
- non riporta la **proiezione dei costi di struttura** e dei fabbisogni di personale;
- manca una **riclassificazione dei flussi finanziari** e dei prospetti di equilibrio.

Il documento costituisce quindi un utile **studio preliminare** di ricognizione del contesto, ma **non soddisfa i requisiti tecnici e contabili di un PEF triennale** ai sensi dell'art. 114 TUEL e del D.Lgs. 118/2011.

Valutazioni tecnico-contabili complessive

Dall'analisi complessiva della documentazione:

- permangono **discrasie** tra gli atti costitutivi e i testi statutari approvati;
- non risultano acquisiti **elementi istruttori sufficienti** a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione consortile;
- la **riduzione del fondo di dotazione** prospettata in alcune versioni di statuto non è supportata da relazione tecnico-contabile;
- il **piano di sostenibilità** necessita di integrazioni per evidenziare la capacità dell'A.S.C.C.A. di garantire equilibrio economico e patrimoniale nel triennio di riferimento.

Conclusioni e parere

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Revisore dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON RISERVE E OSSERVAZIONI

nei seguenti termini:

Il Consiglio comunale può **prendere atto** del parere della Corte dei Conti n. 224/2025 e delle note della Regione Campania, recependone i contenuti come **indirizzo vincolante** per le successive determinazioni.

Non può procedere, allo stato, all'approvazione o ratifica delle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo dell'A.S.C.C.A. in assenza di:

- un **piano economico-finanziario triennale** redatto secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011;
- un **atto di ricognizione formale** che allinei testo notarile e testi approvati dai Consigli comunali;
- un **parere tecnico-contabile** dell'organo di revisione dell'Azienda Speciale Consortile.

Si raccomanda di:

- sospendere l'efficacia della deliberazione consiliare n. 4 del 12 marzo 2024 fino alla regolarizzazione degli atti;
- promuovere in sede consortile la **ric convocazione dell'Assemblea dei Comuni aderenti** per la revisione dello statuto e l'approvazione di un piano economico-finanziario completo.

Ariano Irpino, 27 ottobre 2025.

Il Revisore dei Conti

(Dott. Antonio Fioriello)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Segreteria

Servizio adunanze

Al Sindaco
del Comune di Atrani (SA)

OGGETTO: Trasmissione Delibera n. 224/2025/PAR. Comune di Atrani (SA).

Si trasmette la delibera n. 224/2025/PAR, adottata da questa Sezione regionale di controllo per la Campania nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.

Il Direttore del Servizio di supporto
Dott. Giuseppe Imposimato





REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli

Presidente

Emanuele Scatola

Primo Referendario (Relatore)

Tommaso Martino

Primo Referendario

nella camera di consiglio del 23 luglio 2025

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (nel prosieguo, per brevità, anche Tuel);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (nel prosieguo, per brevità, anche Tusp);

Visto il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato dalle Sezioni Riunte con deliberazione n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la nota prot. n. 5162/2025, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 3683 del 16 giugno 2025, con al quale il Sindaco del Comune di Atrani (SA) ha chiesto un parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, nei termini indicati più avanti;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 101/2025, con la quale è stata fissata l'odierna camera di consiglio;

Udito, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025, il Magistrato relatore, Primo Referendario Emanuele Scatola.

OGGETTO DEL PARERE

Nella richiesta di parere, il Sindaco del Comune di Atrani premette che, nel corso dell'anno 2024, quattordici Comuni dell'Ambito Territoriale Socio-Sanitario S2 (tra i quali figura anche l'Amministrazione istante) hanno adottato specifiche deliberazioni consiliari finalizzate alla costituzione di un'Azienda Speciale Consortile (denominata Azienda Sociale Consortile Cava de' Tirreni - Costa d'Amalfi - "ASCCCA") per la gestione associata dei servizi sociali dell'ambito territoriale di riferimento, ai sensi dell'art. 114 del d. lgs. n. 267/2000, in attuazione dell'art. 31 del medesimo TUEL.

L'A.S.C.C.C.A. ha sede nel Comune Capofila, individuato nel Comune di Cava de' Tirreni (SA).

A tal proposito, l'Ente riferisce che, *“a supporto di tale scelta è stato elaborato un documento denominato piano di sostenibilità, che i Comuni dell'Ambito hanno allegato alle rispettive delibere consiliari”*. Con riferimento a tale documento, il Sindaco afferma che *“il prospetto denominato piano di sostenibilità pare alquanto scarno, rilevandosi la possibile assenza degli elementi (richiesti dall'art. 114, comma 4, del TUEL), per rappresentare ex ante le condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'Azienda in relazione alle attività e ai servizi che andrà a svolgere (...). Non pare sussistere, in particolare, un'attenta analisi di sostenibilità della scelta, che avrebbe potuto incidere (a titolo esemplificativo) sull'entità dei trasferimenti dei comuni e che vanno a comporre il fondo unico d'ambito (FUA). Men che mano sussiste un'analisi sui trasferimenti dei residui attivi/passivi del Piano di Zona (che necessariamente confluiranno nell'Azienda Speciale Consortile), le cui risorse, attualmente, sono allocate nel bilancio del Comune capofila, il quale si trova in stato di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL. Tutti elementi che, probabilmente, avrebbero dovuto essere oggetto di analisi preventiva”*. A ciò si aggiunge che, ad avviso del Sindaco, *“tra le finalità statutarie rientrano anche attività aventi rilevanza economica”*.

Nella richiesta di parere, si segnala che, per taluni residui, e in particolare in riferimento al Fondo di Povertà, è stata presentata formale richiesta di informazioni da parte del Comune di Atrani, al fine di acquisire certezza circa l'effettiva esistenza e consistenza delle risorse. In ordine a tale richiesta, l'Ente rappresenta che, *“ad oggi, tuttavia, non è pervenuto alcun riscontro formale alla suddetta istanza”*.

L'Amministrazione istante precisa che, *“ancora oggi, la gestione dei servizi è retta da una convenzione tra enti ex art. 30 TUEL, con Comune capofila Cava de' Tirreni, che coordina il c.d. Piano di Zona S2”*.

Ciò premesso, l'Ente rappresenta che *"in data 27 maggio 2024, è stato sottoscritto dai rappresentanti dei Comuni interessati l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile denominata A.S.C.C.C.A. davanti a notaio, con la previsione di un fondo di dotazione pari a € 619.962,00"*.

Al riguardo, il Comune richiedente evidenzia che *"tale importo compare per la prima volta nel testo sottoscritto davanti al notaio, non risultando all'interno degli schemi di atto costitutivo approvati da 13 Consigli Comunali su 14 (fa eccezione il Comune di Positano), posto che, in quella versione (ovvero, all'interno degli schemi di atto costitutivo approvati dai Consigli Comunali) il fondo di dotazione è indicato in misura nulla o non determinata"*.

Il Sindaco di Atrani riferisce poi che *"a seguito di rilievi sollevati nel corso delle sedute del Consiglio Comunale di Cava de' Tirreni, è emerso che l'atto costitutivo sottoscritto dai legali rappresentanti dei Comuni davanti al notaio differisce in parte, per contenuti e formulazioni, rispetto allo schema di atto approvato nei rispettivi Consigli Comunali. In particolare, è stata riscontrata una discrasia significativa in relazione all'importo del fondo di dotazione: nell'atto sottoscritto davanti al notaio il fondo risulta pari a € 619.962,00, mentre negli atti approvati dai Consigli Comunali tale importo non risulta indicato ovvero è assente del tutto, fatta eccezione per il Comune di Positano, che ha approvato uno schema di atto costitutivo già contenente l'indicazione del fondo medesimo"*.

Per far fronte a tali discrasie, secondo quanto riferisce il Comune istante, *"l'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile ha deliberato di prendere atto delle differenze tra lo schema di atto costitutivo (approvato dai Consigli Comunali dei Comuni interessati) e il testo sottoscritto dinanzi al notaio e di apportare modifiche allo statuto, invitando i Consigli Comunali dei Comuni interessati ad approvarli nei rispettivi Consigli Comunali"*.

Al riguardo, nella richiesta di parere si precisa quanto segue: *"occorre però tener presente che l'atto costitutivo firmato davanti al notaio prevede la costituzione di un fondo di dotazione"*

nella misura di € 619.962,00. Le modifiche che si intendono apportare allo statuto (da approvare sempre nei rispettivi consigli comunali), mediante l'introduzione dell'art. 9-bis, comportano la riduzione (senza nessuna istruttoria) del medesimo fondo di dotazione a circa € 25.000. In altri termini, a seguito dell'approvazione di quanto deliberato dall'Assemblea dell'ASCCCA, l'atto costitutivo riporterebbe un fondo di dotazione di € 619.962,00, lo statuto un fondo di dotazione di circa € 25.000".

L'Ente richiedente segnala, peraltro, che "ad oggi non tutti i Comuni partecipanti hanno ancora proceduto alla ratifica dell'atto costitutivo e alla modifica dello statuto (tra questi, il Comune di Atrani)".

Alla luce delle suddette circostanze di fatto, il Sindaco del Comune di Atrani articola sei quesiti su *"questioni attinenti alla contabilità pubblica"*. Per comodità espositiva, si riporta il testo dei suddetti quesiti:

"1. In fase costitutiva di un'Azienda Speciale Consortile (ai sensi dell'art. 114 TUEL) per la gestione associata dei servizi sociali all'interno di un ambito territoriale socio-sanitario, è obbligatorio, o comunque necessario, corredare gli atti deliberativi (o, meglio, le proposte di deliberazione) del Consiglio Comunale di idonea documentazione tecnico-finanziaria (es. piano-programma, piano economico-finanziario, proiezioni triennali) comprovante il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della scelta della forma di gestione prescelta?

2. Aderendo alle richieste dell'ASCCCA, l'atto costitutivo, a seguito di ratifica da parte del Consiglio Comunale della versione sottoscritta davanti al notaio, riporterebbe (all'art. 9) un fondo di dotazione nella misura di € 619.962,00. Al contempo, a seguito dell'approvazione delle modifiche statutarie proposte dall'ASCCCA, lo statuto (all'art. 9 bis) riporterebbe un fondo di dotazione di circa € 25.000. È possibile e legittima questa discrasia tra l'entità del fondo di dotazione indicato nell'atto costitutivo e quello indicato nello statuto?

3. Si applica alle Aziende Speciali Consortili, enti strumentali soggetti al diritto amministrativo e alla disciplina pubblicistica (ex art. 114 del TUEL) l'art. 2328 del Codice civile, secondo cui, in caso di contrasto, prevarrebbero le disposizioni statutarie su quelle contenute nell'atto costitutivo?

4. È legittimo disporre una riduzione così significativa (del fondo di dotazione) da € 619.962,00 a circa € 25.000, tenuto conto che l'ASCCCA non adduce alcuna motivazione né istruttoria, men che meno alcuna valutazione sul permanere degli equilibri economici-finanziari dell'Azienda Speciale Consortile? Ed ancora, su tale riduzione del fondo di dotazione è necessario acquisire il parere del revisore dei conti dell'ASCCCA, il quale, nel caso di specie, non è mai stato formalmente coinvolto?

5. Qualora l'elaborazione di un piano economico-finanziario triennale risultasse necessaria ai fini della corretta costituzione dell'Azienda Speciale Consortile, è necessario acquisire formalmente tutti gli elementi informativi e contabili utili per dimostrare l'effettiva convenienza della nuova modalità di gestione rispetto all'assetto attuale? In particolare, si chiede conferma se, in tale contesto, risulti necessario chiarire e rappresentare:

- l'ammontare dei residui attivi e passivi del Piano di Zona S2, che confluiranno nella nuova Azienda Speciale Consortile;
- l'importo dei trasferimenti ordinari e straordinari attesi;
- la situazione finanziaria del Comune capofila uscente, nel cui bilancio sono attualmente allocate le risorse del Piano di Zona, e che risulta in stato di riequilibrio finanziario pluriennale (ex art. 243-bis TUEL), circostanza che potrebbe incidere sulla disponibilità effettiva delle risorse necessarie.

6. La mancata evidenza e rilevazione, in fase costitutiva, degli elementi di cui sopra può comportare profili di criticità contabile e la violazione dei principi costituzionali di trasparenza, buon andamento e corretta gestione delle risorse pubbliche (art. 97 Cost.)?".

Alla richiesta di parere, il Comune allega i seguenti documenti:

- 1) Convenzione *ex art.* 30 d. lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell’Ambito S2 (Cava - Costiera Amalfitana) per la gestione associata di funzioni e servizi/interventi sociali e sociosanitari del 1° ottobre 2013;
- 2) Regolamento di gestione del Fondo Unico d’Ambito (Regolamento contabile) adottato dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2 nella seduta del 24/10/2013, verbale n. 10;
- 3) Atto costitutivo e Statuto dell’Azienda Speciale Consortile Cava - Costa d’Amalfi “versione definitiva”;
- 4) Piano di sostenibilità per la gestione associata del piano sociale di zona;
- 5) Deliberazione del Consiglio comunale di Atrani n. 4 del 12/03/2024 avente come oggetto *“Gestione Servizi Socio-Sanitari Ambito S2: Approvazione Atto Costitutivo e Statuto dell’Azienda Speciale Consortile Cava-Costa D’Amalfi (A.S.C.C.C.A.)”*;
- 6) Atto costitutivo dell’Azienda Speciale Consortile Cava - Costa d’Amalfi, Repertorio n. 79181 - Raccolta n. 23376 del 27/05/2024, Reg. n. 17824 del 6/06/2024;
- 7) Richiesta prot. n. 594 del 22/01/2025 del Comune di Atrani di approfondimenti e documentazione sul monitoraggio del Fondo Povertà;
- 8) Statuto dell’Azienda Speciale Consortile Cava - Costa d’Amalfi “aggiornato” (prot. Comune di Atrani n. 3095 del 10/04/2025);
- 9) Verbale dell’Assemblea straordinaria dell’Azienda Speciale Consortile Cava - Costa d’Amalfi del 14/04/2025.

Ai fini dell’ammissibilità dei quesiti sopra indicati, il Sindaco istante dichiara quanto segue:

- *“non risulta, per quanto a mia conoscenza, pendente alcun giudizio contabile sulla materia oggetto del presente quesito;*

- *la presente richiesta non riguarda valutazioni su condotte soggettive o responsabilità amministrativa, né interferisce con procedimenti giurisdizionali in corso;*
- *la questione è di carattere generale e attiene a principi di coordinamento della finanza pubblica”.*

DIRITTO

1. Questioni preliminari.

Secondo consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile con riferimento alle condizioni di accesso alla funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, occorre verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia contabile. Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito positivo, occorre vagliare, inoltre, l'ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, sotto il profilo della sussistenza delle ulteriori condizioni di accesso alla funzione consultiva, enucleate dalla magistratura contabile al fine di evitare che l'esercizio di tale funzione si traduca in forme di co-gestione o co-amministrazione ovvero in forme di interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali intestate alla Corte dei conti e ad altre magistrature.

Segnatamente, ai fini dell'ammissibilità oggettiva, il quesito:

- deve avere carattere generale ed astratto e, dunque, attenere all'interpretazione di una disposizione dal significato controverso inerente alla materia contabile;
- non deve tradursi nella verifica di conformità ad un parametro normativo di atti e provvedimenti già adottati;

- non deve interferire con la funzione requirente e giurisdizionale intestata alla Corte dei conti (c.d. interferenza interna), né con l'ambito di cognizione attribuito ad altre giurisdizioni (c.d. interferenza esterna).

2. Ammissibilità soggettiva.

Occorre evidenziare che le condizioni di accesso alla funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al profilo soggettivo, sia all'ente legittimato a presentare la richiesta di parere (c.d. legittimazione soggettiva esterna), sia all'organo che, all'interno dell'ente, può effettuare formalmente la richiesta stessa (c.d. legittimazione soggettiva interna).

Sotto il profilo della legittimazione soggettiva esterna, la magistratura contabile (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG) ha affrontato la questione dell'ammissibilità di una richiesta di parere formulata da un Ente formalmente legittimato (Regione, Comune, Provincia, Città metropolitana), qualora il contenuto del quesito evidenzia che si tratta di questione attinente direttamente a scelte organizzative e finanziarie di un organismo partecipato (nel caso di specie un'Azienda speciale consortile) che, in base al criterio della legittimazione, non avrebbe potuto formulare direttamente i quesiti.

A tal proposito, l'Organo nomofilattico ha osservato come la norma attributiva della funzione consultiva non ponga alcun vincolo finalistico tra legittimazione soggettiva a compulsare la Sezione regionale di controllo e oggettiva ricaduta del criterio orientativo espresso dalla magistratura contabile in una materia di esclusiva competenza del soggetto legittimato.

Ciò che rileva, nell'economia del ragionamento della Sezione delle Autonomie, è la presenza di un interesse concreto all'attività di orientamento interpretativo: tale interesse può ritenersi sussistente ogniqualvolta il soggetto legittimato a richiedere il parere abbia assunto tale iniziativa per poter esercitare una sua attribuzione.

Per tali ragioni, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto che la legittimazione soggettiva non venga meno nei casi in cui il criterio orientativo sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificata dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente formalmente legittimato.

Resta fuori da quest'ambito la mera funzione di *nuncius* che il soggetto legittimato potrebbe assumere, ove si limitasse solo a proporre una questione interpretativa la cui soluzione non potrebbe avere alcun effetto nell'ambito delle sue attribuzioni.

Facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche, non sembra revocabile in dubbio che l'ausilio interpretativo, sebbene riguardi un soggetto formalmente diverso dal richiedente, sia giustificata dall'esercizio di attribuzioni intestate all'Ente formalmente legittimato, in quanto il Comune di Atrani, alla stessa stregua degli altri Comuni coinvolti nella costituzione dell'Azienda speciale consortile, è chiamato ad adottare gli atti deliberativi di propria competenza connessi alla suddetta operazione.

Con riferimento alla legittimazione soggettiva interna, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto essa è formulata dal Sindaco del Comune di Atrani, ossia dal legale rappresentante dell'Ente, in conformità al consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006).

3. Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento al profilo dell'ammissibilità oggettiva, giova premettere che la funzione consultiva prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può costituire il mezzo per ottenere una pronuncia della Corte dei conti su una specifica vicenda di costituzione di un'Azienda speciale.

Nei casi in cui il legislatore ha inteso prevedere un controllo preventivo della magistratura contabile su una vicenda genetica di un organismo gestionale esterno ha espressamente attribuito tale potere alla Corte dei conti, come è avvenuto, per le società pubbliche, con le modifiche apportate all'art. 5 Tusp dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*).

Tale scelta non è stata estesa alle Aziende speciali, che non rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione del controllo intestato alla magistratura contabile dall'art. 5, comma 3, Tusp.

Tale disposizione limita, infatti, il parere alle operazioni societarie (segnatamente, essa richiama *“l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica (...) o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite”*), mentre nella fattispecie viene in rilievo un'azienda speciale consortile ex artt. 31 e 114 TUEL, come tale sottratta al controllo preliminare ex art. 5 TUSP (fermi restando gli altri controlli intestati alla Corte dei conti su tali enti strumentali).

Ad avviso del Collegio, se il legislatore ha inteso circoscrivere il controllo preventivo alle sole operazioni societarie, la funzione consultiva non può essere il mezzo ampliare lo spettro di tale controllo e ottenere un pronunciamento su una serie di aspetti amministrativi e finanziari attinenti alla vicenda genetica di un'Azienda speciale.

Diversamente si avrebbe un uso improprio della funzione consultiva per ottenere un parere, sulla falsariga di quello previsto dall'art. 5 Tusp, sulla creazione di un organismo esterno che è sottratto all'ambito di applicazione di tale norma.

Del resto, con riferimento alla creazione dell'Azienda speciale consortile *Cava - Costa d'Amalfi* (A.S.C.C.C.A.) oggetto del presente parere, questa Sezione (deliberazione n. 115/2024/PASP) ha dichiarato il "*non luogo a deliberare*" in ordine alla richiesta ex art. 5, comma 3, del TUSP presentata dal Comune di Positano (SA), proprio in ragione del fatto che l'azienda speciale non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del controllo ex art. 5, comma 3, Tusp, in quanto esso è circoscritto ai soli organismi societari. Il che conferma il rischio che la presente richiesta di parere - formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 - possa costituire il mezzo per ottenere una pronuncia sui profili indicati dall'art. 5 Tusp, aggirando la scelta del legislatore di circoscrivere tale controllo alle suddette operazioni societarie.

I quesiti formulati nella richiesta di parere confermano questo rischio, dal momento che essi attengono alla sostenibilità economico-finanziaria e alla convenienza economica dell'operazione, nonché alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, in analogia con i parametri cui la magistratura contabile deve attenersi nel pronunciarsi ai sensi dall'art. 5 Tusp.

Parimenti, l'allegazione alla richiesta di parere di una serie di atti relativi costituzione dell'Azienda costitutiva dell'Azienda speciale consortile conferma il chiaro intento del Comune di ottenere una pronuncia sulla specifica vicenda costitutiva dell'Azienda speciale consortile.

Tale profilo di inammissibilità, peraltro, è strettamente connesso al carattere specifico e concreto della richiesta di parere in esame. È evidente dal tenore della richiesta stessa e

dai quesiti formulati che il Comune intende ottenere un pronunciamento della magistratura contabile su una specifica vicenda costitutiva di un'azienda speciale consortile.

Al riguardo, non può sottacersi che, qualora la magistratura contabile esaminasse casi o atti gestionali specifici, rischierebbe di inserirsi nei processi decisionali dell'ente, in contrasto con la propria posizione di indipendenza e imparzialità e porrebbe in essere una inammissibile forma di controllo (preventivo o successivo) di legittimità, che esula dalla funzione consultiva.

Né la funzione consultiva può essere utilizzata per dirimere eventuali contrasti tra l'Ente richiedente e il Comune capofila; il che poi altro non è se non un risvolto del carattere chiaramente specifico e concreto della richiesta di parere.

Alla luce delle suddette argomentazioni, il Collegio ritiene di circoscrivere la propria pronuncia all'interpretazione, in termini generali (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG), delle disposizioni in tema di aziende speciali consortili, nella misura in cui vengano in rilievo quesiti attinenti alla materia contabile, nel senso precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010). Diversamente, la richiesta di parere dovrebbe essere esitata con un'inevitabile declaratoria di inammissibilità oggettiva.

Alla stregua dei suddetti criteri, il Collegio darà risposta ai quesiti formulati in termini generali e astratti attinenti alla materia contabile, mentre saranno dichiarati inammissibili i quesiti contenenti espressi e specifici riferimenti alla vicenda concreta di costituzione dell'Azienda speciale consortile o estranei alla suddetta materia.

Si procede, pertanto, a esaminare, partitamente, i singoli quesiti, di cui, per comodità espositiva, si riporta il testo.

3. Merito.

Quesito n. 1: *“In fase costitutiva di un’Azienda Speciale Consortile (ai sensi dell’art. 114 TUEL) per la gestione associata dei servizi sociali all’interno di un ambito territoriale socio-sanitario, è obbligatorio, o comunque necessario, corredare gli atti deliberativi (o, meglio, le proposte di deliberazione) del Consiglio Comunale di idonea documentazione tecnico-finanziaria (es. piano-programma, piano economico-finanziario, proiezioni triennali) comprovante il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della scelta della forma di gestione prescelta?”.*

Tale quesito, stante la sua formulazione, consente di individuare una questione giuridica sottostante e di definire una linea interpretativa astrattamente applicabile. Deve, pertanto, ritenersi ammissibile.

L’art. 114, comma 1, Tuel prevede che l’azienda speciale debba conformare la propria gestione *“ai principi contabili generali contenuti nell’allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile”*. Il successivo comma 4 stabilisce che l’azienda conforma la sua attività *“a criteri di efficacia, efficienza ed economicità”* e ha *“l’obbligo dell’equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti”*.

Con riferimento ai rapporti tra ente locali e azienda speciale, l’art. 114, comma 6, Tuel si esprime nei seguenti termini: *“L’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali”*. Il successivo comma 8 stabilisce che, *“ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell’azienda da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio”*.

In un recente arresto consultivo (deliberazione n. 43/2025/PAR), la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna si è espressa nei seguenti termini: *“l'art. 114, comma 4, Tuel impone all'azienda speciale di conformare la propria azione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, orientando sostanzialmente la gestione verso l'obiettivo strutturale dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale. Il bilancio dell'azienda speciale, infatti, confluisce nel conto consolidato dell'ente locale (...)”*.

I suddetti obblighi di osservare i principi contabili generali e di garantire l'equilibrio economico, nonché di improntare l'attività dell'azienda ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità riguardano non solo la gestione ma anche e soprattutto il momento genetico dell'azienda speciale. L'azienda deve essere strutturata, infatti, fin dalla fase genetica in modo da garantire l'equilibrio economico dell'investimento e la sua conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Ciò deve risultare dalla motivazione della deliberazione costitutiva e da un apposito documento sottoposto all'approvazione dell'organo consiliare degli enti partecipanti.

Del resto, spetta ai singoli consigli comunali l'approvazione del *“piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale”* e del *“budget economico almeno triennale”*. Il piano-programma cui fa riferimento la norma non può non includere, in fase genetica, una valutazione attenta dell'equilibrio economico dell'operazione, sulla cui base può essere definito il *budget economico almeno triennale*. D'altro canto, il Comune aderente deve considerare l'impatto sul proprio bilancio, previa analisi dei costi-benefici dell'operazione, con riferimento sia al momento dell'esborso iniziale sia in visione prospettica, in relazione agli obblighi assunti.

Occorre, pertanto, che il processo di creazione di un *“ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica”* (art. 114, comma 1, Tuel) sia fondato su elementi idonei a

ponderare la capacità della scelta gestoria sottoposta agli organi deliberativi di garantire *“l’obbligo dell’equilibrio economico”* e la compatibilità con i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

È appena il caso di aggiungere che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione e quello dell’equilibrio di bilancio (artt. 97 e 119, comma 1, Cost.) *«vincolano l’amministrazione pubblica a impiegare nel modo più efficiente possibile tutte le risorse di cui dispone»* (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per Marche, deliberazione n. 115/2022/PAR).

Ferma restando l’impossibilità, per questa Sezione, di effettuare, in questa sede, un’indagine in concreto sulla reale qualificazione giuridica dei servizi gestiti dall’Azienda speciale consortile *Cava de’ Tirreni - Costa d’Amalfi - “ASCCCA”*, occorre precisare che la suddetta impostazione va confermata, in linea generale, anche nel caso in cui l’azienda speciale sia costituita per la gestione di servizi sociali. Da un lato, infatti, nel richiamare *“l’obbligo dell’equilibrio economico”*, i *“criteri di efficacia, efficienza ed economicità”*, nonché i *“principi contabili generali contenuti nell’allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*, l’art. 114 Tuel non pone alcuna distinzione a seconda del tipo di servizi gestiti; dall’altro lato, i principi costituzionali del buon andamento e dell’equilibrio di bilancio permeano di sé la creazione e la gestione di qualunque organismo gestionale esterno, in disparte la tipologia di servizi ad esso affidata (in tal senso, questa Sezione, deliberazione n. 25/2021).

Come è noto, la clausola generale dell’equilibrio di bilancio (Corte cost. sentenze nn. 192/2012 e 184/2016) si impone a tutte le pubbliche amministrazioni e alle loro articolazioni (art. 97, comma 1, e 119, comma 1, Cost.). Questo precetto, infatti, si impone alle singole unità organizzative della pubblica amministrazione che devono, in un’ottica

consolidata, rispettare il precetto dell'equilibrio di bilancio come "gruppo amministrazione pubblica" (art. 68 d. lgs. n. 118/2011 e art. 233-bis Tuel). È questa la ragione sistemica per cui non sono ammesse gestioni in perdita nemmeno da parte dei singoli soggetti partecipati (per le società cfr. 2247 c.c. e art. 14 Tusp; per le aziende speciali, cfr. l'art. 114 comma 4 Tuel). Ed è per questa ragione che il controllo interno sugli equilibri finanziari, ai sensi dell'art. 147-quinquies Tuel, "implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni", tra i quali rientrano le aziende speciali.

In sintesi, per le ragioni esposte, al primo quesito formulato dall'Ente questa Sezione risponde nei seguenti termini:

- le disposizioni che disciplinano l'azienda speciale (art. 114 Tuel) confermano l'esigenza di corredare le proposte di deliberazione sottoposte ai singoli Consigli comunali di **idonea documentazione tecnico-finanziaria**, inserita nel piano-programma o in un atto equipollente, comprovante il rispetto dell'**equilibrio economico-finanziario** della forma di gestione prescelta e della sua compatibilità i **criteri di efficacia, efficienza ed economicità**, nonché dei **principi contabili generali** contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 cui rinvia l'art. 114, comma 1, Tuel.

I **quesiti n. 2, n. 3 e n. 4**, stante la chiara connessione, vengono trattati congiuntamente.

Quesito n. 2: "aderendo alle richieste dell'ASCCCA, l'atto costitutivo, a seguito di ratifica da parte del Consiglio Comunale della "versione" sottoscritta davanti al notaio, riporterebbe (all'art. 9) un fondo di dotazione nella misura di € 619.962,00. Al contempo, a seguito dell'approvazione delle modifiche statutarie proposte dall'ASCCCA, lo statuto (all'art. 9 bis) riporterebbe un fondo

di dotazione di circa € 25.000. È possibile e legittima questa discrasia tra l'entità del fondo di dotazione indicato nell'atto costitutivo e quello indicato nello statuto?"

Quesito n. 3: "si applica alle Aziende Speciali Consortili, enti strumentali soggetti al diritto amministrativo e alla disciplina pubblicistica (ex art. 114 del TUEL) l'art. 2328 del Codice civile, secondo cui, in caso di contrasto, prevarrebbero le disposizioni statutarie su quelle contenute nell'atto costitutivo?".

Quesito n. 4: "è legittimo disporre una riduzione così significativa (del fondo di dotazione) da € 619.962,00 a circa € 25.000, tenuto conto che l'ASCCCA non adduce alcuna motivazione né istruttoria, men che meno alcuna valutazione sul permanere degli equilibri economici-finanziari dell'Azienda Speciale Consortile? Ed ancora, su tale "riduzione" del fondo di dotazione è necessario acquisire il parere del revisore dei conti dell'ASCCCA, il quale, nel caso di specie, non è mai stato formalmente coinvolto?".

Il secondo e il quarto quesito, nei termini in cui sono stati formulati dall'Ente, devono essere dichiarati inammissibili sotto il profilo oggettivo, in ragione del loro carattere chiaramente specifico e concreto. Cionondimeno, essi fungono da elemento chiarificatore del terzo quesito, che, invece, ad avviso del Collegio, è ammissibile. Pertanto, nella risposta al terzo quesito, si terrà conto anche del quadro normativo in cui si inseriscono gli altri due quesiti (n. 2 e n. 4). In particolare, la questione dei rapporti tra atto costitutivo e statuto può essere scrutinata nella misura in cui involge profili attinenti al fondo di dotazione, la cui disciplina rientra nell'accezione dinamica della materia contabile accolta dalle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Con il terzo quesito, il Comune di Atrani interroga questa Sezione sull'applicabilità "alle Aziende Speciali Consortili, enti strumentali soggetti al diritto amministrativo e alla disciplina

pubblicistica (ex art. 114 del TUEL)” della disposizione dettata dall’art. 2328 del Codice civile, “secondo cui, in caso di contrasto, prevarrebbero le disposizioni statutarie su quelle contenute nell’atto costitutivo”.

Al riguardo, mette conto evidenziare che il procedimento di costituzione di un’azienda speciale consortile trova la propria, precipua disciplina negli art. 31 e 114 Tuel.

Segnatamente, dalla lettura combinata dei commi 1 e 2 dell’art. 31 (“rubricato “*ConSORZI*”) del Tuel risulta che *“gli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili (...). A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio”, con la precisazione, contenuta nell’ultimo periodo del comma 3, che “lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili”.*

Il successivo comma 4 stabilisce che *“l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto”.*

L’art. 114 definisce l’azienda speciale come *“ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”.*

La questione della natura giuridica di tale ente strumentale *“ha ricevuto - e continua a ricevere - soluzioni anche molto differenziate (...) dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e dei giudici speciali di volta in volta coinvolti”* (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 9/08/2018, n. 20684). Per una puntuale ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali si richiama,

per esigenze di sinteticità, la deliberazione n. 80/2024/PASP della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna.

Secondo la giurisprudenza prevalente, «*sotto il profilo sostanziale (...) le aziende speciali (...) possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della pubblica amministrazione (...), che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l'ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistici (...)*» (Consiglio di Stato, sentenza 20 febbraio 2014, n. 820; in tal senso, anche Anac, parere sulla normativa AG30/2015/AC; Anac, parere n. 27/2023). Detti enti «*restano nell'alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino con strumenti privatistici*» (Corte di cassazione, Sezioni Unite, 2 settembre 2013, n. 20075).

L'attrazione delle aziende speciali nell'orbita pubblicistica trova conferma nelle norme del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi d'impresa), le quali non si applicano alle aziende speciali (cfr. art. 1). Al contrario, le società pubbliche, ivi comprese le società *in house*, sono assoggettate a tale disciplina ai sensi dell'art. 1, comma 1, del suddetto Codice e dell'art. 14, comma 1, Tusp. Parimenti, il giudizio di ottemperanza (artt. 112-115 del Codice del processo amministrativo) non è stato ritenuto attivabile nei confronti di una società *in house* e, in senso più generale, nei confronti di una società pubblica (Tar Sicilia, Palermo, n. 1660/2021), mentre è stato ritenuto proponibile nei confronti di un'azienda speciale istituita *ex art.* 114 TUEL (Consiglio di Stato, n. 2735/2000; Tar Sicilia, Catania, n. 159/2014).

La natura dell'Azienda speciale differenzia tale soggetto dalle società in mano pubblica, alle quali, come è noto, «*per tutto quanto non derogato*» dalle disposizioni del d. lgs. n. 175/2016, «*si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato*» (art. 1, comma 3).

Pertanto, se non appare revocabile in dubbio che alle società, anche se partecipate da enti pubblici, si applichi, salvo deroghe, la disciplina codicistica - ivi incluso l'art. 2328 c.c., che sancisce la prevalenza dello statuto sull'atto costitutivo in caso di disposizioni contrastanti - analoga conclusione non può trarsi automaticamente per le Aziende speciali, stante la diversa configurazione giuridica.

Ciò premesso, giova precisare che il legislatore non detta una disciplina specifica per le ipotesi in cui l'azienda speciale sia di tipo consortile. In assenza di specifica disciplina di stampo pubblicistico, ad avviso del Collegio, rileva l'art. 114, comma 1, Tuel, a mente del quale *"l'azienda speciale conforma la propria gestione (...) ai principi del Codice civile"*.

Il richiamo ai principi del Codice civile deve intendersi come riferito anche a quelli del diritto societario (Libro Quinto - Titolo V), segnatamente per quale che rileva in questa sede, al principio di prevalenza dello statuto sull'atto costitutivo fissato dall'art. 2328 c.c., in assenza di previsioni di segno contrario contenute nella disciplina di stampo pubblicistico dettata dall'art. 114 Tuel.

Deve ritenersi, pertanto, che tale principio si applichi anche alle Aziende speciali.

Al terzo quesito formulato dall'Ente deve risponderci nel senso che il principio di prevalenza dello statuto sull'atto costitutivo sancito dall'art. 2328 c.c. si applica anche alle Aziende Speciali Consortili.

Occorre precisare, tuttavia, che questa Sezione non può che limitarsi a fornire, in termini generali, risposta al quesito sull'applicabilità alle aziende speciali consortili del principio di prevalenza dello statuto sull'atto costitutivo, mentre esula dal presente parere qualsiasi valutazione in ordine alla conformità al paradigma normativo di riferimento della riduzione del fondo di dotazione decisa dall'Azienda *Cava - Costa d'Amalfi* e alla

correttezza della procedura seguita, nel caso di specie, per la riduzione stessa mediante modificazione statutaria.

In disparte ogni valutazione in ordine ai suddetti profili in ragione dei limiti della funzione consultiva, è appena il caso di aggiungere che, secondo l'insegnamento della Sezione delle Autonomie, il fondo di dotazione *"è elemento costitutivo dell'azienda speciale"*, da intendersi, sulla base delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili, *«quale garanzia patrimoniale minima a favore dei creditori aziendali da iscrivere, unitamente alle riserve di legge e statutarie, quale autonoma voce del patrimonio netto nel passivo dello stato patrimoniale»* (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, che richiama, Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 250/2014).

Con riferimento ad una ipotesi in cui l'azienda speciale aveva interamente restituito al Comune il capitale di dotazione, la magistratura contabile ha precisato, inoltre, che *"il capitale di dotazione costituisce un requisito imprescindibile della personalità giuridica della Azienda Speciale (...), la cui destinazione è vincolata sino al venir meno dell'ente strumentale ed in nessun caso può essere definito quale contributo iniziale in fase di start up da retrocedere all'ente costituente"* (cfr. Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 198/2013/PAR).

In un recente arresto consultivo, la Corte dei conti ha precisato che *"l'art. 114, comma 4, T.U.E.L. impone all'azienda speciale di conformare la propria azione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, orientando sostanzialmente la gestione verso l'obiettivo strutturale dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale. Il bilancio dell'azienda speciale, infatti, confluisce nel conto consolidato dell'ente locale con la conseguenza che è proprio sul bilancio di quest'ultimo che si*

riverseranno le eventuali perdite subite dall'azienda speciale" (Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione 43/2025/PAR).

Alla stregua delle suddette coordinate ermeneutiche:

- i principi costituzionali del buon andamento e dell'equilibrio di bilancio, nella sua dimensione statica e dinamica (Corte costituzionale, sentenza n. 70/2012), permeano di sé la creazione e la gestione di qualunque organismo gestionale esterno, in particolare l'azienda speciale che risulta, per molti versi, attratta nell'orbita pubblicistica;
- l'azienda speciale deve conformare la propria gestione *"ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;
- l'azienda speciale deve osservare *"l'obbligo dell'equilibrio economico"* e *"conformare la propria azione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità"* (art. 114, comma 4, Tuel), *orientando sostanzialmente la gestione verso l'obiettivo strutturale dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale"*, atteso che *"il bilancio dell'azienda speciale confluisce nel conto consolidato dell'ente locale (...)"* (Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione 43/2025/PAR);
- il fondo di dotazione *"è elemento costitutivo dell'azienda speciale"*, da intendersi, sulla base delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili, *«quale garanzia patrimoniale minima a favore dei creditori aziendali da iscrivere, unitamente alle riserve di legge e statutarie, quale autonoma voce del patrimonio netto nel passivo dello stato patrimoniale»* (cfr., Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SE-ZAUT/2019/QMIG, che richiama, Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 250/2014).

In sintesi, il fondo di dotazione è un elemento fondamentale per la costituzione e il funzionamento di un'azienda speciale, in quanto esso rappresenta il suo capitale iniziale e garantisce la sua autonomia finanziaria e patrimoniale.

Il capitale di dotazione assume, dunque, una funzione vincolistica di garanzia dei creditori aziendali, in quanto indica il valore delle attività patrimoniali che gli enti consorziati si sono impegnati a non distrarre dalla dotazione dell'ente strumentale. Esso svolge, inoltre, una funzione produttivistica, in quanto è funzionale a dotare l'azienda dei mezzi necessari per la gestione dei servizi di sua competenza.

Alla stregua delle suddette coordinate ermeneutiche, il fondo di dotazione *“è elemento costitutivo dell'azienda speciale”* e costituisce *“garanzia patrimoniale minima a favore dei creditori aziendali”*; esso deve, inoltre, garantire l'erogazione dei servizi, non solo in fase di *start up*.

Eventuali modifiche attinenti al fondo di dotazione devono conformarsi ai suddetti parametri. Per questi motivi, un'eventuale e consistente riduzione del fondo di dotazione deve essere preceduta da una attenta e prudente valutazione in ordine a tali profili.

I **quesiti n. 5 e 6**, stante la chiara connessione, vengono trattati congiuntamente.

Quesito n. 5. *“Qualora l'elaborazione di un piano economico-finanziario triennale risultasse necessaria ai fini della corretta costituzione dell'Azienda Speciale Consortile, è necessario acquisire formalmente tutti gli elementi informativi e contabili utili per dimostrare l'effettiva convenienza della nuova modalità di gestione rispetto all'assetto attuale? In particolare, si chiede conferma se, in tale contesto, risulti necessario chiarire e rappresentare:*

- l'ammontare dei residui attivi e passivi del Piano di Zona S2, che confluiranno nella nuova Azienda Speciale Consortile;

- l'importo dei trasferimenti ordinari e straordinari attesi;

- la situazione finanziaria del Comune capofila uscente, nel cui bilancio sono attualmente allocate le risorse del Piano di Zona, e che risulta in stato di riequilibrio finanziario pluriennale (ex art. 243-bis TUEL), circostanza che potrebbe incidere sulla disponibilità effettiva delle risorse necessarie”.

Quesito n. 6. *“La mancata evidenza e rilevazione, in fase costitutiva, degli elementi di cui sopra può comportare profili di criticità contabile e la violazione dei principi costituzionali di trasparenza, buon andamento e corretta gestione delle risorse pubbliche (art. 97 Cost.)?”.*

I suddetti quesiti, ad avviso del Collegio, sono inammissibili.

Il quesito n. 5 è inammissibile per il suo carattere specifico e concreto.

Al riguardo, questa Sezione si limita a osservare quanto già precisato con riferimento al quesito n. 3. La scelta amministrativa di accedere ad una nuova modalità di gestione dei servizi sociali non si sottrae ai principi generali dell’organizzazione e dell’azione amministrativa, alla cui stregua la suddetta scelta deve essere conforme ai principi dell’equilibrio di bilancio e del buon andamento, declinato anche in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nonché garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Le valutazioni degli enti consorziati devono tenere conto dell’intero quadro normativo, che include la disciplina regionale dettata dalla legge n. 11/2007 (art. 7 e art. 10, comma 1, lett. b), recante *“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”*, nella misura in cui almeno una parte dei servizi erogati dall’azienda speciale sembra inquadrabile nella categoria dei servizi sociali e sociosanitari di cui alla predetta legge.

Nell’ambito della cornice sopra delineata spetta poi agli enti locali il compito di trovare assetti organizzativi e gestionali in grado di assicurare le necessarie economie di scala e

la dimensione territoriale più idonea a sostenere l'intera filiera dei servizi sociali e socio-sanitari.

È appena il caso di aggiungere che il passaggio da una modalità di gestione all'altra deve avvenire in modo trasparente sotto il profilo della rappresentazione contabile, anche in considerazione della circostanza che l'Azienda speciale è tenuta a conformarsi ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al d. lgs. n. 118/2011.

Il quesito n. 6 è inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto esso attiene alla valutazione del carattere illecito di specifiche condotte o a eventuali profili di responsabilità derivanti dalle condotte stesse.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- dichiara parzialmente inammissibile sotto il profilo oggettivo, per le ragioni espresse in parte motiva, la richiesta di parere formulata dal Comune di Atrani (SA), con riferimento ai quesiti nn. 2, 4, 5 e 6;
- rende il parere nei termini di cui in motivazione con riferimento al quesito n. 1 e al quesito n. 3;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata;

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.

L'Estensore

(Emanuele Scatola)

Il Presidente

(Alfredo Grasselli)

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria
(Dott. Giuseppe Imposimato)



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Sociali
e Sociosanitarie

Agli Ambiti Sociali Territoriali/Consorzi

Oggetto: Legge regionale n. 11/2007, art. 23 commi 4bis e 4ter - Elenco regionale Direttori/Coordinatori d'Ambito

In relazione all'oggetto, si fa riferimento alla Legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2021 che all'art. 37 comma 1 lettera a) ha modificato la Legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328" attraverso l'inserimento del comma 4 bis al previgente testo dell'art. 23 che dispone "*La Regione istituisce un elenco dei direttori e dei coordinatori degli ambiti sociali cui attingono il consiglio di amministrazione dei consorzi-aziende consortili e i coordinamenti istituzionali per l'individuazione del responsabile (direttore-coordinatore) dell'ufficio di piano; la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con apposita deliberazione requisiti, criteri e modalità per l'istituzione e la tenuta dell'elenco*".

In attuazione di quanto disposto dalla norma sopra richiamata la Giunta regionale con Delibera n. 689 del 13/12/2022, ha istituito l'Elenco dei direttori/coordinatori degli Ambiti sociali, approvato il disciplinare, ai sensi dell'art. 23 della L. R. 23 ottobre 2007, n. 11, per la tenuta del medesimo Elenco e formulato, al contempo, indirizzo alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie di attivare una procedura di manifestazione di interesse per l'acquisizione di candidature per l'inserimento nell'elenco regionale dei direttori/coordinatori degli Ambiti sociali.

Il Disciplinare approvato con la citata D.G.R. prevedeva quanto all'aggiornamento dell'Elenco: "*In fase di prima applicazione, la procedura per l'acquisizione delle candidature per l'iscrizione nell'Elenco dei Direttori e Coordinatori d'Ambito della Regione Campania resta aperta per dodici mesi con implementazione delle iscrizioni con cadenza trimestrale*".

Successivamente, con legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024, (pubblicata sul BURC n. 53 del 29 luglio 2024) all'art. 7 rubricato "Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11" comma 1, lett. b) è stato previsto espressamente "*all'art. 23 della L.R. n. 11/2007 è inserito il seguente comma: '4ter Fatte salve le richieste pervenute entro il termine dell'entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale competente provvede all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 4bis con cadenza semestrale*".

La scrivente, in attuazione all'art. 23, comma 4ter, della L.R. n. 11/2007,(introdotto con la L.R. n. 13/2024) ha adottato il D.D. n. 835 del 12/09/2024 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per l'inserimento nell'Elenco regionale dei direttori/coordinatori di Ambito Sociale (in coerenza con i requisiti e le modalità previsti dal Disciplinare approvato con D.G.R. n. 689/2023) che, in particolare, al comma 4 dell'art. 3, prevede "*Successivi aggiornamenti dell'Elenco regionale dei Direttori/Coordinatori d'Ambito sono effettuati con cadenza semestrale nei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno, e con termini per la presentazione delle istanze, rispettivamente al 30 marzo e al 30 settembre del medesimo anno*".

Nel richiamare le suddette disposizioni, si ritiene utile evidenziare, altresì, che l'art. 23 comma 4bis) della l.r. 11/2007 che prevede l'obbligo di iscrizione nell'Elenco regionale per quanti ricoprono incarichi di Direttore/Coordinatore d'Ambito è norma di legge vincolante per tutti i Soggetti/Enti interessati.

Inoltre, si osserva che il disposto normativo sopra citato risulta assistito e rafforzato da una espressa previsione sanzionatoria, introdotta con la Legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024 che ha modificato l'art. 48bis della legge regionale n. 11/2007, introducendo una nuova lettera d bis) del seguente tenore: “dbis) nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4bis dell'articolo 23 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000,00 (cinquemila) ad euro 15.000,00 (quindicimila)”.

Tale ultima norma reca, difatti, la previsione di una sanzione amministrativa a carico dell'Ambito /Consorzio sociale territoriale che conferisca l'incarico di Coordinatore/Direttore a persona che non risulti iscritta nella apposita sezione dell'Elenco regionale.

Tanto premesso, si considera il lungo tempo decorso dall'avvio della procedura istitutiva dell'elenco regionale di che trattasi che, dopo il primo anno di vigenza conclusioni nel 2024 con aggiornamenti trimestrali delle due sezioni di cui di compone, è interessato a regime da aggiornamenti con cadenza semestrali, nonché, da verifiche nel merito del rispetto del dettato normativo da parte degli Enti/Soggetti a ciò tenuti anche agli effetti della applicazione del regime sanzionatorio sopravvenuto come da disposizione di legge sopra riportata.

Per quanto sopra, si comunica con la presente che la scrivente Direzione Generale avvierà le suddette attività di verifica nei confronti degli Enti in indirizzo e di quanti risultino ricoprire l'incarico di Direttore/Coordinatore d'Ambito, onde appurare che non sussistano posizioni non coerenti con la vigente normativa.

In proposito si segnala, che il prossimo aggiornamento semestrale dell'Elenco regionale è previsto per il mese di aprile p.v., con scadenza del termine per la presentazione delle istanze fissato al 30/03/2025, come previsto dall'art. 3 comma 4 dell'Avviso approvato con D.D. n. 835 del 12/09/2024.

Si coglie, altresì, l'occasione per richiamare l'attenzione degli Ambiti che ad oggi risultino sprovvisti della figura di Coordinatore/ Direttore, sulla necessità di provvedere, con sollecitudine e compatibilmente con le eventuali procedure in atto per la trasformazione in azienda consortile, alla designazione di tale figura apicale di gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni e agli effetti del conseguimento anche dell'interesse pubblico superiore rivolto a garantire l'ottimale funzionamento dell'Ente preposto ad erogare sul territorio di riferimento i servizi e le misure di welfare in favore degli utenti interessati.

Cordiali saluti

Il Dirigente di Staff

Dott.ssa Rina Di Marco

Il Funzionario E.Q.

Dott.ssa Roberta Argenziano

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria somma



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Sociali
e Sociosanitarie

Al Signor sindaco del Comune di Atrani
protocollo.atrani@asmepec.it

Oggetto: Richiesta copia della nota regionale del 5 marzo 2025 relativa alla selezione del Direttore delle Aziende Speciali Consortili– Riscontro nota prot. 2025/0330579

In relazione all'oggetto, si riscontra la richiesta prot. 5641/2025, assunta al prot. reg. con il n. PG/2025/0330579 e, in via preliminare, si ritiene di dover evidenziare che la scrivente Direzione Generale non svolge attività consultiva ovvero interpretativa di disposizioni di legge in quanto trattasi, come ben noto, di funzioni rientranti nella esclusiva competenza dell'Organo legislativo da cui promanano.

Ad ogni buon fine, relativamente al primo dei quesiti posti con la nota che si riscontra, e in particolare sull'applicabilità alle Aziende Speciali Consortili della disposizione di cui all'art. 23, commi 4bis e 4ter della l.r. 11/2007, introdotto con l.r. n. 31/2021, si ribadisce l'obbligo normativo afferisce a tutti gli Enti interessati a prescindere dalla forma associativa adottata.

Relativamente al secondo quesito, e in particolare *“sull'applicabilità dell'obbligo previsto dalla normativa regionale, consistente nell'individuazione del Direttore d'Ambito tra gli iscritti all'Elenco regionale, anche a lume ed in relazione alla normativa nazionale vigente in materia di accesso agli incarichi dirigenziali”*, si rileva che la citata disposizione prevede esclusivamente che gli Ambiti /Consorti individuino i responsabili degli Uffici di che trattasi tra quanti risultino inseriti nell'Elenco costituito, ai sensi e per l'effetto dell'art. 23 comma 4bis della legge regionale n. 11/2007; le relative modalità di nomina saranno quelle ritenute più congrue dai competenti Uffici locali, a termini di legge.

Cordiali saluti

Il Dirigente di Staff

Dott.ssa Rina Di Marco

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma

TITOLO I - STATUTO E SCOPO

Art. 1 - Costituzione

1. Ai sensi della dell'art. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000 è costituita tra i Comuni indicati nel successivo comma 2, un'Azienda Speciale Consortile, pubblica amministrazione ai sensi dell'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001, denominata "AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA - COSTA D'AMALFI" (breviter A.S.C.C.C.A.).
2. I Comuni costituenti l'Azienda, già uniti in Convenzione ex art. 30 del D.Lgs n.267/00 come Ambito Sociale Territoriale S2, sono i seguenti: Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare.
3. All'A.S.C.C.C.A. possono aderire altri Comuni, su loro espressa richiesta.
4. L'A.S.C.C.C.A. è dotata di personalità giuridica e di autonomie imprenditoriale e gestionale.

Art. 2 - Sede

1. L'A.S.C.C.C.A. ha sede nel Comune di Cava de' Tirreni.
L'azienda può disporre di sedi operative, di servizi e di uffici dislocati presso le sedi dei Comuni aderenti, in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio.

Art. 3 - Scopi

Scopi dell'A.S.C.C.C.A. sono la gestione in forme associata ed unitaria delle politiche sociali nel proprio ambito territoriale, l'erogazione integrata dei servizi alla persona e l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali e **socio-sanitarie** di competenza istituzionale degli Enti aderenti, ivi compresi interventi culturali, educativi, per l'istruzione e per l'infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile, per la promozione e per l'intermediazione al lavoro.

1. L'A.S.C.C.C.A. intende perseguire, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, un'organica politica di sicurezza sociale, fornendo ai cittadini i servizi necessari a garantire una migliore qualità della vita. Assume, pertanto, **su delega dei Comuni dell'Ambito S2**, la gestione degli interventi e dei servizi sociali e sanitari nell'ambito delle funzioni trasferite ai comuni dalla L.R. 11/07 ss.mm.ii., nonché di ogni altra funzione relativa ai servizi sociali e sanitari attribuita o trasferita ai Comuni con leggi dello Stato o Regionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate, l'A.S.C.C.C.A. attuerà e gestirà, in via prioritaria sulla base dei principi e delle finalità della legge 328/00 e degli indirizzi normativi e programmatici previsti dal **Piano Sociale Nazionale per la lotta alla povertà, del Piano Nazionale per la non autosufficienza e dagli ulteriori piani nazionali di settore (Garanzia giovani, prima infanzia ecc.) e dei relativi Piani regionali della Campania**, tutti i servizi e gli interventi contenuti nel documento di programmazione, denominato Piano Sociale di Zona, **triennialmente predisposti e annualmente aggiornati ed approvati**.

3. L'A.S.C.C.C.A. inoltre, **può svolgere a mero titolo esemplificativo e non esaustivo**, i seguenti servizi:

- a) Gestione in forme dirette ed indirette di servizi di natura sociale e sanitaria in favore di anziani, di giovani, di disabili ed altre categorie "protette", di case di cura e di riposo, di servizi di assistenza domiciliare, di farmacie pubbliche;

- b) Attività di promozione ed intermediazione al lavoro attraverso corsi di formazione e di orientamento per l'avvio di percorsi lavorativi;

- c) Attività di sensibilizzazione e rete per la promozione della "cittadinanza attiva";

d) Informazione ed educazione sociale e sanitaria;

d bis) **Ogni altro servizio o intervento finalizzato all'inclusione sociale;**

e) I servizi previsti **nel Piano-programma** e nel Piano Sociale di Zona sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti aderenti, ovvero di altri Comuni che dovessero farne richiesta, sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della popolazione, e secondo quanto previsto dalla normativa regionale attengono alle seguenti aree di intervento:

a) Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà;

b) Prima Infanzia;

c) Minori;

d) Persone anziane;

e) Persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;

f) Persone non Autosufficienti;

g) Popolazione Giovanile;

h) Immigrati e soggetti senza fissa dimora;

i) Popolazione Indigente e adulti in difficoltà.

4. Con gli atti di programmazione previsti dal presente Statuto ed attraverso specifiche deliberazioni e provvedimenti dei competenti organi consortili, il suddetto elenco può subire variazione in termini di organizzazione dei servizi e delle attività praticate.

5. L' A.S.C.C.C.A. può svolgere, altresì, attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale e sanitario, nonché fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente conferiti mediante stipulazione di specifici contratti.

Art. 4 - Servizi aggiuntivi ed ulteriori scopi dell'A.S.C.C.C.A

1. L' A.S.C.C.C.A. può erogare in favore degli enti aderenti, su richiesta degli stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali e sanitarie ed attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti **nel Piano-programma** e nel Piano Sociale di Zona.

2. Il conferimento della gestione di ulteriori funzioni ed attività nel settore sociale e sanitario avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previa intesa con l'Assemblea consortile.

3. La delega delle singole funzioni o servizi da parte di uno o più Comuni consorziati avverrà mediante stipulazione di specifici accordi ed intese che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie ed, eventualmente, umane e strumentali necessarie.

4. Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli Enti richiedenti.

Tali oneri, comunque, potranno essere coperti, in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali e comunitari, attivati dai Comuni o direttamente dall' A.S.C.C.C.A..

5. A titolo puramente esemplificativo, potranno essere oggetto di delega all'A.S.C.C.C.A. i seguenti servizi:

a) Pubblica Istruzione, Servizi Educativi e della Prima Infanzia, Formazione Professionale;

b) Servizi per le politiche attive del lavoro e più in generale servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

c) Cultura e beni culturali;

d) Sport, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate alla promozione ed incentivazione della pratica sportiva rivolta alle fasce deboli e a rischio di esclusione sociale della popolazione;

e) Turismo sociale e attività ricreative e di animazione;

f) Attività di informazione, comunicazione, servizi informatici ed informativi territoriali, reti telematiche e reti civiche;

g) Case di Cura.

6. L' A.S.C.C.C.A., oltre ad espletare prioritariamente ed obbligatoriamente le funzioni di cui al precedente art. 3, potrà, nell'ambito delle politiche di sicurezza sociale attuate dai Comuni, erogare ulteriori servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita ed a fornire in modo efficace una risposta globale alle esigenze dei cittadini, attuando processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi **pubblici e privati**.

7. A tal fine, gli Enti potranno ampliare la sfera di competenza dell' A.S.C.C.C.A. affidando ad esso la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, educativo, formativo, culturale e ricreativo. Al nuovo organismo, pertanto, è possibile conferire, con formale provvedimento, la gestione di ulteriori attività nei settori individuati nel presente articolo, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.

8. L'esercizio da parte dell' A.S.C.C.C.A. delle funzioni previste dal presente articolo avverrà attraverso una programmazione e progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati.

9. Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, l' A.S.C.C.C.A. attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale, e, soprattutto, da quella comunitaria.

Art. 5 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

1. L' A.S.C.C.C.A. si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'esercizio delle funzioni per cui è stata costituita perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi:

a) Sviluppare e consolidare la cultura delle politiche sociali nel territorio di competenza e dare uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni.

b) Rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;

c) Accrescere le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;

d) Prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;

e) Attivare gli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni, migliorando l'accesso ai servizi, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi.

f) Individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro, le politiche **sociali**;

g) Attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito/utente;

h) Favorire lo sviluppo attivo del privato sociale territoriale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;

i) Qualificare l'integrazione **sociale** in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più deboli;

j) Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;

k) Attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.

Art. 6 - Durata

1. L' A.S.C.C.C.A. ha durata ventennale, e perciò fino al 27 maggio 2044 a decorrere dalla data del 27 maggio 2024 e potrà cessare in via anticipata nei casi e nei modi previsti dalla normativa e nei tempi vigenti, come potrà essere prorogata dagli Enti consorziati per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto costitutivo integrativo.

Art. 7 - Cessazione

1. L' A.S.C.C.C.A. potrebbe cessare, altresì a seguito di deliberazione dei Comuni facenti parte l'A.S.C.C.C.A. rappresentativi dei 2/3 delle quote di partecipazione.

2. In tal caso, il patrimonio dell'A.S.C.C.C.A. ripartito fra i singoli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.

3. In sede di ripartizione dei beni mobili ed immobili questi verranno assegnati in via preferenziale al Comune sul cui territorio insistono.

4. In caso di scioglimento gli Enti aderenti rimangono obbligati per gli impegni assunti sia rispetto all'anno in corso, sia rispetto agli impegni pluriennali futuri fino all'esaurimento delle relative obbligazioni.

5. Il personale a tempo indeterminato dell'A.S.C.C.C.A., in caso di scioglimento, transiterà, nel rispetto delle norme vigenti, alle dotazioni organiche degli Enti aderenti.

Art. 8 - Recesso

1. Il recesso dell'ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione all'ASCCCA.

2. Ogni Comune aderente, previo atto deliberativo motivato del Consiglio Comunale, può recedere dall'Azienda Speciale Consortile decorso almeno un quinquennio dalla data di adesione allo stesso.

3. Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, indirizzata al Presidente dell'Assemblea, entro il trentuno dicembre di ciascun anno, decorso almeno un quinquennio. In tal caso, il recesso diventa operante dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'Assemblea **avrà preso atto del recesso.**

4. L'Assemblea dovrà prendere atto del recesso entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione. In ogni caso il recesso sarà operante trascorso inutilmente tale ultimo termine.

5. Gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea su relazione del Direttore Generale che valuterà per il rimborso delle quote al Comune recedente, non solo il patrimonio dell'Azienda ma anche il risarcimento delle eventuali negative ripercussioni sul piano tecnico economico che tale recesso avrà sulle attività dell'azienda stessa.

6. Nell'ambito della valutazione del rimborso di cui al comma precedente, devono essere indicate le soluzioni ed il costo delle stesse che verranno adottate per la tutela dei dipendenti da considerarsi in esubero con il 5ridimensionamento delle attività dell'A.S.C.C.C.A..

7. Successivamente alla compensazione con l'importo ed il risarcimento di cui ai commi precedenti, verrà assegnata al Comune recedente la parte residua della quota di partecipazione all'A.S.C.C.C.A..

8. Il personale che opera nel territorio dell'ente che recede sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dell'Ente recedente, **nel rispetto della normativa vigente.**

Art. 9 - Fondo di compartecipazione comunale al F.U.A. - Fondo Unico di Ambito - ai sensi della L.R. 11/2007 e ss.mm.ii.

1. I Comuni aderenti partecipano finanziariamente al patrimonio aziendale con una quota minima corrispondente ad € 7 (sette euro) per abitante, in conformità a quanto previsto dalla normativa Regionale.

2. Ai fini della determinazione della quota di partecipazione, si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello di predisposizione **del Budget economico/Bilancio**, quale risultante dai dati ufficiali Istat.

3. La quota determinata a norma del comma 1 rappresenta la compartecipazione minima da conferire all' A.S.C.C.C.A. da parte degli Enti aderenti e potrà essere modificata in base alla quantità ed alla

tipologia dei servizi che ciascun Comune intende erogare attraverso l'A.S.C.C.C.A. stessa.

4. Le quote possono essere modificate anche in relazione a nuove e diverse competenze e funzioni che i Comuni, anche singolarmente, potranno conferire in gestione all' A.S.C.C.C.A.

5. La determinazione e la modifica delle quote di compartecipazione al FUA, che di norma sarà stabilita al momento della definizione degli obiettivi programmatici di ciascun esercizio finanziario, avverrà, senza comportare modifiche alla convenzione ed allo Statuto, mediante atto deliberativo dell'Assemblea consortile.

6. Le quote annuali a carico degli enti dovranno essere trasferite **al conto corrente** dell'A.S.C.C.C.A. entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

7. L' A.S.C.C.C.A. instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con gli altri Enti assistenziali e con i soggetti del terzo settore, attraverso forme di consultazione periodica ed accordi convenzionali.

8. In caso di recesso o di adesione di nuovi Comuni, ovvero in caso di conferimento di nuovi servizi da parte dei Comuni consorziati, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti e necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Comune consorziato.

Art. 9 bis - Fondo di dotazione

1. L'ammontare del fondo di dotazione dell'azienda corrisponde ad euro 0,30 ad abitante commisurato alla popolazione dell'anno in corso e dovrà essere versato entro 7 giorni dalla sottoscrizione delle modifiche statutarie che introducono l'Art.9 bis in oggetto, come meglio indicato nel "Riparto fondo di dotazione".

Art. 10 - Gestione dei Servizi

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie e corrispondere agli interessi di tutti gli Enti aderenti all'A.S.C.C.C.A..

2. Gli Enti aderenti esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi dell'A.S.C.C.C.A..

3. L'erogazione dei servizi di cui all'art. 3 del presente Statuto, individuati in dettaglio nel documento di programmazione **triennale costituito dal Piano-programma che include anche il Piano Sociale di Zona, viene garantita, fatte salve ulteriori entrate, dalle risorse europee, nazionali, regionali e comunali e dalla compartecipazione degli utenti che confluiscono nel FUA (Fondo Unico di Ambito).**

4. Attraverso apposite intese, che assumeranno, di norma, la forma del "contratto di servizio", nelle more di quanto previsto nella programmazione sociale di Ambito saranno, in particolare, individuati e precisati, sulla base e nel rispetto delle specificità locali, i servizi da erogare e le attività da espletare nei singoli Comuni mediante l'utilizzo della quota di compartecipazione all'Azienda conferita dai Comuni stessi.

5. L' A.S.C.C.C.A. esercita la gestione dei servizi oggetto del presente Statuto attraverso la propria struttura organizzativa, costituita dall' Ufficio di Piano (breviter UdP), nel rispetto della programmazione sociale di Ambito.

6. L' A.S.C.C.C.A., nell'esercizio delle proprie funzioni e per l'attuazione dei propri compiti, gestisce i servizi in forma diretta e mediante affidamento a soggetti pubblici e privati, associazioni, cooperative sociali ed imprese, sulla base della normativa e degli indirizzi vigenti in materia.

7. L' A.S.C.C.C.A. può promuovere, anche in collaborazione con terzi, la costituzione di nuovi soggetti di gestione o può aderire ad organismi già esistenti, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione, nel rispetto della legislazione di riferimento degli Enti

consorzianti e con la loro preventiva approvazione.

Art. 11 - Partecipazione degli Enti aderenti

1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorzianti, nel termine di 30 giorni dall'adozione:

- a) le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- b) le richieste di ammissione di altri Enti all' A.S.C.C.C.A.;
- c) lo scioglimento dell' A.S.C.C.C.A.;
- d) la partecipazione dell' A.S.C.C.C.A. ad enti, società, associazioni ed altri organismi.

2. La mancata approvazione da parte della maggioranza dei Comuni comporta la decadenza degli atti adottati dall'Assemblea.

3. **Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114, comma 8, del TUEL**, sono considerati atti fondamentali dell' A.S.C.C.C.A. le deliberazioni adottate dall'Assemblea consortile concernenti:

- a) **Piano-programma triennale che include anche il Piano di Zona** che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e A.S.C.C.C.A.;
- b) **Il Budget economico triennale;**
- c) Bilancio di esercizio;
- d) Piano degli indicatori di bilancio.

4. Sui suddetti atti gli Enti consorzianti debbono esprimere il proprio eventuale parere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

5. I consiglieri degli Enti Locali consorzianti hanno diritto di accesso agli atti dell' A.S.C.C.C.A. ai sensi dell'Art. 43 D.Lgs. 267/2000. E' comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi dell' A.S.C.C.C.A..

6. L'informazione si attua, inoltre, attraverso la trasmissione agli enti consorzianti dell'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell' A.S.C.C.C.A.. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

7. Il presidente dell'Assemblea ha il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

TITOLO II- ORGANI E COMPETENZE

Art. 12 - Organi dell'Azienda

1. Gli organi dell'Azienda sono:

- a) L'Assemblea costituita dai Comuni dell'Ambito Territoriale S2
- b) Il Consiglio di Amministrazione (breviter CdA)
- c) Il Direttore Generale
- d) Il Revisore dei Conti

Art. 13 -Assemblea - composizione

1. L'Assemblea consortile è composta dai Sindaci dei Comuni consorzianti ciascuno con pari responsabilità o da loro delegati.

2. L'eventuale delega deve essere rilasciata per iscritto dal sindaco e comunicata al Presidente dell'Assemblea con efficacia a tempo indeterminato fino a revoca oppure con efficacia determinata e/o temporanea.

2Bis. Ciascun Sindaco non può ricevere delega da più di tre Comuni consorzianti.

3. La delega non potrà essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione né ai dipendenti del consorzio né di società collegate o controllate.

4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi motivo, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che in base alla legge e allo statuto del Comune, ha attribuita la funzione di rappresentanza dell'Ente e fino al rinnovo della carica.

5. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazione nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

6. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale.

7. L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento interno.

Art. 14 - Funzioni

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti e svolge funzioni di indirizzo, di controllo politico-amministrativo sulla realizzazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi di gestione e di raccordo con gli enti consorziati.

Art. 15 - Convocazione e Deliberazioni

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del proprio Presidente almeno quattro volte all'anno, di cui due per le sessioni ordinarie, rispettivamente per l'approvazione **degli atti fondamentali e dei loro aggiornamenti annuali**, e due volte per comunicazioni del Consiglio di Amministrazione sullo stato di andamento del programma annuale approvato nel Bilancio di previsione.

2. Essa può, altresì, riunirsi in seduta straordinaria in ogni momento per iniziativa del Presidente dell'Assemblea, su richiesta della maggioranza dei Comuni, di tre rappresentanti dell'Assemblea, o di un numero di rappresentanti portatori di almeno 1/3 delle quote del fondo di compartecipazione comunale.

3. L'Assemblea è convocata almeno 72 ore prima della prima convocazione dal suo Presidente mediante posta elettronica certificata; la seduta è pubblica, salvo diversa determinazione motivata dell'Assemblea. Per motivi di urgenza la seduta è convocata almeno 24 ore prima.

4. La seduta è valida con la presenza di Sindaci che rappresentano quote complessive di partecipazione comunale al FUA superiori all'ottantapercento (80%) e con almeno 11 rappresentanti dei comuni presenti in prima convocazione; mentre in seconda convocazione, l'assemblea è valida con quote di partecipazioni che rappresentano almeno il 70% e con la presenza di almeno 7 rappresentanti dei comuni. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore. Ai lavori dell'assemblea è invitato a partecipare senza diritto di voto il Presidente del CdA. L'Assemblea convocata per motivi di urgenza, 24 ore prima della seduta, è valida con la presenza delle medesime quote di partecipazione e numero di rappresentanti dei comuni, previsti per le sedute in seconda convocazione (quote di partecipazioni che rappresentano almeno il 70% e con la presenza di almeno 7 rappresentanti dei comuni).

5. Le delibere sono approvate, previa verifica del numero legale, con il voto favorevole del 75% delle quote di compartecipazione comunale al FUA, previste alla seduta.

6. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità statutarie, ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati:

- a) Nomina del Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;
- b) nomina di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- c) elezione e revoca del CdA;
- d) nomina e revoca del Revisore dei Conti;
- e) approvazione del Piano Sociale di Zona, comprensivo del piano programma;
- f) l'approvazione del bilancio di esercizio e del piano degli indicatori;
- g) le variazioni delle quote di compartecipazione comunale al FUA conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti;
- h) le deliberazioni sulla partecipazione dell' A.S.C.C.C.A. ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali;
- i) la nomina e la revoca dei rappresentanti dell' A.S.C.C.C.A. negli Enti in cui esso partecipa;
- l) le determinazioni in merito ai gettoni di presenza ed eventuali

rimborsi per i componenti del CdA, ai compensi spettanti al Revisore dei Conti;

m) le deliberazioni sull'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali già approvati dall'Assemblea;

n) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie. Le proposte di modifica statutaria sono approvate dai Consigli Comunali degli Enti consorziati e recepite per presa d'atto nella prima seduta utile dell'Assemblea consortile, successiva alla convocazione dell'Assemblea in sede straordinaria. Esse diventano efficaci con la registrazione;

o) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

p) l'ammissione di altri Enti all' A.S.C.C.C.A.;

q) la definizione delle strategie generali e la determinazione degli indirizzi programmatici cui l'Assemblea deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;

r) l'approvazione dei regolamenti in quanto attuativi degli indirizzi contenuti nel Piano di Zona **ad eccezione del regolamento di organizzazione di competenza del CdA;**

s) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione;

t) l'approvazione di Accordi di Programma e convenzioni con altri Enti pubblici, con l'ASL;

u) lo scioglimento dell' A.S.C.C.C.A.;

v) l'individuazione di una diversa sede legale dell' A.S.C.C.C.A..

7. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale e voto palese.

Art. 16 - Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:

a) convoca l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno;

b) **dura in carica tre anni ed è rieleggibile;**

c) presiede l'Assemblea;

d) **cura con il supporto del Direttore e degli Uffici dell'Azienda,** la trasmissione agli Enti consorziati degli Atti fondamentali dell'A.S.C.C.C.A.;

e) compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni;

f) provvede a quanto necessario per il corretto funzionamento dell'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito dal vice Presidente.

Art. 17 - Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea, che di norma sarà il Segretario di uno dei Comuni consorziati al quale potrà essere riconosciuto un rimborso spese. L'Assemblea potrà, altresì, nominare un dipendente dell'Azienda.

2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assolte dal direttore generale dell'ente.

3. Egli collabora con il Presidente per la convocazione dell'Assemblea e cura la trasmissione degli atti ai Comuni consorziati. E' responsabile della trasmissione ai componenti dell'Assemblea degli atti relativi all'ordine del giorno almeno 72 ore prima della seduta.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

a. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che cura gli aspetti gestionali del Consorzio viene eletto dall'Assemblea Consortile.

b. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, scelti dalle Amministrazioni degli Enti consorziati, con il limite di uno per ogni Comune.

c. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 anni, ed è rieleggibile.

d. Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice

Presidente.

Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

e. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare - senza diritto di voto - il Presidente dell'Assemblea e sono valide con la presenza di almeno 3 componenti del CDA.

f. In materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di amministrazione, si applicano le norme vigenti.

Art. 19 -Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione contestuale, a qualsiasi titolo, di tre membri del CdA determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sia verificato il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o dei suoi singoli membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surroga, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. L'eventuale surroga dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina

9. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 20 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 21 - Competenze del CdA

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

1 bis. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di n. due (2) dei componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale. La richiesta deve prevedere l'ordine del giorno.

2. Il CDA non è validamente costituito se non intervengano almeno tre membri.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il Consiglio d'Amministrazione:

a) propone all'assemblea le deliberazioni relative a:

Piano-programma comprensivo del Piano Sociale di Zona, comprensivo del piano programma; budget economico almeno triennale, contenente anche le tariffe dei servizi; bilancio di esercizio e piano degli indicatori;

- b) delibera sull'acquisizione di beni mobili;
- c) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
- d) nomina il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- e) nomina il Direttore Generale;
- f) approva i regolamenti e le disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi, il regolamento di organizzazione;
- g) conferisce, su proposta del Direttore generale, gli incarichi di responsabilità delle aree funzionali e di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità;
- h) delibera su forniture e servizi per un importo superiore a quello delegato alla competenza del Direttore generale;
- h bis) chiede al Presidente e/o al Direttore Generale di invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda Speciale Consortile ed agli Enti Consorziati per l'esame di particolari materie e/o oggetti;
- i) stabilisce l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
- j) adotta in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore Generale.

6. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 22 -Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Presidente del CdA:

- a) promuovere l'attività dell'Azienda;
- b) convocare il CdA e presiederne le sedute;
- c) curare l'osservanza dello statuto e attuare le finalità previste dallo stesso e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea; vigilare sull'osservanza dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se da sottoporre a ratifica successiva del CdA;
- e) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore Generale;
- g) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
- i) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA;

2. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferito al Direttore Generale nominato dal CDA, sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

3. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

4. **Il Presidente del CdA partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto.**

5. **Al Presidente del C.D.A. spetta la rappresentanza legale.**

Art. 23 - Rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente e agli altri membri del CdA sono a titolo gratuito, **agli stessi spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del CdA alla stregua di quello corrisposto ai Consiglieri comunali, nel**

limite massimo di 50 euro.

2. La liquidazione dei rimborsi spesa e dei gettoni di presenza è effettuata dal Direttore Generale previa acquisizione della documentazione probatoria.

Art. 24 - Sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui sia impossibilitato a deliberare per effetto di una qualunque delle cause precedentemente indicate o per altro legittimo motivo.

Art. 25 - Direzione Generale

1. L'individuazione del Direttore generale avviene nel rispetto delle indicazioni della normativa nazionale **in materia di accesso alla dirigenza pubblica.**

2. Il Direttore Generale è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro della dirigenza degli enti locali.

Art. 26 - Direttore Generale: funzioni

1. Il Direttore Generale è responsabile della gestione e del funzionamento di tutti i servizi, della direzione del personale dipendente, partecipa alle riunioni dell'Assemblea relative alle fasi di indirizzo e di programmazione **e del CdA senza diritto di voto.**

Art. 27 - Rappresentanza Legale dell'Azienda Speciale Consortile

1. La rappresentanza legale dell'A.S.C.C.C.A. di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del CdA con facoltà, salvo le prescritte autorizzazioni richieste dalla Legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale e non penale e nell'interesse dell' A.S.C.C.C.A..

TITOLO III- PERSONALE

Art.28 - Struttura organizzativa dell'Azienda

1. La Direzione generale, **di concerto con il CdA e nel rispetto di quanto definito nel Piano-programma,** definisce la struttura organizzativa dei vari servizi ed uffici.

2.La struttura organizzativa dovrà soddisfare tutte le necessità di corretto funzionamento dell'Azienda, per un'efficace ed effettiva realizzazione dei suoi programmi di sviluppo, con la razionalizzazione dei costi.

Art.29 - L'Ufficio di Piano

1. **Le funzioni dell'Ufficio di Piano sono trasferite alla struttura organizzativa dell'Azienda.**

Art.30 - Trattamento normativo ed economico

1. Si applica ai dipendenti dell' A.S.C.C.C.A. il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Autonomie locali per il personale dirigente e per il personale non dirigente.

TITOLO IV- PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

Art.31 - Contabilità

1. All'A.S.C.C.C.A., creata per la gestione dei Servizi Sociali, si applicano per quanto attiene alle finanze, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste **dall'art. 114** del T.U. 267/00 e dalla normativa

di legge vigente applicabile alla Azienda Speciale consortile stessa.

2. Con apposito regolamento di contabilità saranno disciplinate le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.

Art.32 - Piano Programma, Bilancio di Previsione annuale, Bilancio pluriennale

1. Il Piano Programma annuale ai sensi dell'art. 114 T.U.E.L. comma 8, contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall'A.S.C.C.C.A., comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra i

Comuni consorziati e l'azienda speciale in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti stessi e che trovano adeguato sviluppo nel **budget economico triennale**.

2. **Il Budget economico triennale** è lo strumento dell'azione politico-amministrativa dell'Azienda.

Il Budget economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114, comma 4 del TUEL, è uniformato ai principi di efficacia, efficienza ed economicità e risponde all'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti.

3. **Il Budget economico** viene predisposto dal Direttore Generale, attraverso l'**Ufficio contabilità dell'Azienda**, e proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione, unitamente agli allegati ed agli altri documenti contabili, entro i termini previsti dalla legge.

4. **Il Budget economico triennale** (art. 114 comma 8 TUEL) comprende per ciascun esercizio, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti, che al finanziamento delle eventuali spese di investimento.

Art.33 - Il Piano indicatori di Bilancio

1. L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio, è presentato entro 30 giorni dall'approvazione **del budget economico e/o del bilancio di esercizio.**

Art.34 - Bilancio di esercizio

1. **L'Assemblea, entro i termini previsti dalla legge, approva il Bilancio di esercizio proposto dal Direttore al C.d.A. e da questi approvato con delibera per il successivo inoltro all'assemblea. A tal fine, ai sensi dell'art. 114 TUEL comma 5 bis, entro il 31 Maggio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione dovrà depositare il Bilancio di esercizio presso il Registro imprese della Camera di Commercio di Salerno, con allegata la Nota Integrativa esplicativa e composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.**

Art.35 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'A.S.C.C.C.A. è costituito da:

- a) capitale di dotazione formato dai beni immobili, compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni all'Azienda all'atto dell'adesione o successivamente;
- b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dall'A.S.C.C.C.A..

Art.36 - Capitale di dotazione

1. I beni immobili conferiti dai Comuni sono valutati dall'Ufficio Tecnico del Comune conferente e in caso di inesistenza dello stesso, dall'Ufficio tecnico erariale provinciale.

2. Le condizioni di accettazione da convenirsi preventivamente, dovranno tenere conto in particolare delle compatibilità tecniche, dei piani di investimento, della economicità e dei conseguenti riflessi tariffari.

3. Il Comune di volta in volta interessato potrà altresì cedere i beni suddetti all' A.S.C.C.C.A. a titolo di proprietà sulla base di prezzi e condizioni che dovranno essere concordati dalle parti.

Art.37 - Finanziamento degli investimenti

1. Al finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano di zona, l' A.S.C.C.C.A. provvede:

- a) con i fondi all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, in relazione agli investimenti per i quali sono stati concessi;

- d) con la contrazione di mutui;
- e) con prestiti obbligazionari;
- f) con incrementi del fondo di dotazione, conferiti dai Comuni aderenti all' A.S.C.C.C.A.

Art.38 - Contrazione di mutui

1. L'Azienda contrae mutui, nel rispetto delle norme di Legge vigenti sulla base delle esigenze finanziarie indicate **nel Piano-programma comprensivo del Piano di Zona e nel Budget triennale.**

TITOLO V - ORGANO DI REVISIONE

Art.39 - Nomina del Revisore dei Conti

1. La revisione contabile è affidata ad organo monocratico, nominato dall'Assemblea, scelto fra gli iscritti all'Ordine professionale provinciale dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri, al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, sulla scorta dell'esperienza professionale maturata.

2. La proposta di scelta del Revisore non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali.

Art.40 - Durata

1. Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato per un altro triennio.

Art.41 - Sostituzione

1. In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte del Revisore, questo deve essere sostituito entro 30 giorni.

Art.42 - Funzioni del Revisore dei Conti

1. Le funzioni del Revisore dei Conti sono:

- a) vigilanza sull'osservazione delle leggi e dello Statuto dell' A.S.C.C.C.A. nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economico - finanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà dell'Azienda e dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia;
- b) l'accertamento e l'attestazione della corrispondenza del bilancio di esercizio, sia economico sia patrimoniale, alle risultanze delle scritture contabili.

2. Per lo svolgimento delle funzioni suddette, il Revisore può procedere, in qualunque momento, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili dell'A.S.C.C.C.A., chiedendo, altresì, agli organi ed agli uffici notizie sull'andamento delle attività.

Degli accertamenti effettuati, andrà redatto apposito verbale.

3. Il Revisore può partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto.

4. Il compenso del Revisore dei conti è stabilito commisurandolo a quanto previsto dal - Decreto M.E.F. del 21.12.2018 recante "Aggiornamenti sul compenso base lordo annuo per componenti organi di revisione". Detto compenso, parametrato alla complessiva popolazione dei Comuni consorziati è correlato alle fasce demografiche individuate nella tabella A nello specifico lettera g) ovvero Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti.

Art.43 - Forme partecipative

1. L'Azienda cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

Art.44 - Livello di gradimento dei servizi

1. L'Azienda potrà predisporre ricerche sul livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti. A tal fine potrà commissionare ad Enti ed Istituti di comprovata esperienza e serietà ricerche e studi per individuare le ragioni oggettive o soggettive di eventuali insufficienze o carenze presenti nei diversi servizi.

TITOLO VI - NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art.45 - Controversie tra Comuni

1. Ogni controversia tra i Comuni aderenti tra essi e l'A.S.C.C.C.A., derivante dalla interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Salerno. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di nessuna impugnazione avanti l'Autorità giudiziaria.

Art. 46 - Inizio attività dell'Azienda e fase di transizione

1. L'operatività dell'Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e degli Allegati e con il conseguente insediamento dell'Assemblea e il versamento del capitale di dotazione da parte di tutti Enti consorziati.

2. L'organo di indirizzo (Assemblea) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione) assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina, ciascuno per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività.

3. L'Ufficio di Piano presso il Comune capofila cessa la propria attività con decorrenza dalla data di inizio attività dell'Azienda. In pari data il dirigente dell'Ufficio di Piano provvede ad effettuare il passaggio di consegne al Presidente del CdA e a trasmettere allo stesso relazione sullo stato di attuazione dei servizi e sulla consistenza del FUA, con un prospetto dettagliato delle risorse assegnate e non incassate, delle risorse assegnate ed incassate e delle risorse impegnate su un creditore certo per il quale risulta attivo un contratto di affidamento di servizio. Al fine di garantire la continuità dei servizi, il Comune capofila provvederà a trasferire all'Azienda, con effetto immediato, tutte le risorse incassate e non impegnate su un creditore certo, mentre dovrà concordare con l'Azienda l'eventuale trasferimento dei contratti in essere unitamente alle risorse per esse impegnate e ancora da liquidare. **Nel caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie ad adempiere le obbligazioni assunte dai contratti in essere, le stesse obbligazioni rimarranno in capo al Comune di Cava dé Tirreni.**

Nella fase di transizione il Comune capofila, assicurerà all'Azienda la necessaria collaborazione dell'ex Ufficio di Piano per un periodo massimo di ventiquattro mesi, previa definizione di apposita convenzione da approvare a cura del consiglio di amministrazione.

Art.47 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

TAVOLA SINOTTICA CRONOLOGIA MODIFICHE

Articoli da modificare	Articolo <i>ab origine</i>	Testo Licenziato deliberazione 27 Dicembre 2024	Testo Licenziato deliberazione 14 Aprile 2025
Art. 2 – Sede	1. L’A.S.C.C.C.A. ha sede nel Comune Capofila individuato nel Comune di Cava de’ Tirreni. L’azienda può disporre di sedi operative, di servizi e di uffici dislocati presso le sedi dei Comuni aderenti, in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell’offerta di servizi sul territorio.	1. L’A.S.C.C.C.A. ha sede nel Comune Cava de’ Tirreni. L’azienda può disporre di sedi operative, di servizi e di uffici dislocati presso le sedi dei Comuni aderenti, in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell’offerta di servizi sul territorio	
Art.3-Scopi	Scopi dell’A.S.C.C.C.A. sono la gestione in forme associata ed unitaria delle politiche sociali e sanitarie nel proprio ambito territoriale, l’erogazione integrata dei servizi alla persona e l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza istituzionale degli Enti aderenti, ivi compresi interventi culturali, educativi, per l’istruzione e per l’infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile, per la promozione e per l’intermediazione al lavoro [...]	Comma 3 lettera d) bis Politiche di inclusione digitale	<p>Scopi dell’A.S.C.C.C.A. sono la gestione in forme associata ed unitaria delle politiche sociali nel proprio ambito territoriale, l’erogazione integrata dei servizi alla persona e l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali e socio- sanitarie di competenza istituzionale degli Enti aderenti, ivi compresi interventi culturali, educativi, per l’istruzione e per l’infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile, per la promozione e per l’intermediazione al lavoro.</p> <p>1. L’A.S.C.C.C.A. intende perseguire, nell’ambito del territorio dei Comuni aderenti, un’organica politica di sicurezza sociale, fornendo ai cittadini i servizi necessari a garantire una migliore qualità della vita. Assume, pertanto, su delega dei Comuni dell’Ambito S2, la gestione degli interventi e dei servizi sociali e sanitari nell’ambito delle funzioni trasferite ai comuni dalla L.R. 11/07 ss.mm.ii., nonché di ogni altra funzione relativa ai servizi sociali e sanitari attribuita o trasferita ai Comuni con leggi dello Stato o Regionale.</p> <p>2. Per il raggiungimento delle finalità indicate, l’A.S.C.C.C.A. attuerà e gestirà, in via prioritaria sulla base dei principi e delle finalità della legge 328/00 e degli indirizzi normativi e programmatici previsti dal Piano Sociale Nazionale per la lotta alla povertà, del Piano Nazionale per la non autosufficienza e dagli ulteriori piani nazionali di settore (Garanzia giovani, prima infanzia ecc.) e dei relativi Piani regionali della Campania, tutti i servizi e gli interventi contenuti nel documento di programmazione, denominato Piano Sociale di Zona, triennialmente predefiniti e annualmente aggiornati ed approvati.</p> <p>3. L’A.S.C.C.C.A. inoltre, può svolgere a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gestione in forme dirette ed indirette di servizi di natura sociale e sanitaria in favore di anziani, di giovani, di disabili ed altre categorie “protette”, di case di cura e di riposo, di servizi di assistenza domiciliare, di farmacie pubbliche; b) Attività di promozione ed intermediazione al lavoro attraverso corsi di formazione e di orientamento per l’avvio di percorsi lavorativi; c) Attività di sensibilizzazione e rete per la promozione della “cittadinanza attiva”; d) Informazione ed educazione sociale e sanitaria;

Comune di Atrani prot. 0003626 del 30-04-2025 in arrivo

TAVOLA SINOTTICA CRONOLOGIA MODIFICHE

			<p>d bis) Ogni altro servizio o intervento finalizzato all'inclusione sociale;</p> <p>e) I servizi previsti nel Piano-programma e nel Piano Sociale di Zona sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti aderenti, ovvero di altri Comuni che dovessero farne richiesta, sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della popolazione, e secondo quanto previsto dalla normativa regionale attengono alle seguenti aree di intervento:</p> <p>a) Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà;</p> <p>b) Prima Infanzia;</p> <p>c) Minori;</p> <p>d) Persone anziane;</p> <p>e) Persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;</p> <p>f) Persone non Autosufficienti;</p> <p>g) Popolazione Giovanile;</p> <p>h) Immigrati e soggetti senza fissa dimora;</p> <p>i) Popolazione Indigente e adulti in difficoltà.</p> <p>[...]</p>
<p>Art. 4 - Servizi aggiuntivi ed ulteriori scopi dell'A.S.C.C.C.A</p>	<p>1. L' A.S.C.C.C.A. può erogare in favore degli enti aderenti, su richiesta degli stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali e sanitarie ed attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano Sociale di Zona.</p> <p>[...]</p> <p>6. L' A.S.C.C.C.A., oltre ad espletare prioritariamente ed obbligatoriamente le funzioni di cui al precedente art. 3, potrà, nell'ambito delle politiche di sicurezza sociale attuate dai Comuni, erogare ulteriori servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita ed a fornire in modo efficace una risposta globale alle esigenze dei cittadini, attuando processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi.</p>		<p>1. L' A.S.C.C.C.A. può erogare in favore degli enti aderenti, su richiesta degli stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali e sanitarie ed attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano-programma e nel Piano Sociale di Zona.</p> <p>[...]</p> <p>6. L' A.S.C.C.C.A., oltre ad espletare prioritariamente ed obbligatoriamente le funzioni di cui al precedente art. 3, potrà, nell'ambito delle politiche di sicurezza sociale attuate dai Comuni, erogare ulteriori servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita ed a fornire in modo efficace una risposta globale alle esigenze dei cittadini, attuando processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi pubblici e privati.</p>

TAVOLA SINOTTICA CRONOLOGIA MODIFICHE

<p>Art. 5 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività</p>	<p>1. L' A.S.C.C.C.A. si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'esercizio delle funzioni per cui è stata costituita perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi: [...] f) Individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali e sanitari emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro, le politiche socio-sanitarie; [...] i) Qualificare l'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più deboli</p>		<p>1. L' A.S.C.C.C.A. si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'esercizio delle funzioni per cui è stata costituita perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi: [...] f) Individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro, le politiche sociali [...] i) Qualificare l'integrazione sociale in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più deboli;</p>
<p>Art. 8 - Recesso</p>	<p>3. Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, indirizzata al Presidente dell'Assemblea, Sindaco del Comune Capofila, entro il trentuno dicembre di ciascun anno, decorso almeno un quinquennio. In tal caso, il recesso diventa operante dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'Assemblea avrà approvato il recesso. [...] 8. Il personale che opera nel territorio dell'ente che recede sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dell'Ente recedente.</p>		<p>3. Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, indirizzata al Presidente dell'Assemblea, entro il trentuno dicembre di ciascun anno, decorso almeno un quinquennio. In tal caso, il recesso diventa operante dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'Assemblea avrà preso atto del recesso. [...] 8. Il personale che opera nel territorio dell'ente che recede sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dell'Ente recedente, nel rispetto della normativa vigente.</p>
<p>Art. 9 - Quote di partecipazione</p>		<p>Fondo di compartecipazione comunale al F.U.A. Fondo Unico di Ambito ai sensi della L.R. 11/2007 e ss.mm.ii.</p>	
<p>Art. 9 - Fondo di compartecipazione comunale al F.U.A. Fondo Unico di Ambito ai sensi della L.R. 11/2007 e ss.mm.ii. Comma 2</p>	<p>Ai fini della determinazione della quota di partecipazione, si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 1 gennaio dell'anno precedente a quello di predisposizione del Bilancio, quale risultante dai dati ufficiali Istat.</p>		<p>Ai fini della determinazione della quota di partecipazione, si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello di predisposizione del Budget economico/Bilancio, quale risultante dai dati ufficiali Istat.</p>
<p>Art. 9 - Fondo di compartecipazione comunale al F.U.A. Fondo Unico di Ambito</p>	<p>La quota determinata a norma del comma 1 rappresenta la dotazione finanziaria di compartecipazione minima da conferire all' A.S.C.C.C.A. da parte degli Enti aderenti e potrà essere modificata in base alla quantità ed alla tipologia</p>	<p>La quota determinata a norma del comma 1 rappresenta la compartecipazione minima da conferire all' A.S.C.C.C.A. da parte degli Enti aderenti e potrà essere modificata in base alla quantità ed alla tipologia dei</p>	

Allegato I - Estratto modifiche statutarie

TAVOLA SINOTTICA CRONOLOGIA MODIFICHE

ai sensi della L.R. 11/2007 e ss.mm.ii. Comma 3	dei servizi che ciascun Comune intende erogare attraverso l'A.S.C.C.C.A. stessa.	servizi che ciascun Comune intende erogare attraverso l'A.S.C.C.C.A. stessa.	
Art. 9 - Fondo di compartecipazione comunale al F.U.A. Fondo Unico di Ambito ai sensi della L.R. 11/2007 e ss.mm.ii. Comma 5	La determinazione e la modifica delle quote di partecipazione, che di norma sarà stabilita al momento della definizione degli obiettivi programmatici di ciascun esercizio finanziario, avverrà, senza comportare modifiche alla convenzione ed allo Statuto, mediante atto deliberativo dell'Assemblea consortile.	La determinazione e la modifica delle quote di compartecipazione al FUA, che di norma sarà stabilita al momento della definizione degli obiettivi programmatici di ciascun esercizio finanziario, avverrà, senza comportare modifiche alla convenzione ed allo Statuto, mediante atto deliberativo dell'Assemblea consortile.	
Art. 9 - Fondo di compartecipazione comunale al F.U.A. Fondo Unico di Ambito ai sensi della L.R. 11/2007 e ss.mm.ii. Comma 6	Le quote annuali a carico degli enti dovranno essere trasferite alla tesoreria dell'A.S.C.C.C.A. per il 80% entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e per il restante 20% entro il 30 settembre o in soluzioni mensili concordate. La quota annua deve essere versata in un'unica soluzione entro il 28 febbraio se il comune ha approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.	Le quote annuali a carico degli enti dovranno essere trasferite alla tesoreria dell'A.S.C.C.C.A. entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.	Le quote annuali a carico degli enti dovranno essere trasferite al conto corrente dell'A.S.C.C.C.A. entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.
Art.9 Bis- Fondo di dotazione		L'ammontare del fondo di dotazione dell'azienda corrisponde ad euro 0,30 ad abitante commisurato alla popolazione dell'anno in corso e dovrà essere versato entro 7 giorni dalla sottoscrizione delle modifiche statutarie che introducono l'Art.9 bis in oggetto, come meglio indicato nel "Riparto fondo di dotazione"	
Art. 10 - Gestione dei Servizi Comma 3	L'erogazione dei servizi di cui all'art. 3 del presente Statuto, individuati in dettaglio nel documento di programmazione annuale costituito dal Piano Sociale di Zona, viene garantita, fatte salve eventuali ulteriori entrate, attraverso le risorse economiche del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, i finanziamenti derivanti da legge di settore nazionali e regionali, le quote di partecipazione degli utenti al costo dei servizi, i contributi ed i finanziamenti attivati e concessi in base alla normativa nazionale, regionale e comunitaria, le quote di compartecipazione degli Enti previste nel precedente art. 9.	L'erogazione dei servizi di cui all'art. 3 del presente Statuto, individuati in dettaglio nel documento di programmazione annuale costituito dal Piano Sociale di Zona, viene garantita, fatte salve eventuali ulteriori entrate, attraverso le risorse economiche del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, (F.N.P.S., F.S.R., Fondo di compartecipazione comunale) i finanziamenti derivanti da legge di settore nazionali e regionali, le quote di partecipazione degli utenti al costo dei servizi, i contributi ed i finanziamenti attivati e concessi in base alla normativa nazionale, regionale e comunitaria, le quote di compartecipazione degli Enti previste nel precedente art. 9.	L'erogazione dei servizi di cui all'art. 3 del presente Statuto, individuati in dettaglio nel documento di programmazione triennale costituito dal Piano-programma che include anche il Piano Sociale di Zona, viene garantita, fatte salve ulteriori entrate, dalle risorse europee, nazionali, regionali e comunali e dalla compartecipazione degli utenti che confluiscono nel FUA (Fondo Unico di Ambito).
Art. 10 - Gestione dei Servizi Comma 4	Attraverso apposite intese, che assumeranno, di norma, la forma del "contratto di servizio", saranno, in particolare, individuati e precisati, sulla base e nel rispetto delle specificità locali, i servizi da erogare e le attività da	Attraverso apposite intese, che assumeranno, di norma, la forma del "contratto di servizio", nelle more di quanto previsto nella programmazione sociale di Ambito saranno, in particolare, individuati e precisati, sulla base e nel rispetto delle specificità locali, i servizi da erogare e le attività da espletare nei singoli Comuni mediante l'utilizzo della quota di compartecipazione all'Azienda	

Allegato I - Estratto modifiche statutarie

TAVOLA SINOTTICA CRONOLOGIA MODIFICHE

	espletare nei singoli Comuni mediante l'utilizzo della quota di compartecipazione all'Azienda conferita dai Comuni stessi.	conferita dai Comuni stessi.	
Art. 10 - Gestione dei Servizi Comma 5	L' A.S.C.C.C.A. esercita la gestione dei servizi oggetto del presente Statuto attraverso la propria struttura organizzativa, costituita dall' Ufficio di Piano (breviter UdP), dei compiti e delle prerogative dell'ASL, ai sensi della normativa vigente .	L' A.S.C.C.C.A. esercita la gestione dei servizi oggetto del presente Statuto attraverso la propria struttura organizzativa, costituita dall' Ufficio di Piano (breviter UdP) nel rispetto della programmazione sociale di Ambito e delle eventuali intese con il SSN (ASL)	L' A.S.C.C.C.A. esercita la gestione dei servizi oggetto del presente Statuto attraverso la propria struttura organizzativa, costituita dall' Ufficio di Piano (breviter UdP) nel rispetto della programmazione sociale di Ambito
Art. 11 - Partecipazione degli Enti aderenti Comma 3	Sono considerati atti fondamentali dell' A.S.C.C.C.A.. le deliberazioni adottate dall'Assemblea consortile concernenti: a) Piano di Zona che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e A.S.C.C.C.A.; b) Budget economico triennale; c) Bilancio di esercizio triennale; d) Piano degli indicatori di bilancio.		Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114, comma 8, del TUEL, sono considerati atti fondamentali dell' A.S.C.C.C.A. le deliberazioni adottate dall'Assemblea consortile concernenti: a) Piano-programma triennale che include anche il Piano di Zona che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e A.S.C.C.C.A.; b) Il Budget economico triennale; c) Bilancio di esercizio; d) Piano degli indicatori di bilancio.
Art. 11 - Partecipazione degli Enti aderenti Comma 7	Il Sindaco del Comune Capofila presidente dell'Assemblea ha il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.	Il presidente dell'Assemblea ha il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.	
Art. 13 – Assemblea – composizione Comma 2bis			Ciascun Sindaco non può ricevere delega da più di tre Comuni consorziati.
Art. 13 – Assemblea – composizione Comma 6	Il voto del Sindaco, o del suo delegato, vale un voto ai sensi dell'art. 10.	Alle riunioni dell'Assemblea partecipa, il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale	
Art. 13 – Assemblea – composizione Comma 8	Alle riunioni dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale.	L'assemblea dovrà dotarsi di un regolamento interno	
Art. 15 - Convocazione e Deliberazioni Comma 1	L'Assemblea si riunisce su convocazione del proprio Presidente almeno quattro volte all'anno, di cui due per le sessioni ordinarie, rispettivamente per l'approvazione dei bilanci preventivi-economici, annuali e pluriennali, e per approvare il bilancio di esercizio, e due volte per comunicazioni del Consiglio di Amministrazione sullo stato di andamento del		L'Assemblea si riunisce su convocazione del proprio Presidente almeno quattro volte all'anno, di cui due per le sessioni ordinarie, rispettivamente per l'approvazione degli atti fondamentali e dei loro aggiornamenti annuali , e due volte per comunicazioni del Consiglio di Amministrazione sullo stato di andamento del programma annuale approvato nel Bilancio di previsione.

TAVOLA SINOTTICA CRONOLOGIA MODIFICHE

	programma annuale approvato nel Bilancio di previsione.		
Art. 15 - Convocazione e Deliberazioni Comma 2	Essa può, altresì, riunirsi in seduta straordinaria in ogni momento per iniziativa del Presidente dell'Assemblea, su richiesta della maggioranza dei Comuni, di tre rappresentanti dell'Assemblea, o di un numero di rappresentanti portatori di almeno 1/3 delle quote di partecipazione	Essa può, altresì, riunirsi in seduta straordinaria in ogni momento per iniziativa del Presidente dell'Assemblea, su richiesta della maggioranza dei Comuni, di tre rappresentanti dell'Assemblea, o di un numero di rappresentanti portatori di almeno 1/3 delle quote del fondo di compartecipazione comunale	
Art. 15 - Convocazione e Deliberazioni Comma 3	L'Assemblea è convocata almeno 72 ore prima della prima riunione convocazione dal suo Presidente mediante posta elettronica certificata; la seduta è pubblica, salvo diversa determinazione motivata dell'Assemblea, in caso di urgenza almeno 24 ore prima;	L'Assemblea è convocata almeno 72 ore prima della prima convocazione dal suo Presidente mediante posta elettronica certificata; la seduta è pubblica, salvo diversa determinazione motivata dell'Assemblea, in caso di urgenza almeno 24 ore prima;	
Art. 15 - Convocazione e Deliberazioni Comma 4	La seduta è valida con la presenza di Sindaci che rappresentano quote complessive di partecipazione superiori al 80% e con almeno 11 in appresentanti dei comuni presenti in prima convocazione; mentre in seconda convocazione, l'assemblea è valida con quote di partecipazioni che rappresentano almeno il 70% e con la presenza di almeno 7 rappresentanti dei comuni. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.	La seduta è valida con la presenza di Sindaci che rappresentano quote complessive della compartecipazione comunale al Fua superiori all' ottanta per cento (80%) e con almeno 11 rappresentanti dei comuni presenti in prima convocazione; mentre in seconda convocazione, l'assemblea è valida con quote di partecipazioni che rappresentano almeno il 70% e con la presenza di almeno 7 rappresentanti dei comuni. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore. Ai lavori dell'assemblea può partecipare senza diritto di voto il Presidente del CdA. L'Assemblea convocata per motivi di urgenza,24 ore prima della seduta, è valida con la presenza delle medesime quote di partecipazione e numero di rappresentanti dei comuni, previsti per le sedute in seconda convocazione (quote di partecipazioni che rappresentano almeno il 70% e con la presenza di almeno 7 rappresentanti dei comuni).	
Art. 15 - Convocazione e Deliberazioni Comma 5	Le delibere sono approvate, previo verifica del numero legale, con il voto favorevole del 75% delle quote previsti alla seduta.	Le delibere sono approvate, previa verifica del numero legale, con il voto favorevole del 75% delle quote di compartecipazione comunale al FUA previsti alla seduta.	
Art. 15 - Convocazione e Deliberazioni Comma 6	L'Assemblea, nell'ambito delle finalità statutarie, ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati: a) Nomina del Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti; b) nomina di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;		6. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità statutarie, ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati: a) Nomina del Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti; b) nomina di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; c) elezione e revoca del CdA;

TAVOLA SINOTTICA CRONOLOGIA MODIFICHE

	<p>c) elezione e revoca del CdA; d) nomina e revoca del Revisore dei Conti; e) nomina e revoca del NIV; f) approvazione del Piano Sociale di Zona, comprensivo del piano programma; g) l'approvazione del budget economico almeno triennale, contenente anche le tariffe dei servizi; h) l'approvazione del bilancio di esercizio e del piano degli indicatori; i) le variazioni delle quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti; l) le deliberazioni sulla partecipazione dell' A.S.C.C.C.A. ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali; m) la nomina e la revoca dei rappresentanti dell' A.S.C.C.C.A. negli Enti in cui esso partecipa; n) le determinazioni in merito ai gettoni di presenza ed eventuali rimborsi per i componenti del CdA, ai compensi spettanti al Revisore dei Conti ed al NIV; o) le deliberazioni sull'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali già approvati dall'Assemblea; p) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie; q) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; r) l'ammissione di altri Enti all' A.S.C.C.C.A.; s) la definizione delle strategie generali e la determinazione degli indirizzi programmatici cui l'Assemblea deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali; t) l'approvazione dei regolamenti in quanto attuativi degli indirizzi contenuti nel Piano di Zona; u) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione; v) l'approvazione di Accordi di Programma e convenzioni con altri Enti pubblici, con l'ASL; w) lo scioglimento dell' A.S.C.C.C.A.; x) l'individuazione di una diversa sede legale dell' A.S.C.C.C.A..</p>		<p>d) nomina e revoca del Revisore dei Conti; e) approvazione del Piano Sociale di Zona, comprensivo del piano programma; f) l'approvazione del bilancio di esercizio e del piano degli indicatori; g) le variazioni delle quote di compartecipazione comunale al FUA conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti; h) le deliberazioni sulla partecipazione dell' A.S.C.C.C.A. ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali; i) la nomina e la revoca dei rappresentanti dell' A.S.C.C.C.A. negli Enti in cui esso partecipa; l) le determinazioni in merito ai gettoni di presenza ed eventuali rimborsi per i componenti del CdA, ai compensi spettanti al Revisore dei Conti; m) le deliberazioni sull'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali già approvati dall'Assemblea; n) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie. Le proposte di modifica statutaria sono approvate dai Consigli Comunali degli Enti consorziati e recepite per presa d'atto nella prima seduta utile dell'Assemblea consortile, successiva alla convocazione dell'Assemblea in sede straordinaria. Esse diventano efficaci con la registrazione; o) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; p) l'ammissione di altri Enti all' A.S.C.C.C.A.; q) la definizione delle strategie generali e la determinazione degli indirizzi programmatici cui l'Assemblea deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali; r) l'approvazione dei regolamenti in quanto attuativi degli indirizzi contenuti nel Piano di Zona ad eccezione del regolamento di organizzazione di competenza del CdA; s) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione; t) l'approvazione di Accordi di Programma e convenzioni con altri Enti pubblici, con l'ASL; u) lo scioglimento dell' A.S.C.C.C.; v) l'individuazione di una diversa sede legale dell' A.S.C.C.C.A..</p>
<p>Art. 16 - Presidente dell'Assemblea</p>	<p>Il Presidente dell'Assemblea: a) convoca l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno; b) presiede l'Assemblea; c) cura insieme al Segretario dell'Assemblea, la trasmissione</p>		<p>1. Il Presidente dell'Assemblea: a) convoca l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno; b) dura in carica tre anni ed è rieleggibile; c) presiede l'Assemblea; d) cura con il supporto del Direttore e degli Uffici dell'Azienda, la trasmissione agli Enti consorziati degli Atti</p>

Allegato I - Estratto modifiche statutarie

TAVOLA SINOTTICA CRONOLOGIA MODIFICHE

	agli Enti consorziati degli Atti fondamentali dell' A.S.C.C.C.A.; d) compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni; e) provvede a quanto necessario per il corretto funzionamento dell'Assemblea. 2. In caso di assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito dal vice Presidente		fondamentali dell'A.S.C.C.C.A.; e) compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni; f) provvede a quanto necessario per il corretto funzionamento dell'Assemblea. 2. In caso di assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito dal vice Presidente.
Art. 17 - Segretario dell'Assemblea Comma 1	Il l'Assemblea nomina, stabilendone l'eventuale compenso spettante, il Segretario dell'Assemblea, che di norma sarà il Segretario di uno dei Comuni consorziati. L'Assemblea potrà, altresì, nominare un dipendente dell'Azienda.	L'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea, che di norma sarà il Segretario di uno dei Comuni consorziati al quale potrà essere riconosciuto un rimborso spese L'Assemblea potrà, altresì, nominare un dipendente dell'Azienda.	
Art. 17 - Segretario dell'Assemblea Comma 3	Egli collabora con il Presidente per la convocazione dell'Assemblea e cura la trasmissione degli atti ai Comuni consorziati. È responsabile della trasmissione ai componenti dell'Assemblea degli atti relativi all'ordine del giorno almeno 72 ore prima della seduta.	Egli collabora con il Presidente per la convocazione dell'Assemblea e cura la trasmissione degli atti ai Comuni consorziati. È responsabile della trasmissione ai componenti dell'Assemblea degli atti relativi all'ordine del giorno almeno 72 ore prima della seduta.	
Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA) lettera e)	Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 3 componenti del CDA.	Alle sedute del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare - senza diritto di voto - il Presidente dell'Assemblea e sono valide con la presenza di almeno 3 componenti del CDA.	
Art. 21 - Competenze del CdA	1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. 2. Il CDA non è validamente costituito se non intervengano almeno tre membri. 3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. 5. Il Consiglio d'Amministrazione: a) propone all'assemblea le deliberazioni relative a: Piano Sociale di Zona, comprensivo del piano programma; budget economico almeno triennale, contenente anche le tariffe dei servizi; bilancio di esercizio e piano degli indicatori; b) delibera sull'acquisizione di beni mobili; c) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali; d) nomina il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo; e) nomina il Direttore Generale che svolge anche le funzioni del Coordinatore;	1 Bis Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di n. due (2) dei componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale. La richiesta deve prevedere l'ordine del giorno. 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di 2 dei componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale. La richiesta deve prevedere l'o.d.g.	
			5 a) propone all'assemblea le deliberazioni relative a: Piano-programma comprensivo del Piano Sociale di Zona, comprensivo del piano programma; budget economico almeno triennale, contenente anche le tariffe dei servizi; bilancio di esercizio e piano degli indicatori;
		5 e) nomina il Direttore Generale - sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea - che svolge anche le funzioni del Coordinatore;	
		5 h) Bis chiede al Presidente e/o al Direttore Generale di invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda Speciale Consortile ed agli Enti Consorziati per l'esame di particolari materie e/o oggetti.	
		6. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio	

Allegato I - Estratto modifiche statutarie

TAVOLA SINOTTICA CRONOLOGIA MODIFICHE

	<p>f) approva i regolamenti e le disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi, il regolamento di organizzazione;</p> <p>g) conferisce, su proposta del Direttore generale, gli incarichi di responsabilità delle aree funzionali e di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità;</p> <p>h) delibera su forniture e servizi per un importo superiore a quello delegato alla competenza del Direttore generale;</p> <p>i) stabilisce l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;</p> <p>j) adotta in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore Generale.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio Operato all'Assemblea Consortile.</p>	operato all'assemblea consortile	
Art. 22 -Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 4 comma	Al Presidente del C.D.A. spetta la rappresentanza legale.		Il Presidente del CdA partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto
Art. 22 -Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 5 comma			5. Al Presidente del C.D.A. spetta la rappresentanza legale.
Art. 23 -Rimborsi spese e permessi Comma 1	Al Presidente e agli altri membri del CdA sono a titolo gratuito.		Al Presidente e agli altri membri del CdA sono a titolo gratuito, agli stessi spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del CdA alla stregua di quello corrisposto ai Consiglieri comunali, nel limite massimo di 50 euro.
Art. 23 -Rimborsi spese e permessi Comma 2	La liquidazione dei rimborsi è effettuata dal Direttore Generale previa acquisizione della documentazione probatoria.	La liquidazione dei rimborsi spesa è effettuata dal Direttore Generale previa acquisizione della documentazione probatoria	La liquidazione dei rimborsi spesa e dei gettoni di presenza è effettuata dal Direttore Generale previa acquisizione della documentazione probatoria
Art. 25 - Direzione Generale	<p>1.L'individuazione del Direttore generale avviene nel rispetto delle indicazioni della normativa regionale in materia.</p> <p>2. Il Direttore Generale svolge anche la funzione di Coordinatore dei servizi ed è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro della dirigenza degli enti locali.</p>	<p>1. L'individuazione del Direttore generale avviene nel rispetto delle indicazioni della normativa nazionale in materia.</p> <p>2. Il Direttore Generale svolge anche la funzione di Coordinatore dei servizi ed è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro della dirigenza degli enti locali.</p>	<p>1. L'individuazione del Direttore generale avviene nel rispetto delle indicazioni della normativa nazionale in materia di accesso alla dirigenza pubblica.</p> <p>2. Il Direttore Generale è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro della dirigenza degli enti locali.</p>

Allegato I - Estratto modifiche statutarie

TAVOLA SINOTTICA CRONOLOGIA MODIFICHE

Art. 26 - Direttore Generale: funzioni	1 Il Direttore Generale è responsabile della gestione e del funzionamento di tutti i servizi, della direzione del personale dipendente, partecipa alle riunioni dell'Assemblea relative alle fasi di indirizzo e di programmazione.		1. Il Direttore Generale è responsabile della gestione e del funzionamento di tutti i servizi, della direzione del personale dipendente, partecipa alle riunioni dell'Assemblea relative alle fasi di indirizzo e di programmazione e del CdA senza diritto di voto.
Art.28 - Struttura organizzativa dell'Azienda	1. La Direzione generale definisce la struttura organizzativa dei vari servizi ed uffici. 2. La struttura organizzativa dovrà soddisfare tutte le necessità di corretto funzionamento dell'Azienda, per un'efficace ed effettiva realizzazione dei suoi programmi di sviluppo, con la razionalizzazione dei costi.		1. La Direzione generale, di concerto con il CdA e nel rispetto di quanto definito nel Piano-programma , definisce la struttura organizzativa dei vari servizi ed uffici. 2.La struttura organizzativa dovrà soddisfare tutte le necessità di corretto funzionamento dell'Azienda, per un'efficace ed effettiva realizzazione dei suoi programmi di sviluppo, con la razionalizzazione dei costi.
Art.29 - L'Ufficio di Piano	1. L'Ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata a supportare tecnicamente, con azioni di elaborazione ed attuazione della programmazione sociale e sanitaria, la funzione politico-istituzionale dell'Assemblea consortile e le funzioni della Direzione Generale.		1. Le funzioni dell'Ufficio di Piano sono trasferite alla struttura organizzativa dell'Azienda
Art.31 - Contabilità	1.L'Assemblea delibera il Piano di Zona contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire. Il Piano Zona deve essere aggiornato, oppure confermato, annualmente in sede di aggiornamento del Budget economico triennale. 2. Il Budget economico triennale, redatto in coerenza con il Piano di Zona, ha durata pari a quello della Regione Campania ed è aggiornato annualmente. Il Budget comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento.	1.All'A.S.C.C.A., creata per la gestione dei Servizi Sociali, si applicano per quanto attiene alle finanze, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste dal T.U. 267/00 e dalla normativa di legge vigente applicabile alla Azienda Speciale consortile stessa. 2.Con apposito regolamento di contabilità saranno disciplinate le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.	1. All'A.S.C.C.A., creata per la gestione dei Servizi Sociali, si applicano per quanto attiene alle finanze, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste dall'art. 114 del T.U. 267/00 e dalla normativa di legge vigente applicabile alla Azienda Speciale consortile stessa. 2. Con apposito regolamento di contabilità saranno disciplinate le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività diprogrammazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.

TAVOLA SINOTTICA CRONOLOGIA MODIFICHE

<p>Art.32–Piano Programma, Bilancio di Previsione annuale, Bilancio pluriennale</p>	<p>1.L'Esercizio dell'A.S.C.C.C.A. coincide con l'anno solare. 2.Entro i termini previsti dalla normativa vigente il CdA, su proposta del Direttore Generale, presenta all'Assemblea il Bilancio di Esercizio, con allegato parere dell'Organo di Revisione. 3.Al bilancio di esercizio sono allegati i documenti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente. 4.L'Assemblea approva, unitamente al bilancio di esercizio, il piano degli indicatori di bilancio.</p>	<p>1. Il Piano Programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall'A.S.C.C.C.A., in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, che trovano adeguato sviluppo nel bilancio pluriennale e DUP. 2. Il Bilancio di Previsione è lo strumento dell'azione politico-amministrativa dell'Azienda. Nel Bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno. 3. Il Bilancio di Previsione è uniformato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. 4. Il Bilancio di Previsione viene predisposto dal Direttore Generale, attraverso l'Ufficio di Piano, e proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione, unitamente agli allegati ed agli altri documenti contabili, entro i termini previsti dalla legge. 5. Il Bilancio Pluriennale, adottato con il DUP, comprende, per ciascun esercizio, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle eventuali spese di investimento.</p>	<p>1. Il Piano Programma annuale ai sensi dell'art. 114 T.U.E.L. comma 8, contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall'A.S.C.C.C.A., comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra i Comuni consorziati e l'azienda speciale in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti stessi e che trovano adeguato sviluppo nel budget economico triennale. 2. Il Budget economico triennale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa dell'Azienda. Il Budget economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114, comma 4 del TUEL, è uniformato ai principi di efficacia, efficienza ed economicità e risponde all'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti. 3. Il Budget economico viene predisposto dal Direttore Generale, attraverso l'Ufficio contabilità dell'Azienda, e proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione, unitamente agli allegati ed agli altri documenti contabili, entro i termini previsti dalla legge. 4. Il Budget economico triennale (art. 114 comma 8 TUEL) comprende per ciascun esercizio, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti, che al finanziamento delle eventuali spese di investimento.</p>
<p>Art.33 - Il Piano indicatori di Bilancio</p>	<p>1.L' A.S.C.C.C.A. deve determinare i costi e i ricavi riferibili a ciascun servizio gestito. 2.I costi comuni a più servizi vengono ripartiti in base a parametri oggettivi, da evidenziare nella relazione del bilancio di esercizio. 3.Qualora non fosse possibile, per singoli costi o classi di costi, la fissazione di parametri adeguati, si procederà alla suddivisione sulla base dell'incidenza del fatturato di ciascun servizio sull'ammontare del fatturato totale annuo. 4.I ricavi comuni saranno assegnati a ciascun servizio in base al concorso del fatturato di ognuno di essi al conseguimento del fatturato complessivo.</p>	<p>1. Il DUP, riferito ad un periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale ed allegato al Bilancio, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio. Esso è redatto per programmi, con riferimento a quanto indicato nei Bilanci annuali, Pluriennali, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuandone le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità;</p>	<p>1. L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio, è presentato entro 30 giorni dall'approvazione del budget economico e/o del bilancio di esercizio.</p>

Comune di Atrani prot. 0003626 del 30-04-2025 in arrivo

TAVOLA SINOTTICA CRONOLOGIA MODIFICHE

<p>Art.34 - Bilancio di esercizio</p>	<p>1.L'utile d'esercizio sarà destinato nell'ordine: a) all'incremento del fondo di riserva, nella misura minima del 15%; b) all'incremento del fondo rinnovo impianti nella misura prevista dai piani di ammortamento; c)al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella misura stabilita dal Piano di Zona; d)ai Comuni aderenti secondo un riparto da effettuarsi in ragione delle quote di partecipazione di ciascun Comune all' A.S.C.C.C.A.. 2.Il versamento dell'eventuale quota di utili da corrispondere in servizi ai Comuni consorziati dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.</p>	<p>1.Sulla base del Bilancio di Previsione annuale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sentita l'Assemblea, approva il Piano Esecutivo di Gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione, la cui realizzazione, unitamente alle dotazioni necessarie, viene affidata alla struttura tecnica e gestione del Consorzio. 2.L'Assemblea, entro i termini previsti dalla legge, approva il Rendiconto di gestione dell'anno precedente. A tal fine, il rendiconto della gestione, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal Direttore della A.S.C.C.C.A., al Consiglio di Amministrazione per i successivi adempimenti previsti dalla legge.</p>	<p>1. L'Assemblea, entro i termini previsti dalla legge, approva il Bilancio di esercizio proposto dal Direttore al C.d.A. e da questi approvato con delibera per il successivo inoltrò all'assemblea. A tal fine, ai sensi dell'art. 114 TUEL comma 5 bis, entro il 31 Maggio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione dovrà depositare il Bilancio di esercizio presso il Registro imprese della Camera di Commercio di Salerno, con allegata la Nota Integrativa esplicativa e composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.</p>
<p>Art.38 - Contrazione di mutui</p>	<p>L'Azienda contrae mutui, nel rispetto delle norme di Legge vigenti sulla base delle esigenze finanziarie indicate nel Piano di Zona e nel Budget pluriennale.</p>		<p>1. L'Azienda contrae mutui, nel rispetto delle norme di Legge vigenti sulla base delle esigenze finanziarie indicate nel Piano-programma comprensivo del Piano di Zona e nel Budget triennale.</p>
<p>Art.42- Funzioni del Revisore dei Conti Comma 5</p>	<p>Il compenso del Revisore dei conti è stabilito commisurandolo al compenso previsto dalla normativa vigente correlata al comune consorziato con più ampiezza demografica in € 800,00 mensili lordi.</p>	<p>Il compenso del revisore dei conti è stabilito commisurandolo a quanto previsto dal decreto M.E.F. del 21.12.2018. Detto compenso, parametrato alla complessiva popolazione dei Comuni consorziati è correlato alle fasce demografiche individuate nella tabella A nello specifico lettera g) ovvero Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti.</p>	
<p>Art.46 - Disposizioni finali</p>	<p>Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.</p>		<p>Inizio attività dell'Azienda e fase di transizione 1. L'operatività dell'Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e degli Allegati e con il conseguente insediamento dell'Assemblea e il versamento del capitale di dotazione da parte di tutti Enti consorziati. 2. L'organo di indirizzo (Assemblea) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione) assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina, ciascuno per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività. 3. L'Ufficio di Piano presso il Comune capofila cessa la propria attività con decorrenza dalla data di inizio attività dell'Azienda. In pari data il dirigente dell'Ufficio di Piano provvede ad effettuare il passaggio di consegne al Presidente del CdA e a trasmettere allo stesso relazione sullo stato di attuazione dei servizi e sulla consistenza del FUA, con un prospetto dettagliato delle risorse assegnate e non incassate, delle risorse assegnate ed incassate e delle risorse impegnate su un creditore certo per il quale risulta</p>

TAVOLA SINOTTICA CRONOLOGIA MODIFICHE

			<p>attivo un contratto di affidamento di servizio.</p> <p>Al fine di garantire la continuità dei servizi, il Comune capofila provvederà a trasferire all'Azienda, con effetto immediato, tutte le risorse incassate e non impegnate su un creditore certo, mentre dovrà concordare con l'Azienda l'eventuale trasferimento dei contratti in essere unitamente alle risorse per esse impegnate e ancora da liquidare.</p> <p>Nel caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie ad adempiere le obbligazioni assunte dai contratti in essere, le stesse obbligazioni rimarranno in capo al Comune di Cava dé Tirreni.</p> <p>Nella fase di transizione il Comune capofila, assicurerà all'Azienda la necessaria collaborazione dell'ex Ufficio di Piano per un periodo massimo di ventiquattro mesi, previa definizione di apposita convenzione da approvare a cura del consiglio di amministrazione.</p>
Art.47 - Disposizioni finali			<p>Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.</p>

LEGENDA

In verde il risultato definitivo delle modifiche trasfuse nello Statuto e licenziate nelle rispettive assemblee del 27 Dicembre 2024 e 14 Aprile 2025

Il grassetto dell'ultima colonna identifica esclusivamente le modifiche licenziate dall'Assemblea del 14 Aprile 2025

Repertorio n.79181

Raccolta n.23376

ATTO COSTITUTIVO DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

"AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA - COSTA D'AMALFI"

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno ventisette maggio duemilaventiquattro.

In Cava de' Tirreni, in una sala del Comune di Cava de' Tirreni alla piazza Eugenio Abbro n.1.

Innanzi a me dott.RAFFAELE LAUDISIO, Notaio in Sarno, iscritto nel Collegio Notarile di Salerno,

----- SI SONO COSTITUITI -----

--- Il "**Comune di Atrani**", con sede in Atrani (SA) alla via dei Dogi n.24, codice fiscale: 00463010652, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig. De Rosa Laderchi Luciano, nato a Napoli (NA) il 16 gennaio 1951 (DRS LCN 51A16 F8390, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.4 del 12 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.

--- Il "**Comune di Cava de' Tirreni**", con sede in Cava de' Tirreni (SA) alla piazza Eugenio Abbro n.1, codice fiscale:80000350654, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig. Servalli Vincenzo, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 19 marzo 1967 (SRV VCN 67C19 C361M), domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 2 aprile 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.

--- Il "**Comune di Cetara**", con sede in Cetara (SA) al corso Umberto I n.47, codice fiscale:00575760657, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig. Della Monica Fortunato, nato a Salerno (SA) il 6 maggio 1970 (DLL FTN 70E06 H703W), domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.3 del 12 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera "C", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.

--- Il "**Comune di Maiori**", con sede in Maiori (SA) al corso Reginna n.71, codice fiscale: 00269990651, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig. Capone Antonio, nato a Maiori (SA) il 13 gennaio 1968 (CPN NTN 68A13 E839D), domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 6 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera "D", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.

--- Il "**Comune di Minori**", con sede in Minori (SA) alla piazza Cantilena , codice fiscale: 80008970651, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig. Reale Andrea, nato a



Raffaele Laudisio
NOTAIO

Reg.to a
Salerno D.P.
Addì 06/06/2024
al n. 17824
Serie 1T
euro 356,00

AVVENUTA
PRESENTAZIONE
AL REGISTRO IMPRESE
DI SALERNO
il 06/06/2024 al
Prot. N.
58755/2024



Napoli (NA) il 31 ottobre 1968 (RLE NDR 68R31 F839R), domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 18 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera "E", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti. _____

--- Il "**Comune di Praiano**", con sede in Praiano (SA) alla via Umberto I, codice fiscale: 00607910650, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig.ra Caso Anna Maria, nata a Tramonti (SA) il 19 settembre 1961 (CSA NMR 61P59 L3230) domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 18 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera "F", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti. _____

--- Il "**Comune di Amalfi**", con sede in Amalfi (SA) al Largo Francesco Amodio snc, codice fiscale: 00472320654, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig. Milano Daniele, nato a Roma (RM) il 18 dicembre 1984 (MLN DNL 84T18 H501E), domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 22 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera "G", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti. _____

--- Il "**Comune di Tramonti**", con sede in Tramonti (SA) alla piazza Treviso n.1, codice fiscale: 80023040654, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig. Amatruda Domenico, nato a Tramonti (SA) il 15 agosto 1965 (MTR DNC 65M15 L323T), domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.4 del 28 febbraio 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera "H", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti. _____

--- Il "**Comune di Conca Dei Marini**", con sede in Conca Dei Marini (SA) alla via Roma n.1, codice fiscale: 00542710652, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig. Buonocore Pasquale, nato a Salerno (SA) il 19 marzo 1956 (BNC PQL 56C19 H703X), domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.4 del 21 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera "I", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti. _____

--- Il "**Comune di Furore**", con sede in Furore (SA) alla via Mola n.29, codice fiscale: 00542760657, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig. Milo Giovanni, nato a Salerno (SA) il 31 gennaio 1974 (MLI GNN 74A31 H703N), domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 22 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera



"L", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti. _____

--- Il "**Comune di Ravello**", con sede in Ravello (SA) alla via San Giovanni del Toro n.1, codice fiscale: 00472790658, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig. Vuilleumier Paolo, nato a Roma (RM) il 6 giugno 1960 (VLL PLA 60H06 H501H), domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.2 del 16 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera "M", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti; precisandosi che il sig. Vuilleumier Paolo interviene nel presente atto anche in proprio, per quanto in appresso precisato, e come tale domiciliato in Ravello alla via Santa Chiara n.24. _____

--- Il "**Comune di Vietri sul Mare**", con sede in Vietri sul Mare (SA) al corso Umberto I n.83, codice fiscale: 00427770656, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig. De Simone Giovanni, nato a Salerno (SA) il 12 luglio 1980 (DSM GNN 80L12 H703M), domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 3 aprile 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera "N", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti. _____

--- Il "**Comune di Scala**", con sede in Scala (SA) alla via Campidonico n.1, codice fiscale: 80021540655, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig.ra Bottone Ivana, nata a Pordenone (PN) il 12 gennaio 1977 (BTT VNI 77A52 G888N, domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n.6 dell' 11 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera "O", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti. _____

--- Il "**Comune di Positano**", con sede in Positano (SA) alla via G.Marconi n.111, codice fiscale: 80025630650, in persona del Sindaco dello stesso Comune, sig. Guida Giuseppe, nato a Vico Equense (NA) il 24 novembre 1978 (GDU GPP 78S24 L845X, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 27 maggio 2024, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto con la lettera "P", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti. _____

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, veste e poteri io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue: _____

- **ART.1** - I Comuni di Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Maiori, Minori, Praiano, Amalfi, Tramonti, Conca Dei Marini, Furore, Ravello, Vietri sul Mare, Scala e Positano, come rappresentati, costituiscono una azienda speciale consortile, ai sensi degli artt.31 e 114 D.Lgs. n. 267/2000, denominata



"AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA - COSTA D'AMALFI" (breviter "A.S.C.C.C.A.").

Essa è Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Tutti i Comuni costituenti l'Azienda sono da unirsi in Convenzione ex art. 30 del D.Lgs n.267/00 come Ambito Sociale Territoriale S2, sono i seguenti: **Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare.**

All'"A.S.C.C.C.A." possono aderire altri Comuni, su loro espressa richiesta.

L'"A.S.C.C.C.A." è dotata di personalità giuridica e di autonomie imprenditoriale e gestionale.

Articolo 2

L'A.S.C.C.C.A. ha sede nel Comune Capofila, individuato nel Comune di Cava de' Tirreni. L'azienda può disporre di sedi operative, di servizi e di uffici dislocati presso le sedi dei Comuni aderenti, in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio.

L'azienda è retta coi principi della mutualità, ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale lo statuto, formato da numero quarantasei (n.46) articoli, che da me letto ai Componenti e da questi approvato, si allega al presente atto sotto la lettera "Q", previa sottoscrizione come per legge. L'azienda speciale non ha scopo di lucro.

Articolo 3

Scopi dell'"A.S.C.C.C.A." sono la gestione in forme associata ed unitaria delle politiche sociali e sanitarie nel proprio ambito territoriale, l'erogazione integrata dei servizi alla persona e l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza istituzionale degli Enti aderenti, ivi compresi interventi culturali, educativi, per l'istruzione e per l'infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile, per la promozione e per l'intermediazione al lavoro.

- L'"A.S.C.C.C.A." intende perseguire, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, un'organica politica di sicurezza sociale, fornendo ai cittadini i servizi necessari a garantire una migliore qualità della vita. Assume, pertanto, la gestione degli interventi e dei servizi sociali e sanitari nell'ambito delle funzioni trasferite ai comuni dalla L.R. 11/07 ss.mm.ii., nonché di ogni altra funzione relativa ai servizi sociali e sanitari attribuita o trasferita ai Comuni con leggi dello Stato o Regionale.

- Per il raggiungimento delle finalità indicate, l'"A.S.C.C.C.A." attuerà e gestirà, in via prioritaria sulla base dei principi e delle finalità della legge 328/00 e degli



indirizzi normativi e programmatici previsti dal Piano Sociale Regionale della Campania, tutti i servizi e gli interventi contenuti nel documento di programmazione, denominato Piano Sociale di Zona, annualmente predisposto. ____

- "L'A.S.C.C.C.A." inoltre, può svolgere anche i seguenti servizi: _____

a) Gestione in forme dirette ed indirette di servizi di natura sociale e sanitaria in favore di anziani, di giovani, di disabili ed altre categorie "protette", di case di cura e di riposo, di servizi di assistenza domiciliare. _____

b) Attività di promozione ed intermediazione al lavoro attraverso corsi di formazione e di orientamento per l'avvio di percorsi lavorativi; _____

c) Attività di sensibilizzazione e rete per la promozione della "cittadinanza attiva"; _____

d) Informazione ed educazione sociale e sanitaria. _____

I servizi previsti nel Piano Sociale di Zona sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti aderenti, ovvero di altri Comuni che dovessero farne richiesta, sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della popolazione, e secondo quanto previsto dalla normativa regionale attengono alle seguenti aree di intervento: _____

• Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà; _____

• Prima Infanzia; _____

• Minori; _____

• Persone anziane; _____

• Persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale; _____

• Persone non Autosufficienti; _____

• Popolazione Giovanile; _____

• Immigrati e soggetti senza fissa dimora; _____

• Popolazione Indigente e adulti in difficoltà. _____

- Con gli atti di programmazione previsti dal presente Statuto ed attraverso specifiche deliberazioni e provvedimenti dei competenti organi consortili, il suddetto elenco può subire variazione in termini di organizzazione dei servizi e delle attività praticate. _____

- L' "A.S.C.C.C.A." può svolgere, altresì, attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale e sanitario, nonché fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente conferiti mediante stipulazione di specifici contratti. _____

Articolo 4 _____

- L' "A.S.C.C.C.A." può erogare in favore degli enti aderenti, su richiesta degli stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali e sanitarie ed attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano Sociale di Zona. _____

- Il conferimento della gestione di ulteriori funzioni ed



attività nel settore sociale e sanitario avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previa intesa con l'Assemblea consortile. _____

- La delega delle singole funzioni o servizi da parte di uno o più Comuni consorziati avverrà mediante stipulazione di specifici accordi ed intese che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie ed, eventualmente, umane e strumentali necessarie. Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli Enti richiedenti. _____

Tali oneri, comunque, potranno essere coperti, in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali e comunitari, attivati dai Comuni o direttamente dall' "A.S.C.C.C.A.". _____

- A titolo puramente esemplificativo, potranno essere oggetto di delega all' "A.S.C.C.C.A." i seguenti servizi: _____

- Pubblica Istruzione, Servizi Educativi e della Prima Infanzia, Formazione Professionale; _____
- Servizi per le politiche attive del lavoro e più in generale servizi volti a favorire lo sviluppo locale; _____
- Cultura e beni culturali; _____
- Sport, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate alla promozione ed incentivazione della pratica sportiva rivolta alle fasce deboli e a rischio di esclusione sociale della popolazione; _____
- Turismo sociale e attività ricreative e di animazione; _____
- Attività di informazione, comunicazione, servizi informatici ed informativi territoriali, reti telematiche e reti civiche; _____
- Presidi farmaceutici pubblici; _____
- Case di Cura. _____

L' "A.S.C.C.C.A.", oltre ad espletare prioritariamente ed obbligatoriamente le funzioni di cui al precedente art. 3, potrà, nell'ambito delle politiche di sicurezza sociale attuate dai Comuni, erogare ulteriori servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita ed a fornire in modo efficace una risposta globale alle esigenze dei cittadini, attuando processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi. _____

- A tal fine, gli Enti potranno ampliare la sfera di competenza dell' "A.S.C.C.C.A." affidando ad esso la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, educativo, formativo, culturale e ricreativo. Al nuovo organismo, pertanto, è possibile conferire, con formale provvedimento, la gestione di ulteriori attività nei settori individuati nel presente articolo, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse necessarie e le fonti di finanziamento. _____

L'esercizio da parte dell' "A.S.C.C.C.A." delle funzioni previste dal presente articolo avverrà attraverso una



programmazione e progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati.

Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, l' "A.S.C.C.C.A." attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale, e, soprattutto, da quella comunitaria.

Articolo 5

L' "A.S.C.C.C.A." ha durata ventennale, e perciò fino al 27 maggio 2044 a decorrere dalla data odierna e potrà cessare in via anticipata nei casi e nei modi previsti dalla normativa e nei tempi vigenti, come potrà essere prorogata dagli Enti consorziati per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto costitutivo integrativo.

Articolo 6

- Si rimanda allo statuto per quanto convenuto relativamente a:

- obiettivi e criteri per lo svolgimento dell'attività (Articolo 5);
- cessazione (Articolo 7);
- recesso (articolo 8);
- quote di partecipazione (Articolo 9);
- gestione dei servizi (Articolo 10);
- partecipazione degli Enti aderenti (Articolo 11).

Articolo 7

Gli organi dell'Azienda sono:

- L'Assemblea costituita dai Comuni dell'Ambito Territoriale S2
- Il Consiglio di Amministrazione (breviter CdA)
- Il Direttore Generale - Coordinatore
- Il Revisore dei Conti

La nomina, la composizione ed il funzionamento degli organi, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo statuto innanzi allegato sub "Q".

Articolo 8

Gli Enti, come rappresentati, procedono all'elezione del Presidente dell'Assemblea Consortile e del componente dell'Organo di Revisione, e pertanto, vengono eletti per acclamazione ed all'unanimità:

a) Presidente dell'Assemblea Consortile:

il signor Vuilleumier Paolo, come sopra generalizzato e domiciliato in proprio in Ravello alla via Santa Chiara n.24 Cod.fisc: (VLL PLA 60H06 H501H), che contestualmente dichiara di accettare in proprio, come accetta, la carica conferitagli e di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o impedimento previsti dalla legge;

b) componente dell'Organo di Revisione dei Conti il



Revisore Unico, per un triennio, il sig. LEO Rocco, nato a Salerno l'8 aprile 1967 domiciliato in Cava de' Tirreni alla via Francesco Alfieri n.8 (LEO RCC 67D08 H703S), iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 25 novembre 1999 al n.108846, che pure qui si costituisce, della cui identità personale io Notaio sono certo, che contestualmente dichiara di _____

accettare, come accetta, la carica conferitagli e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. _____

Gli Enti, come rappresentati, si riservano di procedere in sede assembleare entro il termine massimo di 30 giugno 2024 alla nomina di tutte le restanti cariche sociali, e cioè alla nomina: _____

a) del Vice Presidente dell'Assemblea Consortile; _____

b) del Segretario dell'Assemblea Consortile, cui spetterà un compenso annuo, comprensivo dei relativi oneri, da _____ determinare in sede di nomina; _____

c) dei Componenti del Consiglio di Amministrazione per un triennio, e fra questi del Presidente del Consiglio stesso, con tutti i poteri di rappresentanza legale di fronte ai _____ terzi ed in giudizio; precisandosi che saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione, come da statuto, sia il Vice Presidente del Consiglio stesso che il Direttore Generale - _ Coordinatore dei Servizi, al quale ultimo spetterà, nel rispetto delle indicazioni della normativa regionale in materia, il trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza degli Enti Locali. _____

Articolo 9 _____

L'ammontare del fondo di dotazione dell'azienda è pari ad euro 619.962,00 (seicentodiciannovemilanovecentosessantadue virgola zero) per come meglio indicato nel "Riparto fondo di dotazione", che si allega al presente atto sub "R", previa lettura da me Notaio datane alle parti e sottoscrizione come per legge. _____

Gli Enti conferiranno il Fondo di dotazione su apposito conto corrente bancario o postale, intestato all' "AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA - COSTA D'AMALFI". _____

Gli Enti soci tutti espressamente si obbligano ad effettuare i relativi versamenti nei relativi tempi tecnici ed una volta che, s'intende, nel più breve tempo possibile sia stata effettuata l'apertura del citato conto corrente. _____

Articolo 10 _____

Le spese e tasse relative al presente atto sono a carico dell'Azienda, per la quale i costituiti soci chiedono tutte le agevolazioni di legge in materia. _____

I comparenti tutti delegano di comune accordo i signori _____ Servalli Vincenzo e Della Monica Fortunato per la sottoscrizione a margine dei fogli intermedi del presente atto e degli allegati da sottoscrivere. _____



Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona fida ed in parte scritto da me su fogli cinque per facciate diciannove, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alle parti che lo approvano. _____

La sottoscrizione avviene alle ore sedici. _____

Firmato: _____

Servalli Vincenzo _____

Della Monica Fortunato _____

De Rosa Laderchi Luciano _____

Capone Antonio _____

Reale Andrea _____

Amatruda Domenico _____

Buonocore Pasquale _____

Milo Giovanni _____

Caso Anna Maria _____

Milano Daniele _____

Vuilleumier Paolo _____

De Simone Giovanni _____

Bottone Ivana _____

Guida Giuseppe _____

LEO Rocco _____

Laudisio Raffaele Notaio Sigillo _____



ALLEGATO "Q" DEL N. 23376 DELLA RACCOLTA
STATUTO
DELL' "AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA - COSTA
D'AMALFI"

TITOLO I - STATUTO E SCOPO

Art. 1 - Costituzione

1. Ai sensi della dell'art. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000 è costituita tra i Comuni indicati nel successivo comma 2, un'Azienda Speciale Consortile, pubblica amministrazione ai sensi dell'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001, denominata "AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA - COSTA D'AMALFI" (breviter A.S.C.C.C.A.).

2. I Comuni costituenti l'Azienda, già uniti in Convenzione ex art. 30 del D.Lgs n.267/00 come Ambito Sociale Territoriale S2, sono i seguenti: Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare.

3. All'A.S.C.C.C.A. possono aderire altri Comuni, su loro espressa richiesta.

4. L'A.S.C.C.C.A. è dotata di personalità giuridica e di autonomie imprenditoriale e gestionale.

Art. 2 - Sede

1. L'A.S.C.C.C.A. ha sede nel Comune Capofila, individuato nel Comune di Cava de' Tirreni. L'azienda può disporre di sedi operative, di servizi e di uffici dislocati presso le sedi dei Comuni aderenti, in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio.

Art. 3 - Scopi

Scopi dell'A.S.C.C.C.A. sono la gestione in forme associata ed unitaria delle politiche sociali e sanitarie nel proprio ambito territoriale, l'erogazione integrata dei servizi alla persona e l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza istituzionale degli Enti aderenti, ivi compresi interventi culturali, educativi, per l'istruzione e per l'infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile, per la promozione e per l'intermediazione al lavoro.

1. L'A.S.C.C.C.A. intende perseguire, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, un'organica politica di sicurezza sociale, fornendo ai cittadini i servizi necessari a garantire una migliore qualità della vita. Assume, pertanto, la gestione degli interventi e dei servizi sociali e sanitari nell'ambito delle funzioni trasferite ai comuni dalla L.R. 11/07 ss.mm.ii., nonché di ogni altra funzione relativa ai servizi sociali e sanitari attribuita o trasferita ai Comuni con leggi dello Stato o Regionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate, l'A.S.C.C.C.A. attuerà e gestirà, in via prioritaria sulla base dei principi e delle finalità della legge 328/00 e degli



indirizzi normativi e programmatici previsti dal Piano Sociale Regionale della Campania, tutti i servizi e gli interventi contenuti nel documento di programmazione, denominato Piano Sociale di Zona, annualmente predisposto.

3. L'A.S.C.C.C.A. inoltre, può svolgere anche i seguenti servizi:

a) Gestione in forme dirette ed indirette di servizi di natura sociale e sanitaria in favore di anziani, di giovani, di disabili ed altre categorie "protette", di case di cura e di riposo, di servizi di assistenza domiciliare, di farmacie pubbliche;

b) Attività di promozione ed intermediazione al lavoro attraverso corsi di formazione e di orientamento per l'avvio di percorsi lavorativi;

c) Attività di sensibilizzazione e rete per la promozione della "cittadinanza attiva";

d) Informazione ed educazione sociale e sanitaria;

e) I servizi previsti nel Piano Sociale di Zona sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti aderenti, ovvero di altri Comuni che dovessero farne richiesta, sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della popolazione, e secondo quanto previsto dalla normativa regionale attengono alle seguenti aree di intervento:

a) Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà;

b) Prima Infanzia;

c) Minori;

d) Persone anziane;

e) Persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;

f) Persone non Autosufficienti;

g) Popolazione Giovanile;

h) Immigrati e soggetti senza fissa dimora;

i) Popolazione Indigente e adulti in difficoltà.

4. Con gli atti di programmazione previsti dal presente Statuto ed attraverso specifiche deliberazioni e provvedimenti dei competenti organi consortili, il suddetto elenco può subire variazione in termini di organizzazione dei servizi e delle attività praticate.

5. L' A.S.C.C.C.A. può svolgere, altresì, attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale e sanitario, nonché fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente conferiti mediante stipulazione di specifici contratti.

Art. 4 - Servizi aggiuntivi ed ulteriori scopi
dell'A.S.C.C.C.A

1. L' A.S.C.C.C.A. può erogare in favore degli enti aderenti, su richiesta degli stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali e sanitarie ed attinenti allo scopo



per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano Sociale di Zona.

2. Il conferimento della gestione di ulteriori funzioni ed attività nel settore sociale e sanitario avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previa intesa con l'Assemblea consortile.

3. La delega delle singole funzioni o servizi da parte di uno o più Comuni consorziati avverrà mediante stipulazione di specifici accordi ed intese che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie ed, eventualmente, umane e strumentali necessarie.

4. Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli Enti richiedenti.

Tali oneri, comunque, potranno essere coperti, in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali e comunitari, attivati dai Comuni o direttamente dall' A.S.C.C.C.A..

5. A titolo puramente esemplificativo, potranno essere oggetto di delega all'A.S.C.C.C.A. i seguenti servizi:

- a) Pubblica Istruzione, Servizi Educativi e della Prima Infanzia, Formazione Professionale;
- b) Servizi per le politiche attive del lavoro e più in generale servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- c) Cultura e beni culturali;
- d) Sport, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate alla promozione ed incentivazione della pratica sportiva rivolta alle fasce deboli e a rischio di esclusione sociale della popolazione;
- e) Turismo sociale e attività ricreative e di animazione;
- f) Attività di informazione, comunicazione, servizi informatici ed informativi territoriali, reti telematiche e reti civiche;
- g) Case di Cura.

6. L' A.S.C.C.C.A., oltre ad espletare prioritariamente ed obbligatoriamente le funzioni di cui al precedente art. 3, potrà, nell'ambito delle politiche di sicurezza sociale attuate dai Comuni, erogare ulteriori servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita ed a fornire in modo efficace una risposta globale alle esigenze dei cittadini, attuando processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi.

7. A tal fine, gli Enti potranno ampliare la sfera di competenza dell' A.S.C.C.C.A. affidando ad esso la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, educativo, formativo, culturale e ricreativo. Al nuovo organismo, pertanto, è possibile conferire, con formale provvedimento, la gestione di ulteriori attività nei settori individuati nel presente articolo, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.



8. L'esercizio da parte dell' A.S.C.C.C.A. delle funzioni previste dal presente articolo avverrà attraverso una programmazione e progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati.

9. Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, l' A.S.C.C.C.A. attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale, e, soprattutto, da quella comunitaria.

Art. 5 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

1. L' A.S.C.C.C.A. si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'esercizio delle funzioni per cui è stata costituita perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi:

a) Sviluppare e consolidare la cultura delle politiche sociali e sanitarie nel territorio di competenza e dare uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni.

b) Rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;

c) Accrescere le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;

d) Prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;

e) Attivare gli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni, migliorando l'accesso ai servizi, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi.

f) Individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali e sanitari emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro, le politiche socio-sanitarie;

g) Attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito/utente;

h) Favorire lo sviluppo attivo del privato sociale territoriale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e



privato;

i) Qualificare l'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più deboli;

j) Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;

k) Attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.

Art. 6 - Durata

1. L' A.S.C.C.C.A. ha durata ventennale, e perciò fino al 27 maggio 2044 a decorrere dalla data del 27 maggio 2024 e potrà cessare in via anticipata nei casi e nei modi previsti dalla normativa e nei tempi vigenti, come potrà essere prorogata dagli Enti consorziati per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto costitutivo integrativo.

Art. 7 - Cessazione

1. L' A.S.C.C.C.A. potrebbe cessare, altresì a seguito di deliberazione dei Comuni facenti parte l'A.S.C.C.C.A. rappresentativi dei 2/3 delle quote di partecipazione.

2. In tal caso, il patrimonio dell'A.S.C.C.C.A. ripartito fra i singoli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione;

3. In sede di ripartizione dei beni mobili ed immobili questi verranno assegnati in via preferenziale al Comune sul cui territorio insistono.

4. In caso di scioglimento gli Enti aderenti rimangono obbligati per gli impegni assunti sia rispetto all'anno in corso, sia rispetto agli impegni pluriennali futuri fino all'esaurimento delle relative obbligazioni.

5. Il personale a tempo indeterminato dell'A.S.C.C.C.A., in caso di scioglimento, transiterà, nel rispetto delle norme vigenti, alle dotazioni organiche degli Enti aderenti.

Art. 8 - Recesso

1. Il recesso dell'ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione all'ASCCCA.

2. Ogni Comune aderente, previo atto deliberativo motivato del Consiglio Comunale, può recedere dall'Azienda Speciale Consortile decorso almeno un quinquennio dalla data di adesione allo stesso.

3. Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, indirizzata al Presidente dell'Assemblea, Sindaco del Comune Capofila, entro il trentuno dicembre di ciascun anno, decorso almeno un quinquennio. In tal caso, il recesso diventa operante dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'Assemblea avrà approvato il recesso.

4. L'Assemblea dovrà prendere atto del recesso entro sei mesi



dalla data di ricevimento della comunicazione. In ogni caso il recesso sarà operante trascorso inutilmente tale ultimo termine.

5. Gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea su relazione del Direttore Generale che valuterà per il rimborso delle quote al Comune recedente, non solo il patrimonio dell'Azienda ma anche il risarcimento delle eventuali negative ripercussioni sul piano tecnico economico che tale recesso avrà sulle attività dell'azienda stessa.

6. Nell'ambito della valutazione del rimborso di cui al comma precedente, devono essere indicate le soluzioni ed il costo delle stesse che verranno adottate per la tutela dei dipendenti da considerarsi in esubero con il ridimensionamento delle attività dell'A.S.C.C.C.A..

7. Successivamente alla compensazione con l'importo ed il risarcimento di cui ai commi precedenti, verrà assegnata al Comune recedente la parte residua della quota di partecipazione all'A.S.C.C.C.A..

8. Il personale che opera nel territorio dell'ente che recede sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dell'Ente recedente.

Art. 9 - Quote di partecipazione

1. I Comuni aderenti partecipano finanziariamente al patrimonio aziendale con una quota minima corrispondente ad € 7 (sette euro) per abitante, in conformità a quanto previsto dalla normativa Regionale.

2. Ai fini della determinazione della quota di partecipazione, si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 1 gennaio dell'anno precedente a quello di predisposizione del Bilancio, quale risultante dai dati ufficiali Istat.

3. La quota determinata a norma del comma 1 rappresenta la dotazione finanziaria minima da conferire all'A.S.C.C.C.A. da parte degli Enti aderenti e potrà essere modificata in base alla quantità ed alla tipologia dei servizi che ciascun Comune intende erogare attraverso l'A.S.C.C.C.A. stessa.

4. Le quote possono essere modificate anche in relazione a nuove e diverse competenze e funzioni che i Comuni, anche singolarmente, potranno conferire in gestione all'A.S.C.C.C.A.

5. La determinazione e la modifica delle quote di partecipazione, che di norma sarà stabilita al momento della definizione degli obiettivi programmatici di ciascun esercizio finanziario, avverrà, senza comportare modifiche alla convenzione ed allo Statuto, mediante atto deliberativo dell'Assemblea consortile.

6. Le quote annuali a carico degli enti dovranno essere trasferite alla tesoreria dell'A.S.C.C.C.A. per il 80% entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e per



il restante 20% entro il 30 settembre o in soluzioni mensili concordate. La quota annua deve essere versata in un'unica soluzione entro il 28 febbraio se il comune ha approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

7. L' A.S.C.C.C.A. instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con gli altri Enti assistenziali e con i soggetti del terzo settore, attraverso forme di consultazione periodica ed accordi convenzionali.

8. In caso di recesso o di adesione di nuovi Comuni, ovvero in caso di conferimento di nuovi servizi da parte dei Comuni consorziati, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti e necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Comune consorziato.

Art. 10 - Gestione dei Servizi

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie e corrispondere agli interessi di tutti gli Enti aderenti all'A.S.C.C.C.A..

2. Gli Enti aderenti esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi dell'A.S.C.C.C.A..

3. L'erogazione dei servizi di cui all'art. 3 del presente Statuto, individuati in dettaglio nel documento di programmazione annuale costituito dal Piano Sociale di Zona, viene garantita, fatte salve eventuali ulteriori entrate, attraverso le risorse economiche del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, (F.N.P.S.) i finanziamenti derivanti da legge di settore nazionali e regionali, le quote di partecipazione degli utenti al costo dei servizi, i contributi ed i finanziamenti attivati e concessi in base alla normativa nazionale, regionale e comunitaria, le quote di compartecipazione degli Enti previste nel precedente art. 9.

4. Attraverso apposite intese, che assumeranno, di norma, la forma del "contratto di servizio", saranno, in particolare, individuati e precisati, sulla base e nel rispetto delle specificità locali, i servizi da erogare e le attività da espletare nei singoli Comuni mediante l'utilizzo della quota di compartecipazione all'Azienda conferita dai Comuni stessi.

5. L' A.S.C.C.C.A. esercita la gestione dei servizi oggetto del presente Statuto attraverso la propria struttura organizzativa, costituita dall' Ufficio di Piano (breviter UdP), nel rispetto dei compiti e delle prerogative dell'ASL, ai sensi della normativa vigente.

6. L' A.S.C.C.C.A., nell'esercizio delle proprie funzioni e per l'attuazione dei propri compiti, gestisce i servizi in forma diretta e mediante affidamento a soggetti pubblici e privati, associazioni, cooperative sociali ed imprese, sulla



base della normativa e degli indirizzi vigenti in materia.

7. L' A.S.C.C.C.A. può promuovere, anche in collaborazione con terzi, la costituzione di nuovi soggetti di gestione o può aderire ad organismi già esistenti, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione, nel rispetto della legislazione di riferimento degli Enti consorziati e con la loro preventiva approvazione.

Art. 11 - Partecipazione degli Enti aderenti

1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati, nel termine di 30 giorni dall'adozione:

- a) le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- b) le richieste di ammissione di altri Enti all' A.S.C.C.C.A.;
- c) lo scioglimento dell' A.S.C.C.C.A.;
- d) la partecipazione dell' A.S.C.C.C.A. ad enti, società, associazioni ed altri organismi.

2. La mancata approvazione da parte della maggioranza dei Comuni comporta la decadenza degli atti adottati dall'Assemblea.

3. Sono considerati atti fondamentali dell' A.S.C.C.C.A. le deliberazioni adottate dall'Assemblea consortile concernenti:

- a) Piano di Zona che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e A.S.C.C.C.A.;
- b) Budget economico triennale;
- c) Bilancio di esercizio triennale;
- d) Piano degli indicatori di bilancio.

4. Sui suddetti atti gli Enti consorziati debbono esprimere il proprio eventuale parere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

5. I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti dell' A.S.C.C.C.A. ai sensi dell'Art. 43 D.Lgs. 267/2000. E' comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi dell' A.S.C.C.C.A..

6. L'informazione si attua, inoltre, attraverso la trasmissione agli enti consorziati dell'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell' A.S.C.C.C.A.. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

7. Il Sindaco del Comune Capofila ha il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

TITOLO II- ORGANI E COMPETENZE

Art. 12 - Organi dell'Azienda

1. Gli organi dell'Azienda sono:

- a) L'Assemblea costituita dai Comuni dell'Ambito Territoriale



S2

- b) Il Consiglio di Amministrazione (breviter CdA)
- c) Il Direttore Generale - Coordinatore
- d) Il Revisore dei Conti

Art. 13 -Assemblea - composizione

1. L'Assemblea consortile è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati ciascuno con pari responsabilità o da loro delegati, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 31 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. L'eventuale delega deve essere rilasciata per iscritto dal sindaco e comunicata al Presidente dell'Assemblea con efficacia a tempo indeterminato fino a revoca oppure con efficacia determinata e/o temporanea.
3. La delega non potrà essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione né ai dipendenti del consorzio né di società collegate o controllate.
4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi motivo, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che in base alla legge e allo statuto del Comune, ha attribuita la funzione di rappresentanza dell'Ente e fino al rinnovo della carica.
5. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazione nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
6. Il voto del Sindaco, o del suo delegato, vale un voto ai sensi dell'art. 10.
7. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale.
8. L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento interno.

Art. 14 - Funzioni

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti e svolge funzioni di indirizzo, di controllo politico-amministrativo sulla realizzazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi di gestione e di raccordo con gli enti consorziati.

Art. 15 - Convocazione e Deliberazioni

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del proprio Presidente almeno quattro volte all'anno, di cui due per le sessioni ordinarie, rispettivamente per l'approvazione dei bilanci preventivi-economici, annuali e pluriennali, e per approvare il bilancio di esercizio, e due volte per comunicazioni del Consiglio di Amministrazione sullo stato di andamento del programma annuale approvato nel Bilancio di previsione.
2. Essa può, altresì, riunirsi in seduta straordinaria in ogni momento per iniziativa del Presidente dell'Assemblea, su richiesta della maggioranza dei Comuni, di tre rappresentanti dell'Assemblea, o di un numero di rappresentanti portatori di



almeno 1/3 delle quote di partecipazione.

3. L'Assemblea è convocata almeno 72 ore prima della prima riunione dal suo Presidente mediante posta elettronica certificata; la seduta è pubblica, salvo diversa determinazione motivata dell'Assemblea, in caso di urgenza almeno 24 ore prima;

4. La seduta è valida con la presenza di Sindaci che rappresentano quote complessive di partecipazione superiori al 80% e con almeno 11 rappresentanti dei comuni presenti in prima convocazione; mentre in seconda convocazione, l'assemblea è valida con quote di partecipazioni che rappresentano almeno il 70% e con la presenza di almeno 7 rappresentanti dei comuni. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

5. Le delibere sono approvate, previo verifica del numero legale, con il voto favorevole del 75% delle quote di partecipazioni previsti alla seduta.

6. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità statutarie, ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati:

- a) Nomina del Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;
- b) nomina di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- c) elezione e revoca del CdA;
- d) nomina e revoca del Revisore dei Conti;
- e) nomina e revoca del NIV;
- f) approvazione del Piano Sociale di Zona, comprensivo del piano programma;
- g) l'approvazione del budget economico almeno triennale, contenente anche le tariffe dei servizi;
- h) l'approvazione del bilancio di esercizio e del piano degli indicatori;
- i) le variazioni delle quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti;
- l) le deliberazioni sulla partecipazione dell' A.S.C.C.C.A. ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali;
- m) la nomina e la revoca dei rappresentanti dell' A.S.C.C.C.A. negli Enti in cui esso partecipa;
- n) le determinazioni in merito ai gettoni di presenza ed eventuali rimborsi per i componenti del CdA, ai compensi spettanti al Revisore dei Conti ed al NIV;
- o) le deliberazioni sull'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali già approvati dall'Assemblea;
- p) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;
- q) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili



ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- r) l'ammissione di altri Enti all' A.S.C.C.C.A.;
- s) la definizione delle strategie generali e la determinazione degli indirizzi programmatici cui l'Assemblea deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- t) l'approvazione dei regolamenti in quanto attuativi degli indirizzi contenuti nel Piano di Zona;
- u) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione;
- v) l'approvazione di Accordi di Programma e convenzioni con altri Enti pubblici, con l'ASL;
- w) lo scioglimento dell' A.S.C.C.C.A.;
- x) l'individuazione di una diversa sede legale dell' A.S.C.C.C.A..

7. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale e voto palese.

Art. 16 - Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:

- a) convoca l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno;
- b) presiede l'Assemblea;
- c) cura insieme al Segretario dell'Assemblea, la trasmissione agli Enti consorziati degli Atti fondamentali dell' A.S.C.C.C.A.;
- d) compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni;
- e) provvede a quanto necessario per il corretto funzionamento dell'Assemblea.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito dal vice Presidente

Art. 17 - Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea nomina, stabilendone l'eventuale compenso spettante, il Segretario dell'Assemblea, che di norma sarà il Segretario di uno dei Comuni consorziati. L'Assemblea potrà, altresì, nominare un dipendente dell'Azienda.

2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assolte dal direttore generale dell'ente.

3. Egli collabora con il Presidente per la convocazione dell'Assemblea e cura la trasmissione degli atti ai Comuni consorziati. E' responsabile della trasmissione ai componenti dell'Assemblea degli atti relativi all'ordine del giorno almeno 72 ore prima della seduta.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

a. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che cura gli aspetti gestionali del Consorzio viene eletto dall'Assemblea Consortile.

b. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il



Presidente, scelti dalle Amministrazioni degli Enti consorziati, con il limite di uno per ogni Comune.

c. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 anni, ed è rieleggibile.

d. Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice Presidente.

Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

e. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 3 componenti del CDA.

f. In materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di amministrazione, si applicano le norme vigenti.

Art. 19 -Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione contestuale, a qualsiasi titolo, di tre membri del CdA determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sia verificato il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o dei suoi singoli membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile.

Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita

deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surroga, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. L'eventuale surroga dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina



9. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 20 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 21 - Competenze del CdA

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il CDA non è validamente costituito se non intervengano almeno tre membri.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'Amministrazione:
 - a) propone all'assemblea le deliberazioni relative a: Piano Sociale di Zona, comprensivo del piano programma; budget economico almeno triennale, contenente anche le tariffe dei servizi; bilancio di esercizio e piano degli indicatori;
 - b) delibera sull'acquisizione di beni mobili;
 - c) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 - d) nomina il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;
 - e) nomina il Direttore Generale che svolge anche le funzioni del Coordinatore;
 - f) approva i regolamenti e le disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi, il regolamento di organizzazione;
 - g) conferisce, su proposta del Direttore generale, gli incarichi di responsabilità delle aree funzionali e di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità;
 - h) delibera su forniture e servizi per un importo superiore a quello delegato alla competenza del Direttore generale;
 - i) stabilisce l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
 - j) adotta in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore Generale.
6. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 22 -Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



1. Spetta al Presidente del CdA:

- a) promuovere l'attività dell'Azienda;
- b) convocare il CdA e presiederne le sedute;
- c) curare l'osservanza dello statuto e attuare le finalità previste dallo stesso e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea; vigilare sull'osservanza dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se da sottoporre a ratifica successiva del CdA;
- e) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore Generale;
- g) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
- i) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA;

2. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferito al Direttore Generale nominato dal CDA, sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

3. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

4. Al Presidente del C.D.A. spetta la rappresentanza legale.

Art. 23 -Rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente e agli altri membri del CdA sono a titolo gratuito.
2. La liquidazione dei rimborsi è effettuata dal Direttore Generale previa acquisizione della documentazione probatoria.

Art. 24 - Sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui sia impossibilitato a deliberare per effetto di una qualunque delle cause precedentemente indicate o per altro legittimo motivo.

Art. 25 - Direzione Generale

1. L'individuazione del Direttore generale avviene nel rispetto delle indicazioni della normativa regionale in materia.
2. Il Direttore Generale svolge anche la funzione di Coordinatore dei servizi ed è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro della dirigenza degli enti locali.

Art. 26 - Direttore Generale: funzioni

1 Il Direttore Generale è responsabile della gestione e del



funzionamento di tutti i servizi, della direzione del personale dipendente, partecipa alle riunioni dell'Assemblea relative alle fasi di indirizzo e di programmazione.

Art. 27 - Rappresentanza Legale dell'Azienda Speciale
Consortile

1. La rappresentanza legale dell'A.S.C.C.C.A. di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del CdA con facoltà, salvo le prescritte autorizzazioni richieste dalla Legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale e non penale e nell'interesse dell' A.S.C.C.C.A..

TITOLO III- PERSONALE

Art.28 - Struttura organizzativa dell'Azienda

1. La Direzione generale definisce la struttura organizzativa dei vari servizi ed uffici.

2. La struttura organizzativa dovrà soddisfare tutte le necessità di corretto funzionamento dell'Azienda, per un'efficace ed effettiva realizzazione dei suoi programmi di sviluppo, con la razionalizzazione dei costi.

Art.29- L'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata a supportare tecnicamente, con azioni di elaborazione ed attuazione della programmazione sociale e sanitaria, la funzione politico-istituzionale dell'Assemblea consortile e le funzioni della Direzione Generale.

Art.30 - Trattamento normativo ed economico

1. Si applica ai dipendenti dell' A.S.C.C.C.A. il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Autonomie locali per il personale dirigente e per il personale non dirigente.

TITOLO IV- PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO, FINANZA E
CONTABILITA'

Art.31 - Documenti programmatici

1. L'Assemblea delibera il Piano di Zona contenente le scelte e gli obbiettivi che si intendono perseguire. Il Piano Zona deve essere aggiornato, oppure confermato, annualmente in sede di aggiornamento del Budget economico triennale.

2. Il Budget economico triennale, redatto in coerenza con il Piano di Zona, ha durata pari a quello della Regione Campania ed è aggiornato annualmente. Il Budget comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento.

Art.32- Bilancio di esercizio

1. L'Esercizio dell'A.S.C.C.C.A. coincide con l'anno solare.

2. Entro i termini previsti dalla normativa vigente il CdA, su proposta del Direttore Generale, presenta all'Assemblea il



Bilancio di Esercizio, con allegato parere dell'Organo di Revisione.

3. Al bilancio di esercizio sono allegati i documenti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

4. L'Assemblea approva, unitamente al bilancio di esercizio, il piano degli indicatori di bilancio.

Art.33 - Ripartizione dei costi e dei ricavi comuni

1. L' A.S.C.C.C.A. deve determinare i costi e i ricavi riferibili a ciascun servizio gestito.

2. I costi comuni a più servizi vengono ripartiti in base a parametri oggettivi, da evidenziare nella relazione del bilancio di esercizio.

3. Qualora non fosse possibile, per singoli costi o classi di costi, la fissazione di parametri adeguati, si procederà alla suddivisione sulla base dell'incidenza del fatturato di ciascun servizio sull'ammontare del fatturato totale annuo.

4. I ricavi comuni saranno assegnati a ciascun servizio in base al concorso del fatturato di ognuno di essi al conseguimento del fatturato complessivo.

Art.34 - Utile di esercizio

1. L'utile d'esercizio sarà destinato nell'ordine:

a) all'incremento del fondo di riserva, nella misura minima del 15%;

b) all'incremento del fondo rinnovo impianti nella misura prevista dai piani di ammortamento;

c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella misura stabilita dal Piano di Zona;

d) ai Comuni aderenti secondo un riparto da effettuarsi in ragione delle quote di partecipazione di ciascun Comune all'A.S.C.C.C.A..

2. Il versamento dell'eventuale quota di utili da corrispondere in servizi ai Comuni consorziati dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

Art.35 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'A.S.C.C.C.A. è costituito da:

a) capitale di dotazione formato dai beni immobili, compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni all'Azienda all'atto dell'adesione o successivamente;

b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dall' A.S.C.C.C.A..

Art.36 - Capitale di dotazione

1. I beni immobili conferiti dai Comuni sono valutati dall'Ufficio Tecnico del Comune conferente e in caso di inesistenza dello stesso, dall'Ufficio tecnico erariale provinciale.

2. Le condizioni di accettazione da convenirsi preventivamente, dovranno tenere conto in particolare delle compatibilità tecniche, dei piani di investimento, della economicità e dei conseguenti riflessi tariffari.



3. Il Comune di volta in volta interessato potrà altresì cedere i beni suddetti all' A.S.C.C.C.A. a titolo di proprietà sulla base di prezzi e condizioni che dovranno essere concordati dalle parti.

Art.37- Finanziamento degli investimenti

1. Al finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano di zona, l' A.S.C.C.C.A. provvede:

- a) con i fondi all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, in relazione agli investimenti per i quali sono stati concessi;
- d) con la contrazione di mutui;
- e) con prestiti obbligazionari;
- f) con incrementi del fondo di dotazione, conferiti dai Comuni aderenti all' A.S.C.C.C.A.

Art.38 - Contrazione di mutui

1. L'Azienda contrae mutui, nel rispetto delle norme di Legge vigenti sulla base delle esigenze finanziarie indicate nel Piano di Zona e nel Budget pluriennale.

TITOLO V - ORGANO DI REVISIONE

Art.39 - Nomina del Revisore dei Conti

1. La revisione contabile è affidata ad organo monocratico, nominato

dall'Assemblea, scelto fra gli iscritti all'Ordine professionale provinciale dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri, al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, sulla scorta dell'esperienza professionale maturata.

2. La proposta di scelta del Revisore non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali.

Art.40 - Durata

6. Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato per un altro triennio.

Art.41 - Sostituzione

1. In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte del Revisore, questo deve essere sostituito entro 30 giorni.

Art.42- Funzioni del Revisore dei Conti

1. Le funzioni del Revisore dei Conti sono:

- a) vigilanza sull'osservazione delle leggi e dello Statuto dell' A.S.C.C.C.A. nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà dell'Azienda e dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia;
- b) l'accertamento e l'attestazione della corrispondenza del bilancio di esercizio, sia economico sia patrimoniale, alle risultanze delle scritture contabili;
- c) la evidenziazione, in sede di bilancio di esercizio, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle



rimanenze, degli accantonamenti e dei ratei.

2. Per lo svolgimento delle funzioni suddette, il Revisore può procedere, in qualunque momento, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili dell'A.S.C.C.C.A., chiedendo, altresì, agli organi ed agli uffici

notizie sull'andamento delle attività.

3. Degli accertamenti effettuati, andrà apposto verbale.

4. Il Revisore può partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto.

5. Il compenso del Revisore dei conti è stabilito in € 800,00 mensili lordi.

Art.43- Forme partecipative

1. L'Azienda cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

Art.44 - Livello di gradimento dei servizi

1. L'Azienda potrà predisporre ricerche sul livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti. A tal fine potrà commissionare ad Enti ed Istituti di comprovata esperienza e serietà ricerche e studi per individuare le ragioni oggettive o soggettive di eventuali insufficienze o carenze presenti nei diversi servizi.

TITOLO VI - NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art.45 - Controversie tra Comuni

1. Ogni controversia tra i Comuni aderenti tra essi e l'A.S.C.C.C.A., derivante dalla interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del

Tribunale di Salerno. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di nessuna impugnazione avanti l'Autorità giudiziaria.

Art.46 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Firmato:

Servalli Vincenzo

Della Monica Fortunato

De Rosa Laderchi Luciano

Capone Antonio

Reale Andrea

Amatruda Domenico

Buonocore Pasquale



Milo Giovanni
Caso Anna Maria
Milano Daniele
Vuilleumier Paolo
De Simone Giovanni
Bottone Ivana
Guida Giuseppe
LEO Rocco
Laudisio Raffaele Notaio Sigillo



Io dr. Raffaele Laudisio, Notaio in Sarno, certifico, mediante apposizione della mia firma digitale, che la presente copia composta da 29 pagine è conforme all'originale documento analogico ai miei atti conservato e firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Sarno lì, 4 settembre 2024

Rep.

ATTO COSTITUTIVO DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

"AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA – COSTA D'AMALFI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di

in..... , nel mio studio in avanti a me dottor

..... , Notaio in , sono presenti:

- Il Comune di con sede in, C.F.
..... in persona del Sindaco p.t.
....., nato a il
....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente
atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;
- Il Comune di con sede in, C.F.
..... in persona del Sindaco p.t.
....., nato a il
....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente
atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;
- Il Comune di con sede in, C.F.
..... in persona del Sindaco p.t.
....., nato a il
....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente
atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.
..... in persona del Sindaco p.t.
....., nato a il
....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente
atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;
- Il Comune di con sede in, C.F.
..... in persona del Sindaco p.t.
....., nato a il
....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente
atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;
- Il Comune di con sede in, C.F.
..... in persona del Sindaco p.t.
....., nato a il
....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente
atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;
- Il Comune di con sede in, C.F.
..... in persona del Sindaco p.t.
....., nato a il
....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente
atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;
- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.
....., nato a il
....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente
atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.
..... in persona del Sindaco p.t.
....., nato a il
....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente
atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.
..... in persona del Sindaco p.t.
....., nato a il
....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente
atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.
..... in persona del Sindaco p.t.
....., nato a il
....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente
atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.
..... in persona del Sindaco

p.t....., nato a il
, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente
 atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,
 esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera "...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.
 in persona del Sindaco p.t.
, nato a il
, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente
 atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,
 esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera "...”;

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, come mi dichiarano, della cui identità personale io Notaio sono certo, col presente atto stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

E' costituita fra essi comparenti una azienda speciale consortile, ai sensi degli artt. 31 e 114 D.Lgs. n. 267/2000 denominata "AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA – COSTA D'AMALFI" (*breviter*A.S.C.C.C.A.). Essa è pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 2

L'A.S.C.C.C.A. ha sede nel Comune Capofila, individuato nel Comune di Cava de' Tirreni. L'azienda può disporre di sedi operative, di servizi e di uffici dislocati presso le sedi dei Comuni aderenti, in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio.

Articolo 3

L'azienda è retta coi principi della mutualità, ai sensi del Codice Civile e delle altre

leggi vigenti in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale lo statuto, formato da n. 46 (quarantasei) e articoli, che da me letto ai Componenti e da questi approvato, si allega al presente atto sotto la lettera ".....".

L'azienda speciale non ha scopo di lucro.

Articolo 4

La costituzione dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi sociali, assistenziali,

Scopi dell'A.S.C.C.C.A. sono la gestione in forme associata ed unitaria delle politiche sociali e sanitarie nel proprio ambito territoriale, l'erogazione integrata dei servizi alla persona e l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza istituzionale degli Enti aderenti, ivi compresi interventi culturali, educativi, per l'istruzione e per l'infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile, per la promozione e per l'intermediazione al lavoro.

L'A.S.C.C.C.A. intende perseguire, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, un'organica politica di sicurezza sociale, fornendo ai cittadini i servizi necessari a garantire una migliore qualità della vita. Assume, pertanto, la gestione degli interventi e dei servizi sociali e sanitari nell'ambito delle funzioni trasferite ai comuni dalla L.R. 11/07 ss.mm.ii., nonché di ogni altra funzione relativa ai servizi sociali e sanitari attribuita o trasferita ai Comuni con leggi dello Stato o Regionale.

Per il raggiungimento delle finalità indicate, l'A.S.C.C.C.A. attuerà e gestirà, in via prioritaria sulla base dei principi e delle finalità della legge 328/00 e degli indirizzi normativi e programmatici previsti dal Piano Sociale Regionale della Campania, tutti i servizi e gli interventi contenuti nel documento di programmazione,

denominato Piano Sociale di Zona, annualmente predisposto.

L'A.S.C.C.C.A. inoltre, può svolgere anche i seguenti servizi:

- Gestione in forme dirette ed indirette di servizi di natura sociale e sanitaria in favore di anziani, di giovani, di disabili ed altre categorie “protette”, di case di cura e di riposo, di servizi di assistenza domiciliare.
- Attività di promozione ed intermediazione al lavoro attraverso corsi di formazione e di orientamento per l'avvio di percorsi lavorativi;
- Attività di sensibilizzazione e rete per la promozione della “cittadinanza attiva”;
- Informazione ed educazione sociale e sanitaria;

I servizi previsti nel Piano Sociale di Zona sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti aderenti, ovvero di altri Comuni che dovessero farne richiesta, sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della popolazione, e secondo quanto previsto dalla normativa regionale attengono alle seguenti aree di intervento:

- Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà;
- Prima Infanzia;
- Minori;
- Persone anziane;
- Persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- Persone non Autosufficienti;
- Popolazione Giovanile;
- Immigrati e soggetti senza fissa dimora;
- Popolazione Indigente e adulti in difficoltà.

Con gli atti di programmazione previsti dal presente Statuto ed attraverso

specifiche deliberazioni e provvedimenti dei competenti organi consortili, il suddetto elenco può subire variazione in termini di organizzazione dei servizi e delle attività praticate.

L' A.S.C.C.C.A. può svolgere, altresì, attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale e sanitario, nonché fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente conferiti mediante stipulazione di specifici contratti.

L' A.S.C.C.C.A. può erogare in favore degli enti aderenti, su richiesta degli stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali e sanitarie ed attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano Sociale di Zona.

Il conferimento della gestione di ulteriori funzioni ed attività nel settore sociale e sanitario avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previa intesa con l'Assemblea consortile.

La delega delle singole funzioni o servizi da parte di uno o più Comuni consorziati avverrà mediante stipulazione di specifici accordi ed intese che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie ed, eventualmente, umane e strumentali necessarie.

Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli Enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti, in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali e comunitari, attivati dai Comuni o direttamente dall' A.S.C.C.C.A..

A titolo puramente esemplificativo, potranno essere oggetto di delega all' A.S.C.C.C.A. i seguenti servizi:

- Pubblica Istruzione, Servizi Educativi e della Prima Infanzia, Formazione

Professionale;

- Servizi per le politiche attive del lavoro e più in generale servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- Cultura e beni culturali;
- Sport, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate alla promozione ed incentivazione della pratica sportiva rivolta alle fasce deboli e a rischio di esclusione sociale della popolazione;
- Turismo sociale e attività ricreative e di animazione;
- Attività di informazione, comunicazione, servizi informatici ed informativi territoriali, reti telematiche e reti civiche;
- Presidi farmaceutici pubblici;
- Case di Cura.

L' A.S.C.C.C.A., oltre ad espletare prioritariamente ed obbligatoriamente le funzioni di cui al precedente art. 3, potrà, nell'ambito delle politiche di sicurezza sociale attuate dai Comuni, erogare ulteriori servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita ed a fornire in modo efficace una risposta globale alle esigenze dei cittadini, attuando processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi.

A tal fine, gli Enti potranno ampliare la sfera di competenza dell' A.S.C.C.C.A. affidando ad esso la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, educativo, formativo, culturale e ricreativo. Al nuovo organismo, pertanto, è possibile conferire, con formale provvedimento, la gestione di ulteriori attività nei settori individuati nel presente articolo, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.

L'esercizio da parte dell' A.S.C.C.C.A. delle funzioni previste dal presente articolo

avverrà attraverso una programmazione e progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati.

Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, l'A.S.C.C.C.A. attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale, e, soprattutto, da quella comunitaria.

Articolo 6

L' A.S.C.C.C.A. ha durata illimitata e potrà cessare in via anticipata nei casi e nei modi previsti dalla normativa e nei tempi vigenti, salva cessazione e recesso degli Enti aderenti secondo quanto previsto dallo Statuto.

Articolo 7

Gli organi dell'Azienda sono:

- L'Assemblea costituita dai Comuni dell'Ambito Territoriale S2
- Il Consiglio di Amministrazione (breviter CdA)
- Il Direttore Generale
- Il Revisore dei Conti

Articolo 8

Le spese e tasse relative al presente atto sono a carico dell'Azienda, per la quale i costituiti soci chiedono tutte le agevolazioni di legge in materia, ove previste.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, compresa la lettura dell'allegato"...." ed omessa la lettura degli altri allegati per espressa volontà dei

Componenti, agli stessi, che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono
 con me Notaio, alle ore

STATUTO
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA – COSTA
D'AMALFI

TITOLO I - STATUTO E SCOPO

Art. 1 - Costituzione

1. Ai sensi della dell'art. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000 è costituita tra i Comuni indicati nel successivo comma 2, un'Azienda Speciale Consortile, pubblica amministrazione ai sensi dell'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001, denominata Azienda Speciale Consortile “Cava – Costa d'Amalfi” (*breviter* A.S.C.C.C.A.).
2. I Comuni costituenti l'Azienda, già uniti in Convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/00 come Ambito Sociale Territoriale S2, sono i seguenti: Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare.
3. All'A.S.C.C.C.A. possono aderire altri Comuni, su loro espressa richiesta.
4. L'A.S.C.C.C.A. è dotata di personalità giuridica e di autonomie imprenditoriale e gestionale.

Art. 2 - Sede

1. L'A.S.C.C.C.A. ha sede nel Comune Capofila, individuato nel Comune di Cava de' Tirreni. L'azienda può disporre di sedi operative, di servizi e di uffici dislocati presso le sedi dei Comuni aderenti, in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio.

Art. 3 – Scopi

Scopi dell'A.S.C.C.C.A. sono la gestione in forme associata ed unitaria delle

politiche sociali e sanitarie nel proprio ambito territoriale, l'erogazione integrata dei servizi alla persona e l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza istituzionale degli Enti aderenti, ivi compresi interventi culturali, educativi, per l'istruzione e per l'infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile, per la promozione e per l'intermediazione al lavoro.

1. L'A.S.C.C.C.A. intende perseguire, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, un'organica politica di sicurezza sociale, fornendo ai cittadini i servizi necessari a garantire una migliore qualità della vita. Assume, pertanto, la gestione degli interventi e dei servizi sociali e sanitari nell'ambito delle funzioni trasferite ai comuni dalla L.R. 11/07 ss.mm.ii., nonché di ogni altra funzione relativa ai servizi sociali e sanitari attribuita o trasferita ai Comuni con leggi dello Stato o Regionale.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate, l'A.S.C.C.C.A. attuerà e gestirà, in via prioritaria sulla base dei principi e delle finalità della legge 328/00 e degli indirizzi normativi e programmatici previsti dal Piano Sociale Regionale della Campania, tutti i servizi e gli interventi contenuti nel documento di programmazione, denominato Piano Sociale di Zona, annualmente predisposto.
3. L'A.S.C.C.C.A. inoltre, può svolgere anche i seguenti servizi:
 - a) Gestione in forme dirette ed indirette di servizi di natura sociale e sanitaria in favore di anziani, di giovani, di disabili ed altre categorie "protette", di case di cura e di riposo, di servizi di assistenza domiciliare, di farmacie pubbliche;
 - b) Attività di promozione ed intermediazione al lavoro attraverso corsi di formazione e di orientamento per l'avvio di percorsi lavorativi;

- c) Attività di sensibilizzazione e rete per la promozione della “cittadinanza attiva”;
 - d) Informazione ed educazione sociale e sanitaria;
 - e) I servizi previsti nel Piano Sociale di Zona sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti aderenti, ovvero di altri Comuni che dovessero farne richiesta, sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della popolazione, e secondo quanto previsto dalla normativa regionale attengono alle seguenti aree di intervento:
 - a) Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà;
 - b) Prima Infanzia;
 - c) Minori;
 - d) Persone anziane;
 - e) Persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
 - f) Persone non Autosufficienti;
 - g) Popolazione Giovanile;
 - h) Immigrati e soggetti senza fissa dimora;
 - i) Popolazione Indigente e adulti in difficoltà.
4. Con gli atti di programmazione previsti dal presente Statuto ed attraverso specifiche deliberazioni e provvedimenti dei competenti organi consortili, il suddetto elenco può subire variazione in termini di organizzazione dei servizi e delle attività praticate.
5. L' A.S.C.C.C.A. può svolgere, altresì, attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale e sanitario, nonché fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente conferiti

mediante stipulazione di specifici contratti.

Art. 4 - Servizi aggiuntivi ed ulteriori scopi dell'A.S.C.C.C.A

1. L' A.S.C.C.C.A. può erogare in favore degli enti aderenti, su richiesta degli stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali e sanitarie ed attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano Sociale di Zona.
2. Il conferimento della gestione di ulteriori funzioni ed attività nel settore sociale e sanitario avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previa intesa con l'Assemblea consortile.
3. La delega delle singole funzioni o servizi da parte di uno o più Comuni consorziati avverrà mediante stipulazione di specifici accordi ed intese che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie ed, eventualmente, umane e strumentali necessarie.
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli Enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti, in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali e comunitari, attivati dai Comuni o direttamente dall' A.S.C.C.C.A..
5. A titolo puramente esemplificativo, potranno essere oggetto di delega all' A.S.C.C.C.A. i seguenti servizi:
 - a) Pubblica Istruzione, Servizi Educativi e della Prima Infanzia, Formazione Professionale;
 - b) Servizi per le politiche attive del lavoro e più in generale servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
 - c) Cultura e beni culturali;
 - d) Sport, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate alla promozione ed

incentivazione della pratica sportiva rivolta alle fasce deboli e a rischio di esclusione sociale della popolazione;

- e) Turismo sociale e attività ricreative e di animazione;
- f) Attività di informazione, comunicazione, servizi informatici ed informativi territoriali, reti telematiche e reti civiche;
- g) Case di Cura.

6. L' A.S.C.C.C.A., oltre ad espletare prioritariamente ed obbligatoriamente le funzioni di cui al precedente art. 3, potrà, nell'ambito delle politiche di sicurezza sociale attuate dai Comuni, erogare ulteriori servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita ed a fornire in modo efficace una risposta globale alle esigenze dei cittadini, attuando processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi.

7. A tal fine, gli Enti potranno ampliare la sfera di competenza dell' A.S.C.C.C.A. affidando ad esso la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, educativo, formativo, culturale e ricreativo. Al nuovo organismo, pertanto, è possibile conferire, con formale provvedimento, la gestione di ulteriori attività nei settori individuati nel presente articolo, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.

8. L'esercizio da parte dell' A.S.C.C.C.A. delle funzioni previste dal presente articolo avverrà attraverso una programmazione e progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati.

9. Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, l' A.S.C.C.C.A. attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già

previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale, e, soprattutto, da quella comunitaria.

Art. 5 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

1. L' A.S.C.C.C.A. si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'esercizio delle funzioni per cui è stata costituita perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi:
 - a) Sviluppare e consolidare la cultura delle politiche sociali e sanitarie nel territorio di competenza e dare uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni.
 - b) Rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;
 - c) Accrescere le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
 - d) Prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
 - e) Attivare gli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni, migliorando l'accesso ai servizi, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi.
 - f) Individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali e sanitari emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro, le politiche socio-sanitarie;

- g) Attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito/utente;
- h) Favorire lo sviluppo attivo del privato sociale territoriale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
- i) Qualificare l'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più deboli;
- j) Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- k) Attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.

Art. 6 - Durata

1. L' A.S.C.C.C.A. ha durata illimitata e potrà cessare in via anticipata nei casi e nei modi previsti dalla normativa e nei tempi vigenti.

Art. 7- Cessazione

1. L' A.S.C.C.C.A. potrebbe cessare, altresì a seguito di deliberazione dei Comuni facenti parte l'A.S.C.C.C.A. rappresentativi dei 2/3 delle quote di partecipazione.
2. In tal caso, il patrimonio dell'A.S.C.C.C.A. ripartito fra i singoli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione;
3. In sede di ripartizione dei beni mobili ed immobili questi verranno assegnati in via preferenziale al Comune sul cui territorio insistono.
4. In caso di scioglimento gli Enti aderenti rimangono obbligati per gli impegni assunti sia rispetto all'anno in corso, sia rispetto agli impegni pluriennali futuri

fino all'esaurimento delle relative obbligazioni.

5. Il personale a tempo indeterminato dell'A.S.C.C.A., in caso di scioglimento, transiterà, nel rispetto delle norme vigenti, alle dotazioni organiche degli Enti aderenti.

Art. 8 - Recesso

1. Il recesso dell'ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione all'ASCCCA.
2. Ogni Comune aderente, previo atto deliberativo motivato del Consiglio Comunale, può recedere dall'Azienda Speciale Consortile decorso almeno un quinquennio dalla data di adesione allo stesso.
3. Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, indirizzata al Presidente dell'Assemblea, Sindaco del Comune Capofila, entro il trentuno dicembre di ciascun anno, decorso almeno un quinquennio. In tal caso, il recesso diventa operante dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'Assemblea avrà approvato il recesso.
4. L'Assemblea dovrà prendere atto del recesso entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione. In ogni caso il recesso sarà operante trascorso inutilmente tale ultimo termine.
5. Gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea su relazione del Direttore Generale che valuterà per il rimborso delle quote al Comune recedente, non solo il patrimonio dell'Azienda ma anche il risarcimento delle eventuali negative ripercussioni sul piano tecnico economico che tale recesso avrà sulle attività dell'azienda stessa.
6. Nell'ambito della valutazione del rimborso di cui al comma precedente,

devono essere indicate le soluzioni ed il costo delle stesse che verranno adottate per la tutela dei dipendenti da considerarsi in esubero con il ridimensionamento delle attività dell'A.S.C.C.C.A..

7. Successivamente alla compensazione con l'importo ed il risarcimento di cui ai commi precedenti, verrà assegnata al Comune recedente la parte residua della quota di partecipazione all'A.S.C.C.C.A..
8. Il personale che opera nel territorio dell'ente che recede sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dell'Ente recedente.

Art. 9 - Quote di partecipazione

1. I Comuni aderenti partecipano finanziariamente al patrimonio aziendale con una quota minima corrispondente ad € 7 (sette euro) per abitante, in conformità a quanto previsto dalla normativa Regionale.
2. Ai fini della determinazione della quota di partecipazione, si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 1 gennaio dell'anno precedente a quello di predisposizione del Bilancio, quale risultante dai dati ufficiali Istat.
3. La quota determinata a norma del comma 1 rappresenta la dotazione finanziaria minima da conferire all' A.S.C.C.C.A. da parte degli Enti aderenti e potrà essere modificata in base alla quantità ed alla tipologia dei servizi che ciascun Comune intende erogare attraverso l'A.S.C.C.C.A. stessa.
4. Le quote possono essere modificate anche in relazione a nuove e diverse competenze e funzioni che i Comuni, anche singolarmente, potranno conferire in gestione all' A.S.C.C.C.A.
5. La determinazione e la modifica delle quote di partecipazione, che di norma sarà stabilita al momento della definizione degli obiettivi programmatici di

ciascun esercizio finanziario, avverrà, senza comportare modifiche alla convenzione ed allo Statuto, mediante atto deliberativo dell'Assemblea consortile.

6. Le quote annuali a carico degli enti dovranno essere trasferite alla tesoreria dell' A.S.C.C.C.A. per il 80% entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e per il restante 20% entro il 30 settembre o in soluzioni mensili concordate. La quota annua deve essere versata in un'unica soluzione entro il 28 febbraio se il comune ha approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
7. L' A.S.C.C.C.A. instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con gli altri Enti assistenziali e con i soggetti del terzo settore, attraverso forme di consultazione periodica ed accordi convenzionali.
8. In caso di recesso o di adesione di nuovi Comuni, ovvero in caso di conferimento di nuovi servizi da parte dei Comuni consorziati, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti e necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Comune consorziato.

Art. 10 - Gestione dei Servizi

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie e corrispondere agli interessi di tutti gli Enti aderenti all'A.S.C.C.C.A..
2. Gli Enti aderenti esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi dell'A.S.C.C.C.A..
3. L'erogazione dei servizi di cui all'art. 3 del presente Statuto, individuati in dettaglio nel documento di programmazione annuale costituito dal Piano

Sociale di Zona, viene garantita, fatte salve eventuali ulteriori entrate, attraverso le risorse economiche del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, (F.N.P.S.) i finanziamenti derivanti da legge di settore nazionali e regionali, le quote di partecipazione degli utenti al costo dei servizi, i contributi ed i finanziamenti attivati e concessi in base alla normativa nazionale, regionale e comunitaria, le quote di compartecipazione degli Enti previste nel precedente art. 9.

4. Attraverso apposite intese, che assumeranno, di norma, la forma del “contratto di servizio”, saranno, in particolare, individuati e precisati, sulla base e nel rispetto delle specificità locali, i servizi da erogare e le attività da espletare nei singoli Comuni mediante l'utilizzo della quota di compartecipazione all'Azienda conferita dai Comuni stessi.
5. L' A.S.C.C.C.A. esercita la gestione dei servizi oggetto del presente Statuto attraverso la propria struttura organizzativa, costituita dall' Ufficio di Piano (*breviter* UdP), nel rispetto dei compiti e delle prerogative dell'ASL, ai sensi della normativa vigente.
6. L' A.S.C.C.C.A., nell'esercizio delle proprie funzioni e per l'attuazione dei propri compiti, gestisce i servizi in forma diretta e mediante affidamento a soggetti pubblici e privati, associazioni, cooperative sociali ed imprese, sulla base della normativa e degli indirizzi vigenti in materia.
7. L' A.S.C.C.C.A. può promuovere, anche in collaborazione con terzi, la costituzione di nuovi soggetti di gestione o può aderire ad organismi già esistenti, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione, nel rispetto della legislazione di riferimento degli Enti consorziati e con la loro preventiva approvazione.

Art. 11 - Partecipazione degli Enti aderenti

1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati, nel termine di 30 giorni dall'adozione:

- a) le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- b) le richieste di ammissione di altri Enti all' A.S.C.C.C.A.;
- c) lo scioglimento dell' A.S.C.C.C.A.;
- d) la partecipazione dell' A.S.C.C.C.A. ad enti, società, associazioni ed altri organismi.

2. La mancata approvazione da parte della maggioranza dei Comuni comporta la decadenza degli atti adottati dall'Assemblea.

3. Sono considerati atti fondamentali dell' A.S.C.C.C.A. le deliberazioni adottate dall'Assemblea consortile concernenti:

- a) Piano di Zona che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e A.S.C.C.C.A.;
- b) Budget economico triennale;
- c) Bilancio di esercizio triennale;
- d) Piano degli indicatori di bilancio.

4. Sui suddetti atti gli Enti consorziati debbono esprimere il proprio eventuale parere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

5. I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti dell' A.S.C.C.C.A. ai sensi dell'Art. 43 D.Lgs. 267/2000. E' comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi dell' A.S.C.C.C.A..

6.L'informazione si attua, inoltre, attraverso la trasmissione agli enti consorziati dell'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell' A.S.C.C.C.A.. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

7. Il Sindaco del Comune Capofila ha il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

TITOLO II- ORGANI E COMPETENZE

Art. 12 - Organi dell'Azienda

1. Gli organi dell'Azienda sono:
 - a) L'Assemblea costituita dai Comuni dell'Ambito Territoriale S2
 - b) Il Consiglio di Amministrazione (breviter CdA)
 - c) Il Direttore Generale – Coordinatore
 - d) Il Revisore dei Conti

Art. 13 –Assemblea - composizione

1.L'Assemblea consortile è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati ciascuno con pari responsabilità o da loro delegati, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 31 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. L'eventuale delega deve essere rilasciata per iscritto dal sindaco e comunicata al Presidente dell'Assemblea con efficacia a tempo indeterminato fino a revoca oppure con efficacia determinata e/o temporanea.

3. La delega non potrà essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione né ai dipendenti del consorzio né di società collegate o controllate.

4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi motivo, la

rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che in base alla legge e allo statuto del Comune, ha attribuita la funzione di rappresentanza dell'Ente e fino al rinnovo della carica.

5. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazione nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

6. Il voto del Sindaco, o del suo delegato, vale un voto ai sensi dell'art. 10.

7. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale.

8. L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento interno.

Art. 14 – Funzioni

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti e svolge funzioni di indirizzo, di controllo politico-amministrativo sulla realizzazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi di gestione e di raccordo con gli enti consorziati.

Art. 15 - Convocazione e Deliberazioni

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del proprio Presidente almeno quattro volte all'anno, di cui due per le sessioni ordinarie, rispettivamente per l'approvazione dei bilanci preventivi-economici, annuali e pluriennali, e per approvare il bilancio di esercizio, e due volte per comunicazioni del Consiglio di Amministrazione sullo stato di andamento del programma annuale approvato nel Bilancio di previsione.

2. Essa può, altresì, riunirsi in seduta straordinaria in ogni momento per iniziativa del Presidente dell'Assemblea, su richiesta della maggioranza dei

Comuni, di tre rappresentanti dell'Assemblea, o di un numero di rappresentanti portatori di almeno 1/3 delle quote di partecipazione.

3. L'Assemblea è convocata almeno 72 ore prima della prima riunione dal suo Presidente mediante posta elettronica certificata; la seduta è pubblica, salvo diversa determinazione motivata dell'Assemblea, in caso di urgenza almeno 24 ore prima;
4. La seduta è valida con la presenza di Sindaci che rappresentano quote complessive di partecipazione superiori al 80% e con almeno 11 rappresentanti dei comuni presenti in prima convocazione; mentre in seconda convocazione, l'assemblea è valida con quote di partecipazioni che rappresentano almeno il 70% e con la presenza di almeno 7 rappresentanti dei comuni. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
5. Le delibere sono approvate, previo verifica del numero legale, con il voto favorevole del 75% delle quote di partecipazioni previsti alla seduta.
6. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità statutarie, ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati:
 - a) Nomina del Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;
 - b) nomina di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
 - c) elezione e revoca del CdA;
 - d) nomina e revoca del Revisore dei Conti;
 - e) nomina e revoca del NIV;
 - f) approvazione del Piano Sociale di Zona, comprensivo del piano programma;

- g) l'approvazione del budget economico almeno triennale, contenente anche le tariffe dei servizi;
- h) l'approvazione del bilancio di esercizio e del piano degli indicatori;
- i) le variazioni delle quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti;
 - l) le deliberazioni sulla partecipazione dell' A.S.C.C.C.A. ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali;
- m) la nomina e la revoca dei rappresentanti dell' A.S.C.C.C.A. negli Enti in cui esso partecipa;
- n) le determinazioni in merito ai gettoni di presenza ed eventuali rimborsi per i componenti del CdA, ai compensi spettanti al Revisore dei Conti ed al NIV;
- o) le deliberazioni sull'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali già approvati dall'Assemblea;
- p) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;
- q) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- r) l'ammissione di altri Enti all' A.S.C.C.C.A.;
- s) la definizione delle strategie generali e la determinazione degli indirizzi programmatici cui l'Assemblea deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- t) l'approvazione dei regolamenti in quanto attuativi degli indirizzi contenuti nel Piano di Zona;
- u) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria

Amministrazione;

v) l'approvazione di Accordi di Programma e convenzioni con altri Enti pubblici, con l'ASL;

w) lo scioglimento dell' A.S.C.C.C.A.;

x) l'individuazione di una diversa sede legale dell' A.S.C.C.C.A..

7. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale e voto palese.

Art. 16- Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:

a) convoca l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno;

b) presiede l'Assemblea;

c) cura insieme al Segretario dell'Assemblea, la trasmissione agli Enti consorziati degli Atti fondamentali dell' A.S.C.C.C.A.;

d) compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni;

e) provvede a quanto necessario per il corretto funzionamento dell'Assemblea.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito dal vice Presidente

Art. 17 - Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea nomina, stabilendone l'eventuale compenso spettante, il Segretario dell'Assemblea, che di norma sarà il Segretario di uno dei Comuni consorziati. L'Assemblea potrà, altresì, nominare un dipendente dell'Azienda.

2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assolte dal direttore generale dell'ente.

3. Egli collabora con il Presidente per la convocazione dell'Assemblea e cura la

trasmissione degli atti ai Comuni consorziati. E' responsabile della trasmissione ai componenti dell'Assemblea degli atti relativi all'ordine del giorno almeno 72 ore prima della seduta.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

- a. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che cura gli aspetti gestionali del Consorzio viene eletto dall'Assemblea Consortile.
- b. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, scelti dalle Amministrazioni degli Enti consorziati, con il limite di uno per ogni Comune.
- c. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 anni, ed è rieleggibile.
- d. Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.
- e. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 3 componenti del CDA.
- f. In materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministrazione, si applicano le norme vigenti.

Art. 19 -Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione contestuale, a qualsiasi titolo, di tre membri del CdA determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sia verificato il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o dei suoi singoli membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile

Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surroga, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. L'eventuale surroga dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina

9. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 20 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a

sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 21 – Competenze del CdA

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il CDA non è validamente costituito se non intervengano almeno tre membri.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'Amministrazione:
 - a) propone all'assemblea le deliberazioni relative a: Piano Sociale di Zona, comprensivo del piano programma; budget economico almeno triennale, contenente anche le tariffe dei servizi; bilancio di esercizio e piano degli indicatori;
 - b) delibera sull'acquisizione di beni mobili;
 - c) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 - d) nomina il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;
 - e) nomina il Direttore Generale che svolge anche le funzioni del Coordinatore;
 - f) approva i regolamenti e le disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi, il regolamento di organizzazione;
 - g) conferisce, su proposta del Direttore generale, gli incarichi di responsabilità delle aree funzionali e di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità;
 - h) delibera su forniture e servizi per un importo superiore a quello

delegato alla competenza del Direttore generale;

- i) stabilisce l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
- j) adotta in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore Generale.

6. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 22 -II Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Presidente del CdA:

- a) promuovere l'attività dell'Azienda;
- b) convocare il CdA e presiederne le sedute;
- c) curare l'osservanza dello statuto e attuare le finalità previste dallo stesso e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea; vigilare sull'osservanza dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se da sottoporre a ratifica successiva del CdA;
- e) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore Generale;
- g) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
- i) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CdA;

2. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferito al Direttore Generale nominato dal CDA, sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.
3. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.
4. Al Presidente del C.D.A. spetta la rappresentanza legale.

Art. 23 -Rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente e agli altri membri del CdA sono a titolo gratuito.
2. La liquidazione dei rimborsi è effettuata dal Direttore Generale previa acquisizione della documentazione probatoria.

Art. 24 - Sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui sia impossibilitato a deliberare per effetto di una qualunque delle cause precedentemente indicate o per altro legittimo motivo.

Art. 25 - Direzione Generale

1. L'individuazione del Direttore generale avviene nel rispetto delle indicazioni della normativa regionale in materia.
2. Il Direttore Generale svolge anche la funzione di Coordinatore dei servizi ed è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro della dirigenza degli enti locali.

Art. 26 - Direttore Generale: funzioni

1 Il Direttore Generale è responsabile della gestione e del funzionamento di tutti i servizi, della direzione del personale dipendente, partecipa alle riunioni dell'Assemblea relative alle fasi di indirizzo e di programmazione.

Art. 27 - Rappresentanza Legale dell'Azienda Speciale Consortile

1. La rappresentanza legale dell'A.S.C.C.C.A. di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del CdA con facoltà, salvo le prescritte autorizzazioni richieste dalla Legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale e non penale e nell'interesse dell' A.S.C.C.C.A..

TITOLO III- PERSONALE

Art.28 - Struttura organizzativa dell'Azienda

1. La Direzione generale definisce la struttura organizzativa dei vari servizi ed uffici.
2. La struttura organizzativa dovrà soddisfare tutte le necessità di corretto funzionamento dell'Azienda, per un'efficace ed effettiva realizzazione dei suoi programmi di sviluppo, con la razionalizzazione dei costi.

Art.29- L'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata a supportare tecnicamente, con azioni di elaborazione ed attuazione della programmazione sociale e sanitaria, la funzione politico-istituzionale dell'Assemblea consortile e le funzioni della Direzione Generale.

Art.30 - Trattamento normativo ed economico

1. Si applica ai dipendenti dell' A.S.C.C.C.A. il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Autonomie locali per il personale dirigente e per il

personale non dirigente.

TITOLO IV- PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO, FINANZA E

CONTABILITA'

Art.31 - Documenti programmatici

1. L'Assemblea delibera il Piano di Zona contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire. Il Piano Zona deve essere aggiornato, oppure confermato, annualmente in sede di aggiornamento del Budget economico triennale.
2. Il Budget economico triennale, redatto in coerenza con il Piano di Zona, ha durata pari a quello della Regione Campania ed è aggiornato annualmente. Il Budget comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento.

Art.32- Bilancio di esercizio

1. L'Esercizio dell'A.S.C.C.A. coincide con l'anno solare.
2. Entro i termini previsti dalla normativa vigente il CdA, su proposta del Direttore Generale, presenta all'Assemblea il Bilancio di Esercizio, con allegato parere dell'Organo di Revisione.
3. Al bilancio di esercizio sono allegati i documenti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.
4. L'Assemblea approva, unitamente al bilancio di esercizio, il piano degli indicatori di bilancio.

Art.33 - Ripartizione dei costi e dei ricavi comuni

1. L' A.S.C.C.A. deve determinare i costi e i ricavi riferibili a ciascun servizio

gestito.

2. I costi comuni a più servizi vengono ripartiti in base a parametri oggettivi, da evidenziare nella relazione del bilancio di esercizio.
3. Qualora non fosse possibile, per singoli costi o classi di costi, la fissazione di parametri adeguati, si procederà alla suddivisione sulla base dell'incidenza del fatturato di ciascun servizio sull'ammontare del fatturato totale annuo.
4. I ricavi comuni saranno assegnati a ciascun servizio in base al concorso del fatturato di ognuno di essi al conseguimento del fatturato complessivo.

Art.34 - Utile di esercizio

1. L'utile d'esercizio sarà destinato nell'ordine:
 - a) all'incremento del fondo di riserva, nella misura minima del 15%;
 - b) all'incremento del fondo rinnovo impianti nella misura prevista dai piani di ammortamento;
 - c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella misura stabilita dal Piano di Zona;
 - d) ai Comuni aderenti secondo un riparto da effettuarsi in ragione delle quote di partecipazione di ciascun Comune all'A.S.C.C.C.A..
2. Il versamento dell'eventuale quota di utili da corrispondere in servizi ai Comuni consorziati dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

Art.35- Patrimonio

1. Il patrimonio dell'A.S.C.C.C.A. è costituito da:
 - a) capitale di dotazione formato dai beni immobili, compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni all'Azienda all'atto dell'adesione o successivamente;

b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dall' A.S.C.C.C.A..

Art.36 - Capitale di dotazione

1. I beni immobili conferiti dai Comuni sono valutati dall'Ufficio Tecnico del Comune conferente e in caso di inesistenza dello stesso, dall'Ufficio tecnico erariale provinciale.
2. Le condizioni di accettazione da convenirsi preventivamente, dovranno tenere conto in particolare delle compatibilità tecniche, dei piani di investimento, della economicità e dei conseguenti riflessi tariffari.
3. Il Comune di volta in volta interessato potrà altresì cedere i beni suddetti all' A.S.C.C.C.A. a titolo di proprietà sulla base di prezzi e condizioni che dovranno essere concordati dalle parti.

Art.37- Finanziamento degli investimenti

1. Al finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano di zona, l' A.S.C.C.C.A. provvede:
 - a) con i fondi all'uopo accantonati;
 - b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
 - c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, in relazione agli investimenti per i quali sono stati concessi;
 - d) con la contrazione di mutui;
 - e) con prestiti obbligazionari;
 - f) con incrementi del fondo di dotazione, conferiti dai Comuni aderenti all' A.S.C.C.C.A.

Art.38 - Contrazione di mutui

1. L'Azienda contrae mutui, nel rispetto delle norme di Legge vigenti sulla base delle esigenze finanziarie indicate nel Piano di Zona e nel Budget pluriennale.

TITOLO V - ORGANO DI REVISIONE

Art.39 - Nomina del Revisore dei Conti

1. La revisione contabile è affidata ad organo monocratico, nominato dall'Assemblea, scelto fra gli iscritti all'Ordine professionale provinciale dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri, al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, sulla scorta dell'esperienza professionale maturata.

2. La proposta di scelta del Revisore non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali.

Art.40- Durata

6. Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato per un altro triennio.

Art.41 - Sostituzione

1. In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte del Revisore, questo deve essere sostituito entro 30 giorni.

Art.42- Funzioni del Revisore dei Conti

1. Le funzioni del Revisore dei Conti sono:

- a) vigilanza sull'osservazione delle leggi e dello Statuto dell' A.S.C.C.C.A. nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economico- finanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà dell'Azienda e dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia;
- b) l'accertamento e l'attestazione della corrispondenza del bilancio di esercizio, sia economico sia patrimoniale, alle risultanze delle scritture contabili;

- c) la evidenziazione, in sede di bilancio di esercizio, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti e dei ratei.
2. Per lo svolgimento delle funzioni suddette, il Revisore può procedere, in qualunque momento, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili dell'A.S.C.C.C.A., chiedendo, altresì, agli organi ed agli uffici notizie sull'andamento delle attività.
3. Degli accertamenti effettuati, andrà apposito verbale.
4. Il Revisore può partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto.
5. Il compenso del Revisore dei conti è stabilito in € 800,00 mensili lordi.

Art.43- Forme partecipative

1. L'Azienda cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

Art.44 - Livello di gradimento dei servizi

1. L'Azienda potrà predisporre ricerche sul livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti. A tal fine potrà commissionare ad Enti ed Istituti di comprovata esperienza e serietà ricerche e studi per individuare le ragioni oggettive o soggettive di eventuali insufficienze o carenze presenti nei diversi servizi.

TITOLO VI- NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art.45- Controversie tra Comuni

1. Ogni controversia tra i Comuni aderenti tra essi e l'A.S.C.C.C.A., derivante

dalla interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Salerno. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di nessuna impugnazione avanti l'Autorità giudiziaria.

Art.46- Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

**PIANO DI SOSTENIBILITA' PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
PIANO SOCIALE DI ZONA**

**SITUAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA DEI
SERVIZI SERVIZI SOCIALI
DI ZONA- AMBITO S2**

PREMESSA

Finalità del presente lavoro è lo studio di fattibilità della gestione associata consortile dei servizi relativi al Piano Sociale di Zona Ambito S2, attualmente gestiti con costituzione del Fondo Unico di Ambito, d'ora in avanti FUA, di cui alla Legge n. 328/2000: "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", la quale ha operato la prima riforma complessiva dei servizi e delle politiche sociali in Italia e ha definito la modalità di gestione associata tra Comuni attraverso la costituzione del Piano di Zona.

Il Piano di Zona è lo strumento di programmazione, in ambito locale, della rete d'offerta sociale che ha il compito di definire le priorità di intervento e gli obiettivi strategici nonché le modalità, i mezzi e le professionalità necessari per la realizzazione del sistema integrato di interventi socio - sanitarie servizi sociali.

L'Ambito Territoriale S2 comprende i Comuni di Amalfi, Atrani, Cava de'Tirreni (ente capofila), Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala Tramonti, Vietri sul Mare.

Già con il Regolamento contabile per la gestione del FUA, approvato con delibera consiliare del Comune capifila, n. 85 del 21.12.2009, venivano definiti i rapporti finanziari e contabili derivanti dalla gestione del Piano sociale di Zona dei Comuni dell'Ambito Territoriale S3 Cava – Costiera Amalfitana. In tale regolamento all'Art. 1, comma 2, si precisava che la "Convenzione" era stata la forma di associazione intercomunale fino a quel momento scelta e che: "è in fase di transizione l'adozione di una nuova forma di gestione di tipo *consortile* per la gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi attraverso la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.

Lo stesso regolamento contabile all'art. 3 stabilisce che il FUA è costituito dall'insieme delle fonti di finanziamento previste dalla normativa di settore per l'attuazione del Piano di Zona e precisamente:

- Fondo Sociale Regionale (FSR);
- Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC);
- Fondi UE assegnati all'Ente Capofila perché destinati alla gestione dei servizi

comuni previsti nel Piano Sociale di Zona;

- Fondi della compartecipazione dell'utenza ai costi di servizi e degli interventi associati;
- Altre risorse (A) provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati;
- Fondi ASL finalizzati a realizzare l'integrazione sociale.

È opportuno precisare che il d.lgs. 23/12/2022 n. 201, di riordino dei servizi pubblici locali di **rilevanza economica**, oltre ad imporre nuovi adempimenti per assicurare la trasparenza delle decisioni assunte in merito alle modalità di gestione dei servizi pubblici, ha introdotto l'onere di svolgere, ogni anno, una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In pratica vi è l'onere per i soggetti titolari di suddetti servizi di redigere per ogni tipologia di servizio un Piano Economico Finanziario (d'ora in avanti PEF) secondo le modalità indicate nel citato decreto legislativo.

Secondo l'art. 2 lett. c) del d.lgs. 201/2022, si definiscono servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, **servizi pubblici locali di rilevanza economica**, i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato:

- che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico;
- oppure, che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

Di certo, secondo opinione consolidata, non sono servizi pubblici locali a rilevanza economica i servizi locali di interesse generale quali: i servizi **sociali, socioassistenziali, culturali**, ecc., per i quali, pertanto, non vi è l'obbligo della redazione del P.E.F.

NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Sulla base di quanto esposto in premessa e sulla base delle ultime assegnazioni regionali, relative all'annualità 2023 e di quanto contenuto nel "Piano Sociale Regionale della Campania 2022-2024", ai sensi dell'art.20 della L.R. 23 ottobre 2007, n.11, approvato con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 66 del 14/02/2023, sono di seguito descritte:

1. le opportunità di finanziamento e le conseguenti azioni programmatiche, in riferimento ai nuovi assetti di governance dell'Ambito Territoriale S2 – Cava Costiera Amalfitana;
2. la composizione della struttura organizzativa del *costituendo* Ente consortile in termini di personale, risorse finanziarie e strumentali impiegate per il raggiungimento degli obiettivi

assegnati e conseguentemente della “mission aziendale”. **Sono, altresì, descritte nella tabella seguente i L.E.P.S. (Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali).** L’art. 1, comma 159, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha fornito una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (L.E.P.S.) – segmento della più ampia categoria dei L.E.P., analogamente L.E.A. (per l’area sanitaria) – come “gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che lo Stato assicura con carattere di globalità su tutto il territorio nazionale, per garantire qualità della vita, pari opportunità, indiscriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità”.

Il successivo comma 160 ha previsto che, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata dei L.E.P.S. sul territorio, nonché di concorrere all’attuazione degli interventi previsti dal P.N.R.R. nell’ambito delle politiche per l’inclusione e la coesione sociale, **i L.E.P.S. sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (A.T.S.).**

In coerenza con quanto stabilito dal *V Piano Sociale Regionale* e collegati al *Piano contrasto povertà e Piano non Autosufficienza*, gli obiettivi prioritari di intervento sono:

- rafforzamento, qualificazione e stabilizzazione del Servizio Sociale Professionale (S.S.P.) anche attraverso la promozione dell’adozione di forme organizzative e contrattuali in grado di garantire continuità, responsabilità, imparzialità e autonomia degli operatori del S.S.P.; a tal fine l’organizzazione e le forme contrattuali dovranno assicurare l’assenza di conflitti di interessi anche potenziali nell’azione degli operatori (L.E.P.S.);
- supervisione degli operatori dei servizi sociali (L.E.P.S.);
- rafforzamento e maggiore qualificazione degli Uffici di Piano, al fine di garantire continuità, responsabilità, imparzialità e buon andamento dell’azione, l’organizzazione e le forme contrattuali dovranno assicurare anche l’assenza di conflitti di interessi anche potenziali nell’azione degli operatori e del coordinatore;
- sostegno in favore della continuità dei servizi;
- rafforzamento delle P.U.A. ed, in generale, del Welfare d’accesso (L.E.P.S.);
- sostegno all’infanzia ed all’adolescenza, con promozione di tutti gli interventi atti a prevenire o limitare le carenze genitoriali e famigliari, con particolare attenzione alla riduzione dell’allontanamento dal nucleo familiare e il collocamento in strutture residenziali, attraverso supporto al contesto familiare e nei contesti di vita, impulso all’affido familiare;
- sostegno degli interventi a favore dell’autonomia e la deistituzionalizzazione delle persone disabili mediante la promozione dei progetti personalizzati ex art.14 L. 328/2000, di soluzioni

di *housing* e *cohousing* in ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare (L.E.P.S.), e di percorsi svolti all'interno di *setting* diurni;

– sostegno, rafforzamento e qualificazione dei servizi domiciliari per le persone con fragilità e, in

particolare, per gli anziani non autosufficienti e per i disabili (L.E.P.S./L.E.A.);

– perseguimento dei L.E..PS. di contrasto alla povertà:

o Pronto Intervento Sociale;

o P.UC.;

o P.A.I.S.;

o sostegno alla genitorialità;

o attivazione di almeno un intervento P.O.V. per ogni nucleo con bisogno complesso;

o residenza anagrafica e servizio di posta.

FORMA ASSOCIATIVA E ASSETTO PROPRIETARIO

Il nascento organismo avrà la forma di una Azienda Speciale Consortile composta dai Comuni facenti parte dell'attuale Piano di Zona Ambito S2 come descritti in premessa.

La partecipazione dei suddetti Enti all' Azienda Speciale Consortile sarà in funzione del numero di abitanti di ciascun comune consorziato con relativa contribuzione annuale sulla base di regole che saranno descritte più avanti.

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

L'azienda speciale consortile costituisce una variante in tema di aziende speciali, atteso che l'articolo 31 del T.U.E.L. disciplinante la gestione dei consorzi tra enti locali ed altri enti pubblici del territorio per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, richiama espressamente l'applicabilità, per quanto compatibili, ai medesimi consorzi delle disposizioni in materia di aziende speciali.

Natura giuridica

Come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di ribadire, il consorzio di cui trattasi si configura quale *“forma di associazione volontaria istituita per la gestione di servizi pubblici o di funzioni, strutturato sul modello dell'azienda speciale in quanto compatibile [...] Il consorzio è definibile come un'azienda speciale di ognuno degli enti associati [...]”* (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 9 maggio 2001 n. 2605).

Invero, in termini generali, si può rintracciare la funzione mutualistica nel contratto associativo di consorzio il quale integra la propria causa negoziale nella volontà di due o più

soggetti di unire, coordinare e condividere le rispettive organizzazioni, al fine di regolare le loro attività ed interventi economico in ambito territoriale.

Governance

Avuto riguardo alla governance interna, nei consorzi tra enti locali/pubblici – aziende speciali consortili, accanto alla direzione generale (management tecnico) si registrano altri due organi fondamentali: l’assemblea consortile ed il consiglio di amministrazione. L’assemblea è composta dai rappresentanti dei singoli enti consorziati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione che rappresenta, ancorché si ricorda che ciascuno può esercitare un solo voto. In ordine alla dimensione territoriale, preme ricordare che il consorzio – azienda speciale consortile integra una struttura interessata dalla presenza di un certo numero di enti locali e/o pubblici, i quali – attraverso quella struttura specificamente costituita – intendono operare nell’ambito di una dimensione minima ottimale.

RISORSE DISPONIBILI

Per lo svolgimento delle attività descritte e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in sintonia con la “*mission aziendale*”, il costituente organismo consortile si avvarrà, ovviamente, di risorse:

- 1) finanziarie
- 2) umane
- 3) materiali

analizzate nel prosieguo del presente lavoro.

1) Risorse finanziarie

Nella tabella seguente si riportano, in sintesi, i servizi/interventi programmabili del nascente organismo consortile con le relative risorse che complessivamente concorreranno al sostegno economico e finanziario dello stesso.

FONTE FINANZIAMENTO	ASSEGNAZIONE ANNUALE	SERVIZI ED INTERVENTI PROGRAMMABILI
Fondo Sociale Regionale 2023 ex L.R. 11/07	€ 173.329,02	Quota pari al 10% di tale Fondo sarà destinata specificamente al finanziamento di servizi dell’area Povertà come compartecipazione regionale al Fondo. Il Fondo regionale dovrà essere utilizzato, prioritariamente dagli Ambiti per il rafforzamento e la qualificazione degli Uffici di Piano.

		Come previsto dal Piano Sociale Regionale ciascun Ufficio di Piano dovrà possedere una composizione minima.
Fondo Nazionale Politiche Sociali	€ 531.149,66	Vincolo del 50% delle risorse complessive, incluse le quote riservate al raggiungimento dei L.E.P.S., afferenti al F.N.P.S. per il sostegno di interventi in favore dei minori e delle famiglie. A valere sulla restante quota delle risorse afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali, gli Ambiti programmano servizi per le altre aree di intervento. In particolare, in riferimento all'area disabilità e non autosufficienza, si richiamano i seguenti obiettivi, fissati con il Piano sociale regionale e con i correlati Piani Povertà e Non Autosufficienza anche a garanzia dei L.E.P.S. , che possono essere perseguiti sinergicamente anche a valere sulle altre fonti finanziarie del F.U.A.
Fondo Nazionale Politiche Sociali - Quota supervisione del personale dei servizi sociali.	€ 25.150,44	L.E.P.S. Intervento di supervisore finalizzato alle assistenti sociali dell'equipe multidisciplinari.
Fondo Nazionale Politiche Sociali - Quota dimissioni protette.	€ 15.142,38	L.E.P.S. Dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i Servizi sociali territoriali dell'Asl di appartenenza e dell'Ente locale.
Fondo per le Non Autosufficienze - quota Servizi	€ 329.637,08	L.E.P.S. - Assistenza Domiciliare Integrata con i Servizi Sociosanitari; - Servizio di assistenza domiciliare sociale; - Pronto Intervento Sociale; - Servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari.
Contributo P.U.A. - Assegnazione quota Fondo per le Non Autosufficienze	€ 80.000,00	Risorse finalizzate al reclutamento di personale aggiuntivo (n. 2 unità) a tempo indeterminato con professionalità sociale per la costituzione/rafforzamento dei P.U.A. Le unità professionali saranno utili al potenziamento della Porta Unica d'Accesso (P.U.A.) al sistema dei servizi sociosanitari.
Fondo per le Non Autosufficienze - quota Assegni di Cura	€ 785.207,30	Fondo finalizzato all'erogazione di assegni di cura. L' assegno di cura è un sostegno economico a favore delle famiglie che assistono in casa propria un anziano non autosufficiente o un disabile
Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	€ 212.974,63	Fondo finalizzato all'attuazione di progetti personalizzati per persone con disabilità grave senza sostegno familiare diretti all'acquisto di beni e servizi

(Dopo di noi)		per l'autosufficienza
Fondo povertà Quota Servizi	€ 946.361,18	<p>Tali risorse sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art.7, co.1, del D.Lgs. n. 147/2017, come modificato dall'art. 11 del D.L. 4/2019, in favore dei beneficiari del RdC e successivo RDI (reddito d'inclusione):</p> <p>1. rafforzamento del Servizio sociale professionale, finalizzato al raggiungimento di n. 1 Assistente Sociale ogni 5000 abitanti (L.E.P.S.) ;</p> <p>2. servizi ed interventi di sostegno rivolti ai beneficiari di RdC/RdI per la definizione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS). In proposito si ricorda che i Pa.I.S. sono definiti L.E.P.S., Gli Ambiti devono prevedere obbligatoriamente l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità.</p> <p>3. rafforzamento del Segretariato sociale che può opportunamente essere attuato oltre che con assistenti sociali, anche integrando con altri operatori sociali (equipe multiprofessionali), per la decodifica e presa in carico di bisogni complessi, una quota pari ad almeno il 2% delle risorse della Q.S.FP. assegnate a ciascun Ambito sia destinata ad altre figure professionali per la valutazione, progettazione, presa in carico e monitoraggio dei PaIS e progetti personalizzati.</p> <p>4. rafforzamento dei sistemi informativi, attraverso il finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento degli stessi, fino ad un massimo del 2% della QSFP assegnata;</p> <p>5. attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (P.U.C.).</p>
Fondo povertà Quota contributo Assistenti Sociali gestita dal MLPS Riparto e prenotazione di spesa del MLPS a seguito di monitoraggio anno 2023. Contributo ai sensi dell'art. 1 c. 797 della L.30 dicembre 2020 n. 178 – annualità 2023	€ 231.369,00	<p>Contributo riconosciuto agli Ambiti sociali territoriali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali assunti a tempo indeterminato.</p> <p>Contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;</p>
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver	€ 61.212,70	Erogazione di voucher finalizzata all'acquisto di beni e servizi per l'autosufficienza

familiare.		
Fondo per le politiche della Famiglia	€ 43.423,21	Potenziamento del Servizio <i>Centro Famiglia</i>
PNRR 1.1.1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.	€ 70.500,00	L.E.P.S. Programma integrato finalizzato alla permanenza dei minorenni in famiglia.
Fondo centri anti violenza e case rifugio contrasto violenza di genere - FONDI ART.2 DPCM 13/11/2020	€ 36.843,79	Fondo finalizzato al potenziamento Centri Antiviolenza (Cava de'Tirreni e Costiera Amalfitana)
	€ 37.048,98	Fondo finalizzato al sostegno alla gestione delle Case Rifugio presenti nell'Ambito (Cava de'Tirreni)
Fondo MIUR – SIEI (Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione) ASILI NIDO	€ 441.693,00	Sostegno alla gestione Asili Nido e Micronido dell'Ambito: Amalfi, Cava de'Tirreni (Carillo e S.M. del Rovo) Maiori, Minori, Praiano, Positano, Scala, Tramonti.
Compartecipazione famiglie rette Asili Nido	€ 175.200,00	Compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie beneficiarie dei servizi Asilo Nido e Micro Nidi prevista nella programmazione del Fondo M.I.U.R. – S.I.E.I.
FSC - Fondo di Solidarietà Comunale - ASILI NIDO Risorse per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (art. 1, comma 449 d-sexies, L. 232/2016) (Q) (Trasferimento ai Comuni dell'Ambito) dato FSC 2023. Facoltà dei Comuni il trasferimento all'Ambito.	€ 613.443,20	Sostegno alla gestione Asili Nido e Micronido dell'Ambito: Amalfi, Cava de'Tirreni (Carillo e S.M. del Rovo) Maiori, Minori, Praiano, Positano, Scala, Tramonti. Obiettivo prioritario è garantire l'incremento posti definiti. L'incremento posti può essere garantito anche attraverso l'offerta privata autorizzata.
FSC – Fondo di Solidarietà Comunale SERVIZI SOCIALI Risorse per lo sviluppo dei servizi sociali (art. 1, comma 449 d-quinquies, L. 232/2016)	€ 499.763,00	Sviluppo dei servizi sociali svolti, in forma singola o associata. Le risorse possono essere utilizzate sia per garantire il servizio Sociale Professionale utile al raggiungimento del rapporto 1/5000 Abitanti che ulteriori unità di personale utili al raggiungimento degli obiettivi (programmazione, gestione, monitoraggio). Gli obiettivi di servizio e le modalità di

(Trasferimento ai Comuni dell'Ambito) dato FSC 2023. Facoltà dei Comuni il trasferimento all'Ambito.		monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio, integrate dalla relazione ivi prevista, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a S.O.S.E. S.p.A. entro il 31 maggio, in modalità esclusivamente telematica. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio è certificato dal singolo comune e può essere assolto attraverso l'intervento diretto dell'ente stesso o attraverso il trasferimento di maggiori risorse all'ambito territoriale sociale di appartenenza o ad altra forma associata, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali dell'ambito di appartenenza.
Progetto Home Care Premium – Fondi INPS	€ 80.000,00	Prestazioni Gestionali: presa in carico beneficiari del progetto, monitoraggio amministrativo. Servizio esternalizzato.
	€ 236.000,00	Prestazioni Integrative: erogazione di servizi domiciliari a persone con disabilità.
Fondi Comunale misura minima € 7 per Abitanti (dato popolazione 2023)	€ 624.071,00	Fondo indistinto. In prevalenza finalizzato dall'Ambito al Servizio Domiciliare Anziani e Disabili.
TOTALE	€ 6.249.519,57	

2) Risorse umane

Il nascente organismo si avvarrà di una struttura di beni materiali e di risorse umane che ne assicureranno le attività gestionali necessarie all'assolvimento dei compiti istruzionali assegnati. Tralasciando al momento i dettagli sulle risorse materiali che saranno analizzate nel prossimo punto, per quanto attiene all'utilizzo di risorse umane e fermo restando l'esternalizzazione consentita di molti servizi secondo le scelte strategiche che il nuovo organismo riterrà opportuno adottare, il personale inizialmente impiegato dal nascente Ente sarà suddiviso nelle seguenti aree (indicare le Aree previste se esistenti, ad es. Ammi.va, finanziaria, Sociale ecc.) composte dalle figure di seguito descritte:

Area Amministrativa

4 unità assunte a tempo indeterminato e a tempo pieno inquadrare come Sociologi nella categoria D;

1 unità assunta a tempo indeterminato e a tempo pieno come istruttore amministrativo, categoria C;

Area Sociale

8 unità assunte a tempo indeterminato e a tempo pieno inquadrare come assistenti sociali nella categoria D.

Nella tabella seguente si riportano i costi relativi alle spese del personale come precedentemente dettagliato:

Area	N. personale	Cat.	Compenso	Oneri	IRAP	Totale
Amministrativa	4	D	106.447,71	28.866,06	9.048,06	144.361,83
Amministrativa	1	C	24.501,59	6.644,93	2.082,64	33.229,16
Sociale	8	D	212.895,42	57.732,13	18.096,11	288.723,66
Totale						466.314,65

3) Risorse materiali

Il costituendo Ente svolgerà inizialmente la propria attività in locali acquisiti in comodato gratuito. Anche le risorse materiali, inizialmente utilizzate, saranno acquisite in comodato gratuito utilizzando gli stessi beni mobili che sono attualmente a disposizione del personale dell'Ufficio di Piano e desumibili da apposito inventario che verrà redatto all'atto della costituzione del nuovo ente.

Si tratta, sostanzialmente, di mobili e attrezzature informatiche necessarie al funzionamento del nuovo ente ed il cui inventario sarà redatto al momento della stesura del contratto di comodato con l'Ente comodante. Tali beni, nel rispetto dei principi contabili vigenti verrà iscritta nei conti d'ordine dell'ente e non comporterà incrementi di attività o passività per la nascita azienda.

PIANO ECONOMICO

Sulla base dei dati sopra esposti e degli andamenti delle entrate e delle spese si può presentare il seguente piano economico, con dimostrazione dei costi e dei ricavi, dell'Azienda Speciale Consortile relativo alle annualità 2024, 2025 e 2026.

Nella tabella seguente viene mostrato il conto economico dell'Azienda Speciale Consortile per il triennio di riferimento 2024 – 2026.

Il piano economico è stato redatto sulla base delle risorse descritte nel paragrafo relativo alle “risorse finanziarie” ed ipotizzando che sia i trasferimenti, che i relativi servizi, siano realizzati nell'ambito dell'esercizio di riferimento, pertanto, senza la generazione di crediti e debiti a fine esercizio. Gli eventuali sfasamenti di natura finanziaria tra entrate ed uscite si potranno realizzare e verranno definiti, nell'ambito dell'esercizio considerato. Tale ipotesi, attuabile nella pratica con un'attenta gestione delle risorse e dei relativi impieghi, permetterà all'ente di ridurre il ricorso ad una eventuale anticipazione di tesoreria e dei relativi oneri finanziari, che saranno contenuti nell'ambito delle momentanee esigenze di cassa, date dallo sfasamento tra somme da anticipare e relative entrate tipiche dei c.d. “contributi a rendicontazione”.

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2024	2025	2026	riferimento	riferimento
					art.2425 cc	DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>						
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.249.519,57	6.249.519,57	6.249.519,57		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.249.519,57	6.249.519,57	6.249.519,57		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici				A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0,00	0,00	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.249.519,57	6.249.519,57	6.249.519,57		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.539.702,01	4.539.702,01	4.539.702,01	B7	B7
		0,00	0,00	0,00		
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi					
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.191.776,30	1.191.776,30	1.191.776,30		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00	0,00		

c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00		
13	Personale	437.087,64	437.087,64	437.087,64	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	0,00	0,00	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti (FCDDE)</i>	0,00	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	45.726,81	45.726,81	45.726,81	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	6.218.792,76	6.218.792,76	6.218.792,76		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	30.726,81	30.726,81	30.726,81	-	-
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
	<i><u>Proventi finanziari</u></i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00		
	<i><u>Oneri finanziari</u></i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari				C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-	-
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	D18	D18

23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari				E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	0,00	0,00	0,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00		
25	Oneri straordinari				E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00	0,00	0,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	29.226,81	29.226,81	29.226,81	-	-
26	Imposte (*)	29.226,81	29.226,81	29.226,81	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

PIANO FINANZIARIO

L'aspetto finanziario del piano risente, ovviamente, dell'ipotesi, descritta nel precedente paragrafo, in ordine alla realizzabilità di ogni attività nell'arco dell'esercizio di riferimento. Il prospetto seguente mette in evidenza l'andamento delle entrate e delle spese dell'Azienda Speciale Consortile nel triennio considerato (2024 – 2026), ipotizzando la realizzazione in ogni esercizio delle attività programmate.

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PDZ - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2024/2026

USCITE	31/12/24	31/12/25	31/12/26	ENTRATE	31/12/24	31/12/25	31/12/26
A) Uscite da attività tipiche				A) Entrate da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00	0,00
2) Servizi	4.539.702,01	4.539.702,01	4.539.702,01	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00	0,00
3) Trasferimenti correnti	1.191.776,30	1.191.776,30	1.191.776,30	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00	0,00
4) Personale	437.087,64	437.087,64	437.087,64	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	45.726,81	45.726,81	45.726,81	5) Entrate del 5 per mille	0,00	0,00	0,00
				6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00	0,00
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00	0,00
				8) Contributi da enti pubblici	6.249.519,57	6.249.519,57	6.249.519,57
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00
				10) Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale	6.218.792,76	6.218.792,76	6.218.792,76	Totale	6.249.519,57	6.249.519,57	6.249.519,57
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	30.726,81	30.726,81	30.726,81

B) Uscite da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

B) Entrate da attività diverse

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00	0,00
5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00
6) Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00	0,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00	0,00
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	0,00
3) Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00	0,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2) Su investimenti finanziari	-	-	-
3) Su patrimonio edilizio	-	-	-
4) Su altri beni patrimoniali	-	-	-
5) Altre uscite	-	-	-
Totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	0,00	0,00	0,00
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
5) Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00

E) Uscite di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00	0,00

Totale - - -

E) Entrate di supporto generale

1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00	0,00
2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00	0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ONERI E COSTI

6.220.292,76 6.220.292,76 6.220.292,76

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE

6.249.519,57 6.249.519,57 6.249.519,57

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 29.226,81 29.226,81 29.226,81

Imposte 29.226,81 29.226,81 29.226,81

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 0,00 0,00 0,00

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

	31/12/24	31/12/25	31/12/26
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi

	31/12/24	31/12/25	31/12/26
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	0,00
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00	0,00
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
Imposte	0,00	0,00	0,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 0,00 0,00 0,00

	31/12/24	31/12/25	31/12/26
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	0,00	0,00	0,00

Cassa e banca	31/12/24	31/12/25	31/12/26
Cassa	0,00	0,00	0,00
Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00

Costi figurativi	31/12/24	31/12/25	31/12/26	Proventi figurativi	31/12/24	31/12/25	31/12/26
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	00	0,00	Totale	0,00	0,00	0,00

BOZZA